

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	42
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	47
GIUSTIZIA (II)	»	58
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	65
DIFESA (IV)	»	69
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	70
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	90
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	94
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	114
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	117
AFFARI SOCIALI (XII)	»	119
AGRICOLTURA (XIII)	»	153

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	163
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	164
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	167
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	»	170
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	171

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO.	
Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (Parere alla Commissione IV) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
Sui lavori del Comitato	4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 15 maggio 2024. – Presidenza
del presidente Bruno TABACCI.*

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

C. 1854 Governo.

(Parere alla Commissione IV).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina BARZOTTI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 1854 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 5 articoli per un totale di 10 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due distinte finalità: quella di adottare interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dell'attività a carattere sindacale delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, da un lato, e quella di assicurare la massima efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la piena operatività delle Forze armate, dall'altro lato; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad una *ratio* unitaria dai contorni estremamente ampi, la "materia finanziaria" in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari"

e il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare quindi “in concreto non pertinente”; al riguardo, potrebbe essere oggetto di approfondimento se tali considerazioni non possano valere anche per la seconda finalità sopra individuata; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la coerenza con la finalità sopra indicata dell’articolo 4, volto ad adeguare la copertura finanziaria del “NATO Innovation Fund” alle previsioni del cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel Limited Partnership Agreement;

con riferimento al requisito dell’immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che nessuno dei 10 commi richiede l’adozione di provvedimenti attuativi;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L’articolo 1, al comma 1, prevede che alle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari siano riconosciuti, per l’anno 2024, ai fini dello svolgimento dell’attività sindacale, di cui all’articolo 1480 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), distacchi e permessi retribuiti, nella misura di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un’ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale; la relazione illustrativa – non anche il disposto dell’articolo – specifica la natura transitoria di tale disposizione, destinata a trovare applicazione in attesa della conclusione della prima contrattazione collettiva; sul punto, infatti, l’articolo 1480, comma 4, del Codice dell’ordinamento militare, riserva alla contrattazione collettiva la determinazione: *a)* del contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; *b)* della

misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali; al fine di evitare incertezze applicative nel caso in cui la conclusione della prima contrattazione collettiva avvenga prima della fine del 2024, la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita in modo da chiarire se essa abbia effettivamente natura transitoria e per coordinarla con l’articolo 1480, comma 4, del Codice dell’ordinamento militare;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire la formulazione dell’articolo 1, comma 1. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Sui lavori del Comitato.

Bruno TABACCI, *presidente*, avverte che è in distribuzione il rapporto sull’attività del Comitato nel primo turno di presidenza (turno ricoperto dall’on. Rotondi). Il rapporto, disponibile anche sul sito internet della Camera, nella pagina dedicata al Comitato per la legislazione, contiene un’analisi dei pareri resi nel turno di presidenza e dei principali parametri di valutazione del Comitato.

Segnala poi la recente ordinanza n. 30 del 2024 della Corte costituzionale che affronta uno dei fenomeni da tempo all’attenzione del Comitato, e cioè la « confluentezza » tra decreti-legge. Tale tecnica normativa è definita dalla Corte, in un

obiter dictum di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, « tortuosa » e « frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della

legge ». A tale proposito la Corte richiama anche sue precedenti pronunce, le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023, che pure da tempo sono riprese nei pareri del Comitato.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e II (Giustizia)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.10 alle 16.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali. Doc. XXII, n. 23 Bonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	9

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente della XII Commissione Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 15.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali.

Doc. XXII, n. 23 Bonetti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 aprile 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, alla scadenza del termine, sono state presentate 31 proposte emendative (*vedi allegato*).

Chiede, quindi, se vi siano interventi per illustrazione del complesso degli emendamenti.

Luciano CIOCCHETTI (FDI) esprime perplessità sul complesso degli emendamenti

presentati, in particolare su quelli volti a sopprimere le parole « la natalità ». S'interroga su come sia possibile che una Commissione d'inchiesta avente per oggetto le tendenze demografiche del Paese possa operare a seguito di una tale soppressione. Chiede, pertanto, ai presentatori di spiegare il senso di tali emendamenti.

Lamenta altresì il carattere ridondante di talune questioni riferite a temi che hanno poco a che fare con l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla demografia, quali la tutela e la garanzia dell'infanzia o i sostegni per i giovani, che sembrerebbero piuttosto destinate a costituire l'oggetto di una legge d'indirizzo. Anche in considerazione delle difficoltà di coordinarsi con i lavori dell'Assemblea e delle Commissioni permanenti, che incontrano le numerose Commissioni d'inchiesta già istituite, si domanda se non si sarebbe potuto, come è stato fatto in XII Commissione sul tema della medicina di emergenza-urgenza, svolgere un'indagine conoscitiva al fine di acquisire preventivamente tutti i dati necessari.

Evidenzia, pertanto, che residuano aspetti ancora da chiarire. Ricorda che il problema della natalità, che investe tutta l'Europa e l'Italia con particolare intensità, è

centrale per il Governo e per la maggioranza. Avrebbe auspicato, pertanto, un impegno comune per dare risposte più precise, che non possono essere fornite da una Commissione d'inchiesta, che si dovrebbe basare su dati già raccolti da ISTAT e da altri istituti di ricerca, ai quali la Camera dei deputati non potrebbe aggiungere alcunché.

Sottolinea che il problema è complesso e di carattere culturale. Parlando a nome del suo gruppo, ribadisce i dubbi sia sulla proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta sia sul senso e sulla logica del complesso degli emendamenti soppressivi delle parole « la natalità ».

Marta SCHIFONE (FDI), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ammette di essere rimasta negativamente colpita dagli emendamenti che sopprimono la parola « natalità », operazione alla quale si dice fermamente contraria. Sottolinea, infatti, come non sia un mistero che il sostegno alla natalità sia prioritario nell'agenda del Governo Meloni, costituendo proprio un punto qualificante della piattaforma programmatica. Si domanda come sia possibile, allora, accettare una tale « strisciante ostilità », a meno che taluni gruppi di opposizione non ritengano che il calo della natalità sia un fatto positivo o il Movimento 5 Stelle abbia in mente una decrescita demografica felice. Ritiene, pertanto, improbabile espungere il termine « natalità » dall'istituzione di una Commissione interamente dedicata al tema della demografia, ciò che travolgerebbe inevitabilmente gli altri temi menzionati, quali l'invecchiamento medio della popolazione, la crescente longevità, l'impatto sul mercato del lavoro, l'occupazione, il *welfare* e, soprattutto, la famiglia. Precisando che il tema è di fondamentale importanza per la maggioranza, che vuole delle donne libere di poter seguire le proprie ambizioni lavorative senza dover essere costrette a scegliere tra maternità e lavoro, esprime forti perplessità anche con riferimento all'emendamento Sportiello 1.2 relativo, *inter alia*,

all'equilibrio tra la vita familiare e quella professionale delle donne.

Si associa alla richiesta del collega Ciocchetti di valutare l'opportunità di uno strumento alternativo alla Commissione d'inchiesta. Precisando di intervenire a titolo personale e senza volere impegnare il suo gruppo, considera in effetti l'istituzione di una Commissione sulla demografia pleonastica, a fronte dei dati forniti dai vari enti di ricerca statistica, soprattutto in materia demografica. Ribadisce la volontà di non chiudere il dibattito, ma semmai di aprirlo, su un tema prioritario per la maggioranza.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), intervenendo sul complesso degli emendamenti, si associa alle perplessità e ai dubbi su varie proposte emendative, in particolare quella che sostituisce, nell'ambito dell'oggetto d'indagine della Commissione, la natalità con l'equilibrio tra la vita professionale e quella personale. Chiede delucidazioni anche su altri emendamenti, come quello che collega due temi diversi quali lo spopolamento e la natalità, presentato dalla deputata Sportiello.

Ricorda che nell'ultimo decennio il tasso di fecondità è sceso da una media di 1,4 a quella di 1,2 figli per donna. Si associa al rilievo del collega Ciocchetti sull'opportunità di prevedere un'indagine conoscitiva, da svolgere in sinergia con gli interventi predisposti dal Governo in favore delle famiglie in termini di risorse stanziare, potenziamento dell'assegno unico universale e promozione dei congedi parentali. A suo avviso, la Commissione europea dovrebbe intervenire, dato che il problema è culturale e che l'Europa può svolgere un ruolo fondamentale, dal momento che tutte le nazioni europee, ad eccezione delle sole Francia e Danimarca, si trovano in una situazione di crisi demografica.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, essendo previsti altri argomenti all'ordine del giorno delle singole Commissioni alle ore 15.30, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali. Doc. XXII, n. 23 Bonetti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 2, sopprimere le parole: la natalità,.

1.1. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, sostituire le parole: la natalità con le seguenti: l'equilibrio tra vita familiare, vita professionale e aspirazione degli individui.

1.2. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, sostituire le parole: la natalità con le seguenti: la trasformazione del nucleo familiare e i conseguenti effetti economici e sociali.

1.3. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, dopo le parole: la natalità aggiungere le seguenti: e la genitorialità.

1.4. Zaratti, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: la natalità, aggiungere le seguenti: l'andamento del tasso di fecondità,.

1.5. Zaratti, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: la natalità, aggiungere le seguenti: lo spopolamento,.

1.6. Zaratti, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: le tutele e garanzie per l'infanzia e per i giovani,.

1.7. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, dopo le parole: nuclei familiari aggiungere le seguenti: e i sostegni ai nuclei stessi finalizzati ad un adeguato equilibrio tra vita professionale e vita privata.

1.8. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: la disponibilità di strutture di qualità per l'infanzia e l'adolescenza,.

1.9. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: la disponibilità di sostegni adeguati alle giovani generazioni che consentano di sviluppare le competenze e agevolare l'accesso al mercato del lavoro e ad un alloggio a prezzo accessibile,.

1.10. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: le misure per l'invecchiamento attivo e l'autonomia delle generazioni più anziane,.

1.11. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, dopo le parole: nuclei familiari, aggiungere le seguenti: le misure di risposta alla carenza di manodopera tramite la migrazione e l'integrazione delle popolazioni migranti,.

1.12. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, dopo le parole: il contesto abitativo aggiungere la seguente: e lavorativo.

1.13. Zaratti, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: il contesto abitativo aggiungere la seguente: e culturale.

1.14. Zaratti, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: il mercato del lavoro aggiungere la seguente: e la parità di genere.

1.15. Zaratti, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: e disoccupazione aggiungere la seguente: giovanile.

1.16. Zaratti, Zanella.

Al comma 2, dopo la parola: welfare inserire le seguenti: , in particolare per quanto attiene al sistema previdenziale e di protezione sociale per i giovani lavoratori,.

1.17. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

Al comma 2, dopo le parole: flussi migratori aggiungere le seguenti: e le politiche di accoglienza.

1.18. Zaratti, Zanella.

Al comma 2, dopo le parole: servizi sociali e sanitari, aggiungere le seguenti: le disparità territoriali,.

1.19. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, dopo le parole: servizi sociali e sanitari, aggiungere le seguenti: la promozione della salute e la prevenzione delle malattie,.

1.20. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , il grado di modernizzazione del Paese.

1.21. Zaratti, Zanella.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alla « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni » del 11.10.2023 COM(2023) 577 recante « Cambiamento demografico in Europa: strumentario d'intervento ».

1.22. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

ART. 3.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si

applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3.1. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

Al comma 3, sostituire le parole: per le finalità con le seguenti: limitatamente alle finalità.

3.2. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

Al comma 3, sopprimere le parole: copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti nonché.

3.3. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 3, sostituire le parole: anche se coperti da segreto con le seguenti: ove non coperti da segreto d'indagine.

3.4. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

3.5. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

4.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: L'attività e il funzionamento della Commissione *inserire le seguenti:* , compresa l'organizzazione dei lavori di cui al comma 3,.

5.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

Al comma 1, dopo le parole: regolamento interno *inserire le seguenti:* approvato a maggioranza assoluta.

5.2. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis. (Comitati). – 1. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.

2. I comitati svolgono attività di carattere istruttorio nei riguardi della Commissione. La Commissione può affidare ai comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, com-

piti relativi a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.

3. I comitati non possono compiere atti che comportino l'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono alla Commissione, ogniqualvolta ciò sia richiesto da essa, sulle risultanze delle proprie attività.

4. Gli atti formati e la documentazione raccolta dai comitati sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione.

5.3. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi. Atto n. 149 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalle Commissioni</i>)	15

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 maggio 2024. – Presidenza del presidente della II Commissione **Ciro MASCHIO**. – *Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia* **Andrea Ostellari**.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi. Atto n. 149.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 20 maggio 2024 e che nella scorsa seduta dell'8 maggio non ci sono state richieste di intervento da parte dei deputati.

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), *relatrice per la XII Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Calderone, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Federico GIANASSI (PD-IDP) sottolineando la delicatezza sotto il profilo scientifico e tecnico della materia, chiede se sia possibile che le Commissioni esprimano il proprio parere nel corso della prossima settimana per consentire ai gruppi di effettuare gli opportuni approfondimenti sulla proposta di parere testé presentata dai relatori, anche alla luce dei concomitanti e gravosi impegni parlamentari di questi giorni della Commissione Giustizia.

Devis DORI (AVS) si associa alla richiesta ritenendo che non sia pregiudizievole attendere una ulteriore settimana.

Andrea QUARTINI (M5S) si associa alla richiesta avanzata dai colleghi Gianassi e Dori. Condivide il fatto che, per quanto le sostanze oggetto del provvedimento siano note agli specialisti in ambito medico, e nonostante si tratti di un mero recepimento di normative europee, i colleghi abbiano necessità di approfondire elementi alquanto ostici, con un elevato grado di tecnicismo. Pertanto, reputa opportuno attendere qualche giorno al fine di consentire ai colleghi di effettuare maggiori valutazioni sull'atto oggetto della votazione, anche in considerazione del fatto che le droghe costituiscono un argomento complesso, che genera non di rado scontri ideologici e che, conseguentemente, impone che si operi con la massima trasparenza.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda come nella riunione dell'Ufficio di presidenza della scorsa settimana era stata evidenziata l'imminente scadenza del termine e, quindi, era stata programmata la votazione sulla proposta di parere nella seduta odierna. Né in quella occasione, né successivamente erano state avanzate richieste di rinvio che, come in altre situazioni, sarebbero state certamente valutate con il consueto spirito costruttivo. A suo avviso, pertanto, fermo restando eventuali difformi valutazioni da parte del presidente Cappellacci o del rappresentante del Governo — che, ricorda, deve comunque acconsentire ad un eventuale slittamento del termine per l'espressione del parere parlamentare — non vi sono le condizioni per accogliere la richiesta.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente della XII Commissione*, fa presente che quanto affermato dal presidente Maschio vale anche per la XII Commissione, ricordando in pro-

posito che, in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della medesima Commissione, era stato esplicitato che nella settimana in corso si sarebbe proceduto alla deliberazione del parere sul provvedimento in esame. Ribadendo, in via generale, la disponibilità della presidenza a rinviare la deliberazione finale, laddove possibile, al fine di permettere lo svolgimento di ulteriori approfondimenti, ritiene tuttavia che la scadenza del 20 maggio sia troppo ravvicinata per poter prendere in considerazione l'ipotesi di un rinvio.

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI rileva come in termini generali il Governo sia sempre sensibile alle richieste istruttorie da parte delle Commissioni parlamentari ma che, in questo caso, non sembra esservi una reale esigenza di posticipare il termine per la ricezione del parere.

Federico GIANASSI (PD-IDP) prende atto della indisponibilità ad accogliere la sua richiesta ricordando come in occasione dell'espressione di un parere da parte della Commissione Giustizia sui magistrati fuori ruolo, a causa delle divisioni nelle forze di maggioranza, si è rinviata la deliberazione di oltre due mesi. Evidenzia inoltre come in numerose occasioni le forze di opposizione abbiano rimarcato la necessità che la proposta di parere del relatore fosse depositata con congruo anticipo rispetto al momento del voto al fine di consentire alle minoranze di poter presentare una proposta di parere alternativo. Anche in questo caso ciò non si è verificato.

Ciro MASCHIO, *presidente*, assicura che si adopererà in tal senso per il futuro.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi. Atto n. 149.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che:

il provvedimento in esame, in attuazione della delega prevista dalla legge di delegazione europea (articolo 2 della legge n. 15 del 2024), provvede all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1259/2013 delle norme sanzionatorie previsto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990;

esso trova la sua ragion d'essere nella circostanza che il citato regolamento (UE) n. 1259 del 2013 ha introdotto un'ulteriore categoria di precursori di droghe – la categoria 4 – nella quale rientrano le sostanze relative a medicinali per uso umano e veterinario contenenti efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa.

Per tale categoria si introduce l'obbligo di autorizzazione da parte dei singoli Stati membri all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea; conseguentemente, nell'ordinamento interno si intende introdurre una disciplina sanzionatoria in relazione alla predetta categoria 4, a garanzia del rispetto dell'obbligo di autorizzazione anzidetto;

l'articolo 1 estende la disciplina e le sanzioni previste dall'articolo 70 del citato testo unico stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990) per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4;

l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria;

preso atto dei rilievi espressi dalla V Commissione Bilancio nella seduta del 7 maggio 2024,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 1573 d'iniziativa popolare, C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1310 Mollicone e C. 1617 Foti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	18

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 16.10.

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 1573 d'iniziativa popolare, C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1310 Mollicone e C. 1617 Foti.

(*Seguito esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 aprile 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che sono state presentate 192 proposte emendative (*vedi allegato*) al testo della proposta di legge C. 1573. Avverte altresì che il fascicolo degli emendamenti è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna.

Con riguardo ai profili di ammissibilità ricorda che l'articolo 89, comma 1, del Regolamento, riserva al presidente il com-

pito di dichiarare inammissibili gli emendamenti e articoli aggiuntivi che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione.

Alla luce dei suddetti criteri del richiamato articolo 89 del Regolamento, le presidenze ritengono inammissibili le seguenti proposte emendative:

Scotto 2.01, che introduce disposizioni in merito alla determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati e dei datori di lavoro;

Roggiani 5.01, che interviene sulla disciplina della partecipazione nel collegio di direzione di aziende o enti del Servizio sanitario regionale delle associazioni di pazienti e volontari in qualunque forma costituiti;

Faraone 6.01, volto ad introdurre il Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto che il presidente Rizzetto, nel pieno dell'esame delle proposte di legge in titolo, abbia organizzato una conferenza stampa alla Camera dei deputati per il 21 maggio prossimo sul tema della partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa, peraltro, senza coinvolgere gli altri gruppi. Ritiene che il comportamento del presidente Rizzetto, che appare propagandistico in vista delle imminenti elezioni europee e che denota una interpretazione strumentale e politica del suo ruolo, rappresenta una scortesia istituzionale, tenuto conto peraltro che sulle

proposte di legge in oggetto deve ancora iniziare l'esame delle proposte emendative.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta alla deputata Barzotti, dopo aver ricordato che la campagna elettorale è iniziata da diversi mesi, fa presente di aver invitato all'evento sopra richiamato tutti i componenti della Commissione, dichiarando di essere libero, come qualsiasi altro parlamentare, di organizzare un incontro con gli organi di stampa sugli argomenti ritenuti di maggiore interesse politico.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 1573 d'iniziativa popolare, C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1310 Mollicone e C. 1617 Foti.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge introduce l'obbligo della contrattazione sull'organizzazione del lavoro ai fini della partecipazione gestionale, di sicurezza, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai risultati e alla proprietà delle aziende, in attuazione dell'articolo 39, 46 e 47 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale. Introduce altresì norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità sociale ed ambientale delle imprese.

1.4. Soumahoro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina la collaborazione dei lavoratori alla gestione e all'organizzazione delle aziende, in attuazione del principio recato dall'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale. Introduce altresì norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.

1.5. Mari.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: La presente legge disciplina aggiungere le seguenti: attraverso una riduzione delle aliquote di imposta.

1.2. Faraone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: disciplina la con le seguenti: disciplina le modalità e i limiti dell'esercizio del diritto alla.

1.12. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: partecipazione con la seguente: collaborazione.

1.7. Mari.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: gestionale, inserire le seguenti: economica e.

1.19. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: finanziaria.

1.8. Mari.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: lavoratori inserire la seguente: subordinati.

1.15. Tucci, Fenu, Aiello, Carotenuto, Barzotti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ai risultati e alla proprietà delle aziende,.

1.11. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ai risultati e alla proprietà.

1.6. Mari.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ai risultati e.

1.10. Mari.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai risultati e con le seguenti: ai profitti e ai risultati nonché.

1.13. Aiello, Fenu, Carotenuto, Tucci, Barzotti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e alla proprietà.

1.9. Mari.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle aziende con le seguenti: delle grandi imprese, come definite dalla direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013.

1.18. Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Giaccione, Nisini, Caparvi, Giagoni.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle aziende, aggiungere le seguenti: e individua le forme di promozione e incentivazione,.

1.17. Fenu, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: proprietà delle aziende, aggiungere le seguenti: nonché il diritto dei medesimi lavoratori all'informazione e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento agli articoli 21 e 22 della Carta

sociale europea, resa esecutiva dalla legge 9 febbraio 1999, n. 30, in materia di diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione.

1.14. Carotenuto, Fenu, Aiello, Tucci, Barzotti.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , al fine di rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, preservare e incrementare i livelli occupazionali e valorizzare economicamente e socialmente il lavoro.

1.16. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: norme finalizzate, inserire le seguenti: alla riduzione, all'interno delle medesime imprese, del rapporto tra il trattamento economico complessivo degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo, nonché.

1.3. Faraone.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: partecipazione con la seguente: collaborazione.

2.2. Mari.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

* **2.3.** Mari.

* **2.7.** Scotto, Gribaudo, Sarracino.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ai risultati dell'impresa, aggiungere le seguenti: attraverso il ricorso ai premi di risultato e forme di partecipazione agli utili dell'impresa.

2.10. Fenu, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: partecipazione con la seguente: collaborazione.

2.4. Mari.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: partecipazione consultiva con le seguenti: collaborazione consultiva. Conseguentemente alla medesima lettera d) sostituire le parole: La partecipazione con le seguenti: La collaborazione.

2.5. Mari.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: , in particolare in merito alle decisioni che potrebbero pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei lavoratori e incidere sulla situazione del lavoro nell'impresa.

2.9. Carotenuto, Fenu, Aiello, Tucci, Barzotti.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) « informazione dei lavoratori »: il diritto dei lavoratori di essere regolarmente o tempestivamente informati, in maniera comprensibile, in merito alla situazione economica e finanziaria dell'impresa, fatto salvo il diniego di divulgazione di informazioni suscettibili di recare pregiudizio commerciale all'impresa;

2.8. Aiello, Fenu, Carotenuto, Tucci, Barzotti.

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

f) « contratti collettivi »: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ovvero maggiormente rappresentative sul piano territoriale o aziendale.

2.1. Soumahoro.

Al comma 1 sopprimere la lettera g).

* **2.6.** Mari.

* **2.11.** Tucci, Fenu, Aiello, Carotenuto, Barzotti.

Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) « enti bilaterali »: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2.12. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.

(Rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati e dei datori di lavoro)

1. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle lavoratrici privati è determinata dalla media tra il dato associativo, calcolato sulla base del numero effettivo di iscrizioni alla singola organizzazione, e il dato elettorale della medesima.

2. La rappresentatività delle organizzazioni datoriali dei privati a livello nazionale è determinata dalla media tra il numero delle imprese affiliate e il dato della manodopera utilizzata dalle stesse, e la diffusione delle stesse nel territorio nazionale.

Art. 2-ter.

(Misurazione del dato associativo delle associazioni sindacali dei lavoratori privati)

1. I datori di lavoro privati ricevono le comunicazioni relative alle deleghe per il versamento dei contributi associativi dei lavoratori iscritti a organizzazioni sindacali.

2. Ai fini dell'accertamento della rappresentatività sindacale, il contributo associativo non può essere inferiore al valore eventualmente stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

3. Ai fini della misurazione del dato associativo, la revoca della delega è comunicata in forma scritta al datore di lavoro e acquista efficacia dal mese successivo a quello della comunicazione.

4. Il numero delle deleghe è rilevato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attraverso un'apposita sezione della denuncia aziendale nel sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti, cosiddetto «flusso UNIEMENS».

5. Il dato associativo riferito a ciascuna organizzazione sindacale è calcolato dall'INPS, con riferimento a ciascun anno civile, dividendo per dodici il numero complessivo delle rilevazioni mensili delle deleghe relative ai contributi associativi ed è comunicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le organizzazioni sindacali, oltre a quanto previsto al comma 5, possono comunicare al CNEL i dati relativi agli iscritti non certificati dall'INPS che siano comunque certificabili da altro soggetto terzo.

Art. 2-*quater*.

(Misurazione del dato elettorale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati)

1. Il dato elettorale è misurato mediante la rilevazione dei risultati conseguiti dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie costituite in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro o degli accordi interconfederali e comunicato all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

2. Le deleghe relative ai contributi associativi nelle unità produttive aventi i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20

maggio 1970, n. 300, nelle quali non è costituita una rappresentanza sindacale unitaria, sono computate, oltre che per la misurazione del dato associativo ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, anche ai fini della misurazione del dato elettorale.

3. I risultati delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie sono comunicati al CNEL secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 2, comma 5.

4. Ai fini della misurazione del dato elettorale si considera la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie sul totale dei votanti nelle medesime elezioni.

5. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie devono svolgersi ogni tre anni.

Art. 2-*quinquies*.

(Accertamento della rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori privati)

1. Il CNEL accerta la rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

2. A livello nazionale sono considerate rappresentative le organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno nella categoria o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale, misurati ai sensi degli articoli 2 e 3. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 2, comma 5, sono stabilite le categorie e le aree contrattuali e le modalità di comunicazione al CNEL delle informazioni relative ai contratti collettivi vigenti, rilevate attraverso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

3. Il CNEL, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce la rilevazione, pubblica nel proprio sito *internet* istituzionale i dati relativi alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali suddivisi per categoria e area contrattuale, nonché i dati relativi alla rappresentatività delle confederazioni sindacali ottenuti sommando i dati relativi alle organizzazioni ad esse aderenti. Nel mede-

simo sito *internet* istituzionale sono altresì pubblicati i dati associativi ed elettorali suddivisi anche su base territoriale.

Art. 2-*sexies*.

(Parametri di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro privati)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro privati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale individuano i parametri per l'accertamento della loro rappresentatività a livello nazionale.

2. In mancanza degli accordi di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati i criteri di rappresentatività sulla base del rapporto tra il numero delle imprese associate e del personale impiegato presso le stesse, nonché della diffusione territoriale delle imprese stesse.

2.01. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza)

1. Nelle imprese con più di 300 dipendenti, esercitate in forma di società per azione o società europea, delle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile è obbligatoria la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza per una quota non inferiore ad un quinto dei componenti del consiglio stesso o alla diversa superiore quota prevista dai contratti collettivi.

2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza nonché in egual numero di supplenti è effettuata dalla rappresentanza sindacale unitaria operante nell'impresa o, in mancanza, dalle rappresentanze sindacali aziendali in accordo tra loro ovvero sulla base di specifica designazione elettorale, fermi i requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del Consiglio nonché delle previsioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del decimo comma dell'articolo 2409-*duodecies* del codice civile.

3. Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono a piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 7 della presente legge.

Conseguentemente, sostituire gli articoli 4 e 5 con i seguenti:

Art. 4.

(Partecipazione al consiglio di amministrazione)

1. Nelle società che adottano il sistema monistico di cui all'articolo 2409-*octiesdecies* del codice civile ovvero sono disciplinate secondo il modello tradizionale di cui all'articolo 2325 del codice civile i contratti collettivi possono prevedere la presenza di uno o più amministratori in rappresentanza degli interessi dei lavoratori dipendenti in misura, comunque, non inferiore ad un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, salva diversa superiore quota stabilita dai contratti collettivi.

2. Gli amministratori di cui al comma 1 e relativi supplenti sono individuati dalla rappresentanza sindacale unitaria operante nell'impresa o in sua mancanza dalle rappresentanze sindacali aziendali in accordo tra loro ovvero sulla base di designazione elettiva.

3. Gli amministratori di cui al comma 1, oltre a disporre del diritto di voto al pari degli altri membri, possono disporre la temporanea sospensione di delibere di straordinaria amministrazione che coinvolgano la struttura organizzativa e produttiva

dell'impresa e il suo assetto occupazionale. Il periodo di sospensione non può essere comunque superiore a mesi tre entro i quali dovranno essere espletati idonei confronti sindacali.

4. Gli amministratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.

5. Gli amministratori che siano anche dipendenti della società hanno diritto a permessi retribuiti per la preparazione e la partecipazione alle riunioni del consiglio in misura determinata dalla contrattazione collettiva.

Art. 5.

(Disciplina della partecipazione nelle società a partecipazione pubblica)

1. Le società a partecipazione pubblica, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono prevedere la presenza di uno o più amministratori in rappresentanza degli interessi dei lavoratori dipendenti in misura, comunque, non inferiore ad un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, salva diversa superiore quota stabilita dai contratti collettivi.

2. Gli amministratori di cui al comma 1 e relativi supplenti sono individuati dalla rappresentanza sindacale unitaria operante nell'impresa o in sua mancanza dalle rappresentanze sindacali aziendali in accordo tra loro ovvero sulla base di designazione elettiva.

3. Gli amministratori di cui al comma 1, oltre a disporre del diritto di voto al pari degli altri membri, possono disporre la temporanea sospensione di delibere di straordinaria amministrazione che coinvolgano la struttura organizzativa e produttiva dell'impresa e il suo assetto occupazionale. Il periodo di sospensione non può essere

comunque superiore a mesi tre entro i quali dovranno essere espletati idonei confronti sindacali.

3.8. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 2409-*duodecies*, primo comma, del codice civile, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Almeno un terzo dei componenti è espressione dei lavoratori dell'impresa, designati con metodo elettorale. ».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

3.9. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere le seguenti parole:* A decorrere dal 1° gennaio 2025 e *sostituire le parole:* possono prevedere *con le seguenti:* devono prevedere;

b) *al comma 3 sostituire le parole:* può essere prevista *con le seguenti:* deve essere prevista.

3.15. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1 sostituire le parole: i contratti collettivi possono prevedere *con le seguenti:* gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, e *sopprimere le seguenti parole:* per una quota non inferiore a un quinto dei componenti del consiglio stesso.

3.16. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

Al comma 1, sostituire le parole: la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti *con le seguenti:* la partecipa-

zione di rappresentanti eletti con voto segreto dai lavoratori dipendenti.

3.12. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1 sostituire le parole: di rappresentanti dei con le seguenti: di rappresentanti dei lavoratori eletti con voto segreto dai.

3.3. Mari.

Al comma 1 dopo le parole: dipendenti nel consiglio inserire le seguenti: di gestione, ovvero nel consiglio.

3.1. Soumahoro.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di gestione, ovvero nel consiglio di sorveglianza, nonché di un eguale numero di supplenti, è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché dalle disposizioni previste dagli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile.

3.2. Soumahoro.

Al comma 2, sostituire le parole: è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi con le seguenti: è regolata nell'ambito degli accordi che regolano le elezioni delle RSU recepiti nei CCNL.

3.13. Aiello, Fenu, Carotenuto, Tucci, Barzotti.

Al comma 2 sostituire le parole: sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi con le seguenti: nell'ambito degli accordi che regolano le elezioni delle RSU recepiti nei CCNL.

3.4. Mari.

Sopprimere i commi 3 e 4.

* **3.5.** Mari.

* **3.14.** Carotenuto, Fenu, Aiello, Tucci, Barzotti.

Sopprimere il comma 3.

3.6. Mari.

Sopprimere il comma 4.

3.7. Mari.

Sopprimere il comma 5.

* **3.10.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

* **3.11.** Volpi.

* **3.17.** Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4.3.** Mari.

* **4.7.** Tucci, Fenu, Aiello, Carotenuto, Barzotti.

Al comma 1, sostituire le parole: i contratti collettivi possono prevedere con le seguenti: gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi,.

4.9. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

Al comma 1, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere.

4.8. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, dopo le parole: possono prevedere aggiungere le seguenti: , nelle società che occupano più di 50 dipendenti.

4.10. Giaccone, Bagnai, Gusmeroli, Centemero, Nisini, Caparvi, Giagoni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: al consiglio di amministrazione e, altresì, e la seguente parola: amministratori;

b) ai commi da 2 a 4 sostituire, ovunque ricorrono, le parole: Gli amministratori con le seguenti: I rappresentanti;

c) al comma 4, sostituire le parole: del consiglio con le seguenti: del comitato;

d) al comma 5, sopprimere le parole: nel consiglio di amministrazione o.

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: al consiglio di amministrazione con le seguenti: al comitato per il controllo.

4.6. Fenu, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 2, sostituire le parole: sulla base delle procedure con le seguenti: con procedura elettorale, sulla base delle modalità.

4.4. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarra-
cino.

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: o decentrata ovvero dagli accordi aziendali.

4.1. Faraone.

Al comma 5, sostituire le parole: accedono ai meccanismi premiali di cui all'articolo 19 con le seguenti: in deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno diritto all'applicazione di un'aliquota agevolata dell'imposta

sui redditi delle società (IRES) pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria.

4.2. Faraone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. Gli amministratori designati ai sensi dei commi 1 e 2 non possono assumere incarichi direttivi amministrativi o gestionali, anche nella forma di consulenza, qualora non già ricoperti nella medesima impresa, entro il termine di tre anni dalla cessazione del mandato.

4.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarra-
cino.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* **5.1.** Mari.

* **5.4.** Carotenuto, Fenu, Aiello, Barzotti,
Tucci.

* **5.6.** Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Giac-
cone, Caparvi, Nisini, Giagoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle società a partecipazione pubblica, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione pubblica, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo.

5.3. Aiello, Fenu, Barzotti, Carotenuto,
Tucci.

Al comma 1, sostituire le parole: a partecipazione pubblica, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera n), con le seguenti: a

controllo pubblico, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*).

5.2. Volpi.

Al comma 1, sostituire la parola: devono con la seguente: possono.

5.5. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Disciplina della partecipazione di associazioni nelle strutture sanitarie)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nella composizione del collegio di direzione di cui al periodo precedente, le regioni garantiscono la partecipazione delle associazioni dei pazienti e dei volontari in qualunque forma costituiti legalmente riconosciute dall'ente medesimo. ».

2. Nelle strutture sanitarie private gli statuti possono prevedere la partecipazione negli organi gestionali delle associazioni dei pazienti e dei volontari in qualunque forma costituiti legalmente riconosciute dall'ente medesimo. La partecipazione dei rappresentanti avviene sulla base delle procedure definite dagli accordi stipulati tra le medesime strutture sanitarie e le associazioni interessate le quali individuano collegialmente uno o più rappresentanti.

5.01. Roggiani.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.3. Mari.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dal 2025, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, per i premi e le somme erogate ai sensi

dell'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 10.000 euro lordi.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Detassazione dei premi di risultato e distribuzione degli utili).

6.7. Fenu, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1 sostituire le parole: all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 con le seguenti: alla presente legge.

6.2. Soumahoro.

Sopprimere il comma 3.

6.4. Guerra, Scotto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Non concorrono altresì a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 1.

6.8. Fenu, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle somme ero-

gate, nel limite dei 10.000 euro lordi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142.

* **6.6.** Volpi.

* **6.9.** Bagnai, Gusmeroli, Centemero, Giaccone, Caparvi, Nisini, Giagoni.

* **6.5.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese.

6.1. Faraone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia e declinare la partecipazione agli utili dei lavoratori anche in termini di *welfare* aziendale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al sessantacinque per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro o dai datori di lavoro a tal fine convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi e di ludoteche destinati prioritariamente ai figli dei lavoratori. I servizi di cui al periodo precedente sono resi nei locali dove viene svolta in misura prevalente la prestazione lavorativa, ovvero nel raggio di 2.000 metri dalla stessa. I medesimi servizi sono resi per almeno due ore ulteriori rispetto all'orario previsto da-

gli asili nido e dalle scuole dell'infanzia presenti a livello locale.

2. Accedono al Fondo i datori di lavoro che aderiscono ai contratti collettivi di primo e secondo livello che includano i servizi di cui al comma 1, stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Accedono al Fondo, altresì, il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni con altri datori di lavoro e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un quinto dei lavoratori impiegati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzional-

mente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti.

6.01. Faraone.

ART. 7.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 8 e 9.

7.8. Scotto, Fossi, Sarracino.

Sopprimerlo.

7.5. Mari.

Al comma 1, sostituire le parole: i contratti collettivi possono prevedere con le seguenti: gli statuti possono prevedere, qualora disciplinato dai contratti collettivi.

7.9. Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

Al comma 1, dopo le parole: l'accesso dei lavoratori, aggiungere le seguenti: dipendenti della medesima impresa.

7.6. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso a tale partecipazione può essere previsto in maniera diretta ovvero mediante la costituzione di apposite società di investimento, fondazioni o associazioni, alle quali i dipendenti possono partecipare.

7.1. Faraone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.

7.2. Faraone.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I piani di partecipazione finanziaria sono contenuti in apposito documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce ciascun piano, ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi aggiuntivi a eccezione delle imposte di bollo. I piani hanno forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 dell'articolo 6 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei dipendenti. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni dei piani medesimi.

3-ter. I contratti collettivi possono prevedere che una quota della retribuzione di ciascun dipendente dell'impresa, previo suo consenso, nella misura massima del 20 per cento, anche destinata a maturare da un dato tempo futuro, sia costituita da partecipazioni azionarie o da quote di capitale, ovvero da diritti di opzione sulle stesse, attribuite a tutti una società di investimento alla quale i dipendenti hanno diritto di partecipare.

7.3. Faraone.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla risoluzione del rapporto di lavoro si provvede, comunque, al rimborso dei titoli posseduti dal lavoratore.

7.7. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alle deliberazioni di aumento di capitale finalizzate a consentire la parteci-

pazione dei dipendenti al capitale dell'impresa non si applicano le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile.

7.4. Faraone.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, commi 2, lettera g), e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche alle azioni e agli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti.

7.10. Faraone.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Disciplina fiscale applicabile alle imprese che adottano un piano per la partecipazione alla ripartizione degli utili)

1. Le imprese che adottano un piano per la partecipazione alla ripartizione degli utili di cui all'articolo 4 possono dedurre a fini fiscali le somme erogate ai lavoratori in forza del medesimo piano, in misura comunque non superiore al 20 per cento del reddito d'impresa imponibile originario.

2. Alle somme erogate al lavoratore in applicazione del piano per la partecipazione alla ripartizione degli utili di cui all'articolo 4, anche se basato su criteri di distribuzione relativi ai risultati raggiunti, si applica la disposizione prevista dall'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7.01. Faraone.

ART. 8.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.

8.6. Tucci, Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Sopprimerlo.

8.2. Mari.

Al comma 1, dopo le parole: accordo di affidamento fiduciario aggiungere le seguenti: , in forma scritta a pena di nullità dell'accordo medesimo,.

8.3. Fenu, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: I requisiti dell'accordo di affidamento fiduciario sono: con le seguenti: Oltre alla forma scritta, l'accordo di affidamento fiduciario deve prevedere, a pena di nullità:.

8.4. Fenu, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In tutti casi di modifica del contenuto dell'accordo di affidamento fiduciario di cui al precedente comma 3 è necessaria la forma scritta dell'accordo di modifica. L'affidatario ha altresì l'obbligo di acquisire con atto scritto l'assenso o il diniego al conferimento delle quote azionarie in ogni caso di applicazione della lettera d) del precedente comma 3.

8.5. Fenu, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: , cosiddetti voting trust.

8.1. Faraone.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9.1. Mari.

ART. 10.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Nelle imprese che contano più di 100 dipendenti sono costituite, su richiesta della parte datoriale o delle rappresentanze sindacali elettive o associative in esse operanti, Commissioni paritetiche a livello aziendale e dei lavoratori, finalizzate a definire piani di miglioramento e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e della organizzazione del lavoro, nonché piani di eliminazione di eventuali criticità riscontrate e lamentate dai prestatori di lavoro con riguardo ai medesimi ambiti tematici. La Direzione aziendale è tenuta a convocare la riunione della commissione paritetica entro sette giorni dalla richiesta proveniente dai rappresentanti datoriali o da quelli dei lavoratori. La mancata convocazione senza giustificato motivo costituisce comportamento antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. I contratti collettivi possono prevedere specifiche modalità di funzionamento della commissione paritetica e le caratteristiche dei piani di cui al comma 1, con particolare riguardo all'analisi del contesto iniziale, agli investimenti tecnologici, alle modifiche organizzative e ai risultati attesi.

10.5. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché piani di accrescimento, consolidamento e acquisizione delle competenze dei lavoratori.

10.7. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I materiali prodotti dalle commissioni paritetiche sono forniti alle Parti per il confronto negoziale sul premio di risultato e per le sue verifiche periodiche.

*** 10.9.** Carotenuto, Fenu, Aiello, Barzotti, Tucci.

*** 10.2.** Mari.

Al comma 2, dopo le parole: devono riportare *aggiungere le seguenti:* almeno tre dei seguenti contenuti, ulteriormente integrabili dalla contrattazione aziendale.

10.11. Caparvi, Giaccone, Nisini, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2:*

1) *alle parole:* investimenti tecnologici *premettere la seguente:* eventuali;

2) *dopo le parole:* e innovazione; *aggiungere le seguenti:* il monitoraggio e la valutazione congiunta dei risultati ottenuti;

b) *al comma 4, dopo le parole:* articolo 19 *aggiungere le seguenti:* , comma 3.

c) *sostituire la rubrica con la seguente:* (Piani di miglioramento e di innovazione).

10.12. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

Al comma 2, dopo le parole: le misure di sostegno ai lavoratori *aggiungere le seguenti:* , con particolare riguardo alla formazione.

10.8. Aiello, Fenu, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Sopprimere i commi 3 e 4.

*** 10.6.** Scotto, Fossi, Sarracino.

*** 10.10.** Tucci, Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Sopprimere il comma 3.

10.3. Mari.

Sopprimere il comma 4.

10.4. Mari.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: possono altresì prevedere con le seguenti: devono altresì prevedere;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere;

al comma 4, sostituire le parole: possono prevedere con le seguenti: devono prevedere.

11.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 4 sostituire le parole: il sistema della bilateralità con le seguenti: gli enti bilaterali.

11.5. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

Sopprimere il comma 4.

* **11.1.** Mari.

* **11.2.** Scotto, Fossi, Sarracino.

* **11.3.** Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al titolo del Capo IV sostituire la parola: Partecipazione con la seguente: Collaborazione.

11.6. Mari.

ART. 12.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

1) *all'articolo 13 sopprimere il comma 1;*

2) *sopprimere l'articolo 14;*

3) *all'articolo 21 sopprimere il comma 5.*

12.19. Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto dei lavoratori all'informazione ed alla consultazione in seno all'impresa, i lavoratori o i relativi rappresentanti, in conformità con quanto previsto dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva, hanno diritto ad essere regolarmente o tempestivamente informati, in maniera comprensibile, della situazione economica e finanziaria dell'impresa e sulle decisioni che potrebbero pregiudicare sostanzialmente gli interessi dei lavoratori, in particolare quelle che potrebbero avere conseguenze sulla situazione del lavoro nell'impresa.

Conseguentemente:

1) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per le finalità di cui al comma 01, nell'ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore hanno diritto di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali almeno una volta all'anno.;

2) *al comma 2, lettera b), dopo le parole: piani industriali aggiungere le seguenti: , sulle decisioni relative all'alienazione o cessione, in tutto o in parte, del-*

l'azienda o che comportano il trasferimento all'estero di tutto o parte della produzione;

3) *sostituire la rubrica con la seguente: (Diritto di informazione dei lavoratori e procedure di consultazione preventiva e obbligatoria).*

12.16. Aiello, Fenu, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, sostituire le parole: previsto dalla legge o con le seguenti: previsto dalla legge e.

12.1. Faraone.

Al comma 1, sostituire le parole: o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore con le seguenti: congiuntamente alle organizzazioni sindacali territoriali o nazionali.

* **12.6.** Mari.

* **12.10.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

* **12.17.** Carotenuto, Fenu, Aiello, Barzotti, Tucci.

Al comma 1, sostituire le parole: le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore con le seguenti: le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, espressione di associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Conseguentemente, al comma 2:

1) *alla lettera c), sostituire le parole: sistemi decisionali e di monitoraggio con le seguenti: sistemi decisionali o di monitoraggio;*

2) *alla medesima lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche basati su algoritmi e, comunque, sul ricorso all'intelligenza artificiale;*

3) *alla lettera d), sostituire la parola: piani con la seguente: azioni;*

4) *alla lettera e), dopo le parole: parità di genere inserire le seguenti: e della salute e sicurezza sul lavoro.*

12.20. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: territoriali degli enti.

Conseguentemente:

1) *al medesimo comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: su iniziativa del datore di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 14, o su loro iniziativa quando ravvisino la necessità di una specifica informazione e consultazione sugli argomenti contenuti nel comma 2 del presente articolo;*

2) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. La violazione del diritto di informazione e consultazione tramite la commissione paritetica di cui al comma 1 o tramite diverse procedure e modalità previste dai contratti collettivi di cui al comma 2 costituiscono comportamento antisindacale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.;

3) *all'articolo 14, sopprimere i commi 2 e 3;*

4) *all'articolo 14, comma 5, sopprimere le parole: al Garante di cui all'articolo 21 una comunicazione sull'avvenuto espletamento delle procedure previste dalla presente legge. Trasmettono altresì annualmente;*

5) *all'articolo 14, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. In caso di richiesta da parte dei rappresentanti dei lavoratori di convocazione delle commissioni paritetiche su una o più delle specifiche tematiche di cui al comma 2 dell'articolo 12, il datore di lavoro procede alla convocazione entro i 10 giorni successivi e la consultazione viene svolta

nei successivi 10 giorni, salvo proroghe concordate tra le parti.

12.8. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Al comma 1, dopo le parole: degli enti bilaterali di settore *inserire le seguenti:* anche congiuntamente alle associazioni sindacali territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

12.12. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Al comma 2, alinea, secondo periodo, sostituire la parola: almeno con *le seguenti:* sui seguenti aspetti.

12.2. Faraone.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sulla situazione economica produttiva della stessa.

12.3. Faraone.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sui cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e del funzionamento delle unità produttive.

12.4. Faraone.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: dell'unità produttiva, *aggiungere le seguenti:* sulle misure in materia di licenziamenti collettivi e di trasferimento d'azienda,.

12.11. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. I documenti informativi fatti pervenire alle rappresentanze sindacali ai sensi del comma 2 devono essere diffusi per conoscenza anche tra il personale aziendale nelle forme ritenute più opportune,

concordate tra l'azienda e le stesse rappresentanze sindacali.

2-ter. Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui al comma 1, il calcolo è basato sul numero medio ponderato mensile di lavoratori impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro o con contratto di apprendistato sono computati nella misura del numero medio ponderato mensile della metà dei dipendenti interessati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato sono computati per intero. Sono esclusi dal computo i lavoratori in prova o a domicilio.

12.13. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La mancata comunicazione delle scelte sulle materie di cui al comma 2 comporta la nullità dei corrispondenti atti deliberati dagli organi aziendali e costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

12.15. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La mancata comunicazione delle scelte sulle materie di cui al comma 2 comporta la nullità dei corrispondenti atti deliberati dagli organi aziendali.

12.14. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La violazione del diritto di informazione e consultazione tramite la commissione paritetica di cui al comma 1 o tramite diverse procedure e modalità previste dai contratti collettivi di cui al primo comma costituiscono comportamento anti-

sindacale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

12.9. Guerra, Scotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. L'impresa interpella le rappresentanze dei lavoratori, anche su loro richiesta, circa l'opportunità di introdurre innovazioni o nuovi *standard* di lavoro volti a migliorare l'organizzazione e i processi produttivi.

12.5. Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Nel caso di consultazione su gli argomenti di competenza negoziale, le commissioni paritetiche forniscono materiali ed elementi utili al tavolo contrattuale.

12.18. Tucci, Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. In riferimento gli argomenti di competenza negoziale la commissione paritetica di cui al presente articolo fornisce elementi utili al tavolo contrattuale.

12.7. Mari.

ART. 13.

Al comma 1, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti: , in quanto compatibili,

13.1. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.

ART. 14.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La commissione può essere attivata anche su richiesta sindacale.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o dalla richiesta sindacale;

sopprimere i commi da 2 a 6;

al comma 7, sostituire le parole: le aziende possono dare avvio alla definizione congiunta, nell'ambito delle commissioni paritetiche, di piani di miglioramento e innovazione, secondo quanto previsto dall'articolo 10 con le seguenti: si attiva il tavolo negoziale per le materie di competenza contrattuale.

14.15. Aiello, Fenu, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La commissione può essere attivata anche su richiesta sindacale.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o dalla richiesta.

14.1. Mari.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La commissione può essere attivata anche su richiesta sindacale.

14.2. Mari.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o dalla richiesta.

14.3. Mari.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

* **14.4.** Mari.

* **14.13.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Sopprimere i commi da 2 a 6.

** **14.14.** Scotto, Fossi, Sarracino.

** **14.5.** Mari.

Sopprimere il comma 2.

14.6. Mari.

Sopprimere il comma 3.

14.7. Mari.

Sopprimere il comma 4.

14.8. Mari.

Sopprimere il comma 5.

14.9. Mari.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. In caso di richiesta di convocazione delle commissioni paritetiche da parte dei rappresentanti dei lavoratori su una o più delle tematiche di cui all'articolo 12, comma 2, il datore di lavoro procede alla convocazione entro i cinque giorni successivi e la consultazione viene svolta nei successivi 10 giorni, salvo proroghe concordate tra le parti.

14.16. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

Sopprimere il comma 6.

14.10. Mari.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al termine della procedura di consultazione, con riferimento ai temi ivi discussi, si attiva il tavolo negoziale per le materie di competenza contrattuale.

14.11. Mari.

Al comma 7, sostituire le parole: possono dare avvio con la seguente: avviano.

14.12. Mari.

ART. 15.

Sopprimerlo.

15.3. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le commissioni paritetiche di consultazione sono preliminari all'attivazione dei tavoli negoziali.

* **15.2.** Carotenuto, Fenu, Aiello, Barzotti, Tucci.

* **15.1.** Mari.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Applicabilità alle società cooperative)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 15 non si applicano alle società cooperative. Alle società cooperative che applicano la legge 3 aprile 2001, n. 142, ferma l'applicazione dell'articolo 19, non si applicano gli articoli 3 e 4.

* **16.01.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

* **16.02.** Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

ART. 17.

Al comma 1, sopprimere le parole: non inferiore a 24 ore annue,.

17.1. Faraone.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. I costi dei corsi di formazione di cui al comma 1 sono sostenuti dall'impresa.

Nelle imprese che occupano meno di dieci dipendenti i costi possono essere sostenuti dagli enti bilaterali.

17.3. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

Al comma 3, dopo le parole: rappresentanza dei lavoratori inserire le seguenti: e dei datori di lavoro.

17.2. Soumahoro.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18.3. Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

Al comma 2, sostituire le parole: dai contratti collettivi nazionali con le seguenti: dalla contrattazione collettiva o decentrata ovvero dagli accordi aziendali.

18.1. Faraone.

Al comma 2, sostituire la parola: nazionali con le seguenti: applicati in azienda.

18.2. Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

ART. 19.

Sopprimerlo.

19.1. Mari.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

19.2. Guerra, Scotto.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai titoli e agli strumenti emessi dalle società cooperative, compatibilmente alla natura dello strumento stesso.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: del comma 2 con le seguenti: dei commi 2 e 2-bis.

19.3. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai titoli e agli strumenti emessi dalle società cooperative, compatibilmente alla natura dello strumento stesso. Il decreto di cui al comma 3 ne disciplina le modalità attuative.

19.5. Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

Al comma 4, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 1 e 3

19.6. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.

5-ter. Il rapporto di cui al comma 5-bis stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

5-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organiz-

zazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative dei commi 5-*bis* e 5-*ter*, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 5-*bis*.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: fiscali inserire le seguenti: ed economiche.

19.4. Carotenuto, Fenu, Aiello, Barzotti, Tucci.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per la riduzione del divario tra le remunerazioni degli amministratori e le retribuzioni dei lavoratori dell'impresa)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le medie e grandi imprese che stabiliscono un rapporto non superiore a venticinque tra la remunerazione complessiva degli amministratori ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo hanno diritto all'applicazione di un'aliquota agevolata dell'IRES pari al 95 per cento dell'aliquota ordinaria.

2. All'impresa che abbia stabilito il rapporto di cui al comma 1 e abbia, altresì, proceduto alla nomina di cui all'articolo 2 si applica l'aliquota agevolata dell'IRES pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria.

3. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione, per l'intera durata del mandato dell'organo di amministrazione, tra l'eventuale incremento della remunerazione massima degli amministratori, comprensiva di ogni attribuzione, e quello dell'ammontare complessivo delle retribuzioni percepite dai lavoratori dell'impresa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*

e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce altresì le modalità per la verifica della permanenza del requisito di cui al comma 1 e della correlazione di cui al comma 3, anche ai fini della perdita del beneficio fiscale previsto dal presente articolo.

19.01. Faraone.

ART. 20.

Sopprimerlo.

* **20.9.** Mari.

* **20.10.** Tucci, Fenu, Aiello, Barzotti, Carotenuto.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 20.

(Istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Commissione permanente nazionale per la partecipazione dei lavoratori)

1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente:

« Art. 17-*bis*.

(Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione permanente nazionale per la partecipazione dei lavoratori.

2. La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i membri della Commissione.

4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti della Commissione.

5. La Commissione nazionale permanente:

a) si pronuncia su eventuali controverse interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;

b) indica eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali, relazionando al Garante di cui all'articolo 21 sull'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite agli organismi paritetici;

c) procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;

d) redige ogni due anni una relazione nazionale sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

e) presenta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali proposte legislative

volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;

f) raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici ».

20.2. Faraone.

Al comma 1, capoverso « Art. 17-bis », sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione permanente nazionale per la partecipazione dei lavoratori.

2. La Commissione è composta da:

a) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

20.3. Faraone.

Al comma 1, capoverso « Art. 17-bis », comma 1, sostituire la parola: CNEL con le seguenti: Ministero per il lavoro e le politiche sociali.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso « Art. 17-bis »:

al comma 2, sopprimere la lettera a) e alle lettere c), d) ed e), sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: presenti presso il CNEL;

al comma 5, sopprimere la lettera e).

20.7. Faraone.

Al comma 1, capoverso « Art. 17-bis », comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: della presente legge.

20.4. Faraone.

Al comma 1, capoverso « Art. 17-bis », comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) con le seguenti: della Commissione.

20.5. Faraone.

All'articolo 20, capoverso « Art. 17-bis » comma 5, lettera a), dopo le parole: si pronuncia inserire le seguenti: con parere non vincolante.

20.11. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.

Al comma 1, capoverso « Art. 17-bis », comma 5, lettera b), sostituire la parola: riferendo con la seguente: relazionando.

20.6. Faraone.

Al comma 1, capoverso « Art. 17-bis », comma 5, lettera e), sostituire le parole: al CNEL: con le seguenti: all'assemblea del CNEL e, dopo la parola: economica aggiungere le seguenti: e finanziaria.

Conseguentemente, alla lettera f), dopo la parola: paritetici aggiungere le seguenti: relativi alle consultazioni con esito negativo.

20.12. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

Al comma 1, capoverso « Art. 17-bis », comma 5, lettera e), sostituire la parola: CNEL con le seguenti: Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

20.8. Faraone.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali della Commissione per-

manente nazionale per la partecipazione dei lavoratori).

20.1. Faraone.

ART. 21.

Sopprimerlo.

* **21.2.** Mari.

* **21.13.** Centemero, Bagnai, Gusmeroli, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. È istituito il Garante della sostenibilità sociale delle imprese che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri del Garante sono nominati per cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono

collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

3-bis. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3-quater. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, anche non remunerata, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

3-quinquies. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) razionalizzare le tipologie delle iniziative di responsabilità sociale adottate dalle imprese, favorendo l'individuazione delle migliori pratiche e dei più accreditati standard esistenti, ed individuare i principali strumenti atti a favorire la loro diffusione tra le imprese;

b) individuare, anche ai fini di una codificazione della redazione dei bilanci sociali, un sistema di misurazione dei comportamenti socialmente responsabili adottabili da parte delle imprese, mediante la definizione di indicatori di tipo quantitativo e qualitativo, che faccia riferimento alle più avanzate esperienze internazionali ed europee in materia di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile. Gli indicatori dei comportamenti socialmente responsabili devono essere considerati: il rispetto dei diritti alle pari opportunità, alla non discriminazione, alla sicurezza della persona e, in conformità alla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata il 18 giugno 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro nella sua 86^a sessione, dei diritti dei lavoratori stabiliti dalle convenzioni dell'OIL ratificate dall'Italia, nonché il rispetto della disciplina comunitaria in materia di responsabilità sociale delle imprese. Tra i medesimi indicatori devono altresì essere compresi: l'assenza di lavoro infantile e minorile, una remunerazione che assicuri un adeguato tenore di vita, orari di lavoro sostenibili, libertà di associazione e di con-

trattazione collettiva, salvaguardia dell'ambiente e promozione dello sviluppo sostenibile e rispetto dei diritti dei consumatori e degli utenti;

c) predisporre strumenti operativi facilmente applicabili per favorire la diffusione delle iniziative di responsabilità sociale tra le imprese nonché per accertare l'impatto sociale e ambientale delle imprese sulla filiera produttiva e valutare i risultati delle iniziative socialmente responsabili dalle stesse messe in atto dalle stesse imprese;

d) promuovere iniziative e incontri tra le aziende per lo scambio di esperienze al fine di diffondere, in particolare tra le piccole e medie imprese, la cultura della responsabilità sociale;

e) promuovere la conoscenza da parte dell'opinione pubblica delle iniziative socialmente responsabili;

f) garantire la misurazione e la rendicontazione dell'impegno sociale delle imprese, la tracciabilità dei dati relativi e la loro eventuale certificazione da una terza parte indipendente anche mediante la verifica, ad opera delle parti interessate, dei risultati delle azioni socialmente responsabili;

g) elaborare un codice di condotta per le imprese italiane che operano all'estero, in particolare nei Paesi delle regioni in cui sono presenti conflitti sociali violenti o un grave depauperamento ambientale, che tenga conto dei trattati e degli accordi internazionali in materia di lavoro, diritti umani e protezione dell'ambiente;

h) selezionare, sulla base degli indicatori di cui alla lettera *b)*, i progetti da ammettere alle agevolazioni di cui all'articolo 7, anche valutando il grado di coinvolgimento delle parti interessate nell'elaborazione e nell'attuazione dei progetti medesimi;

i) vigilare sul rispetto da parte delle imprese italiane nelle attività di delocalizzazione della produzione, nonché da parte delle imprese estere che operano in Italia, delle norme fondamentali sul lavoro con-

tenute nei trattati, accordi e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia;

l) segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente all'autorità giudiziaria, violazioni e abusi di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio, delle norme di cui alla lettera *a)*;

m) segnalare i prodotti commercializzati in Italia realizzati, anche da imprese estere, in violazione delle norme di cui alla lettera *i)*.

21.9. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

Al comma 3, dopo le parole: su base volontaria inserire le seguenti: ovvero in attuazione delle normative europee sul Bilancio di Sostenibilità.

21.1. Soumahoro.

Al comma 3, sopprimere la parola: attendere.

21.3. Mari.

Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: partecipazione con la seguente: collaborazione.

21.4. Mari.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

21.5. Mari.

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'adozione dei contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) della presente legge.

21.14. Tenerini, De Palma, Tassinari, Battilocchio, Barelli.

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: maggiormente applicati ai con le seguenti: siglati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei.

21.8. Guerra, Scotto.

Al comma 4, lettera d) sostituire le parole: e la qualità con le seguenti: la qualità e la periodicità.

21.6. Mari.

Al comma 5, sopprimere le parole: se ritenuto necessario.

21.7. Mari.

Al comma 7, sopprimere le parole: , sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,.

21.11. Barzotti, Fenu, Aiello, Carotenuto, Tucci.

Al comma 8, sostituire le parole: ai Presidenti delle Camere con le seguenti alle competenti Commissioni parlamentari.

21.12. Aiello, Fenu, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Al comma 8, sopprimere le parole: nonché al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delle imprese e del made in Italy.

21.10. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

ART. 22.

Sopprimerlo.

22.1. Mari.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. C. 1084 Centemero (<i>Esame e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente della X Commissione, Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

C. 1084 Centemero.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede referente, innanzi alle Commissioni IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo), della proposta di legge recante « Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale » (A.C. 1084 Centemero e altri).

Comunica che il Gruppo della Lega ha disposto la sostituzione *ad rem* dell'on. Ric-

cardo Augusto Marchetti, membro della IX Commissione, con l'on. Giulio Centemero.

Rivolge quindi un saluto ai membri della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni e invita i relatori, on. Centemero e on. Squeri, a svolgere la relazione introduttiva.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore per IX Commissione*, intervenendo in videoconferenza, riferisce, anche a nome del relatore per la X Commissione, onorevole Luca Squeri, sui contenuti della proposta di legge segnalando, preliminarmente, che il provvedimento è volto a creare e a disciplinare uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo (cosiddetto *sandbox*) per soggetti che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale (IA).

Osserva, quindi, che la proposta si pone dunque in continuità con due filoni di attività normativa e parlamentare. Il primo filone è rappresentato dal cosiddetto *AI Act* dell'Unione europea, vale a dire la proposta di regolamento della Commissione europea, la quale è stata approvata in prima lettura dal Parlamento europeo il 13 marzo 2024. Il secondo filone parlamentare è costituito dall'intensa attività conoscitiva svolta da vari organi della Camera dei deputati; ricorda in particolare l'indagine conoscitiva

promossa dalla Commissione X, che ha approvato il relativo documento conclusivo nella seduta del 24 aprile 2024.

Venendo all'esame del provvedimento, fa presente che la proposta è composta di due articoli.

L'articolo 1 indica la finalità propria del progetto di legge ossia, come detto, creare uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo (cosiddetto *sandbox*) per i soggetti che utilizzano sistemi di IA. Tale strumento è volto a sviluppare, sperimentare e collaudare tecnologie innovative per un periodo limitato di tempo, con lo scopo di promuovere l'innovazione da parte delle imprese coinvolte e, più in generale, lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la sua adozione.

Rileva che il medesimo articolo 1 fornisce anche una definizione di sistemi di intelligenza artificiale: rientrano in tale nozione i *software* sviluppati con tecniche di apprendimento automatico che, a seguito della definizione di obiettivi, possono generare *output* (previsioni, raccomandazioni) capaci di influenzare l'ambiente in cui agiscono.

Riferisce, quindi, che l'articolo 2 si compone di otto commi e reca norme per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale in taluni settori, demandando ad uno o più regolamenti governativi le condizioni e le modalità di svolgimento della sperimentazione. Tali regolamenti sono adottati sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Si specifica, inoltre, che l'emanazione delle normative regolamentari dovrà essere conforme al principio di proporzionalità di derivazione europea.

Evidenzia che oggetto della sperimentazione sono i settori: industriale e manifatturiero; educativo; agroalimentare; culturale e turistico; sanitario; ambientale; infrastrutturale e delle reti; bancario, finanziario e assicurativo; amministrativo; urbanistico; della sicurezza nazionale; informatico.

Precisa che il periodo massimo di durata delle sperimentazioni viene fissato in

diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi.

Sottolinea che la sperimentazione si concretizza, tra le altre cose, nella definizione di requisiti patrimoniali ridotti, di adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere, di tempi ridotti delle procedure autorizzative, e di una definizione di perimetri e limiti di operatività. Osserva che si tratta misure che possono comunque essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici. Rileva, altresì, che si tratta di misure che hanno carattere temporaneo e che garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché a garanzia del corretto funzionamento dei mercati.

Fa presente che il comma 5 dell'articolo 2 disciplina i rapporti tra la sperimentazione e le cosiddette attività riservate. Si prevede, tra l'altro, che lo svolgimento di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, salvo eccezioni, non richiede il rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi.

Evidenzia che viene poi disposto che i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione – adottati da AgID, GPDP e AGCM, nell'ambito delle rispettive competenze – stabiliscano i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni e ai volumi complessivi dell'attività.

Segnala che viene inoltre previsto che le attività, le notizie, le informazioni e i dati dell'AgID, del GPDP e dell'AGCM relative a tale sperimentazione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

Segnala altresì che AgID, GPDP e AGCM redigono poi una relazione annuale sull'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale.

Riferisce poi che il comma 7 dell'articolo 2 contempla, infine, l'istituzione di un Comitato permanente per l'intelligenza artificiale, col compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e sviluppare le azioni necessarie allo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, di formulare proposte normative, e di agevolare il contatto degli operatori del settore IA con le istituzioni e con le autorità.

Fa infine presente che il comma 8 dell'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Luca SQUERI (FI-PPE), *relatore per la X Commissione*, associandosi a quanto espresso dal relatore per la IX Commissione, Giulio Centemero, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame della proposta di legge.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) esprime il proprio apprezzamento per la proposta di legge in esame e dichiara di condividere lo spirito della norma.

Chiede quindi ai relatori alcuni chiarimenti invitandoli eventualmente a rispondere, anche in un secondo momento, attraverso successive relazioni scritte.

In primo luogo, domanda se la definizione di sistema di intelligenza artificiale contenuta nell'articolo 1 della proposta di legge in esame corrisponda a quella contemplata dall'*AI Act*, sottolineandone peraltro la necessità onde evitare che si generi confusione.

In secondo luogo, invita i relatori a chiarire quali siano i criteri impiegati ai fini della individuazione dei settori all'interno dei quali si sperimenterà l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale. Illustra una prima opzione, ossia la possibilità di lasciare che la sperimentazione intervenga in qualunque settore si ritenga utile, eliminando quindi la parte della proposta di legge in cui si elencano specificamente i settori che ne saranno oggetto, alla luce del

fatto che la sperimentazione e l'innovazione possono potenzialmente ricadere in qualsiasi settore. In alternativa, manifesta la possibilità di riprendere la classificazione per categorie di rischio contenuta nell'*AI Act* e procedere sulla base delle relative definizioni. In tal senso le opzioni potrebbero dare priorità alla sperimentazione dei sistemi di intelligenza artificiale nelle categorie ad alto rischio, considerata la loro necessità di ricevere un monitoraggio e un sostegno nell'innovazione, rispetto a quelle a basso rischio, ovvero fare la scelta opposta ove le esigenze sembrano essere differenti.

Infine esprime l'opportunità di realizzare uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo (cosiddetto *sandbox*) che si allinei e coordini con quello costruito negli altri Paesi europei. Ciò anche al fine di agevolare le aziende, in particolare le *start-up*, che potranno così impiegare le stesse modalità in qualunque Stato membro si trovino ad operare.

Conclude dichiarandosi aperta alla collaborazione, anche al fine di realizzare un intervento normativo che possa risultare completo ed evitare, come già accaduto in passato, di dover intervenire con correzioni in corso d'opera, con conseguente dispendio di risorse e danni in termini di competitività.

Antonino IARIA (M5S) condivide le preoccupazioni della collega Pastorella in merito all'elencazione dei settori, di cui all'articolo 2, nei quali si svolgerà la sperimentazione, evidenziando che una sua eccessiva specificità rischierebbe di escludere dalla sperimentazione settori che non dovrebbero esserlo.

Ribadisce la necessità di confrontarsi con le modalità di sperimentazione già impiegate in altri Paesi che si trovano in una fase più avanzata rispetto all'Italia, riferendosi in particolare agli Stati Uniti e alla Cina. Ciò è necessario, ritiene, per evitare che normative disomogenee possano compromettere lo sviluppo di un settore di estrema importanza, del quale si dovrebbe invece incentivare l'implementazione e la conoscenza. Sottolinea infatti il rischio che anche l'impianto normativo in esame, per

quanto intervenga in via generale e allineandosi all'*AI Act*, possa bloccare lo sviluppo e la conoscenza di questi sistemi se realizzato senza tale predetto confronto.

Auspica poi che l'Europa possa intervenire sul tema in maniera univoca, così da recuperare le posizioni perse in termini di concorrenza.

Manifesta e condivide la volontà di far conoscere tanto i rischi quanto le opportunità che conseguono all'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale e giudica favorevolmente la politica di finanziamento messa in atto dal Governo, nonostante la quantità di risorse destinate al settore sia molto inferiore a quella riservata da altri Paesi, specie in altri continenti, e imprese private.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), condivide le finalità della proposta di legge all'esame, segnalando tuttavia la necessità che tra gli ambiti di intervento ivi previsti non venga trascurato l'aspetto concernente l'occupazione e i suoi livelli di tutela.

Emma PAVANELLI (M5S) esprime alcune perplessità in relazione al provvedimento in esame. In primo luogo, evidenzia particolari criticità relative al periodo di sperimentazione di massimo tre anni che rischierebbe di lasciare il nostro Paese indietro rispetto ad altri che sono all'avanguardia nell'implementazione dell'intelligenza artificiale.

In secondo luogo, esprime preoccupazioni sulla gestione della sperimentazione e dei relativi dati personali coinvolti, alla luce soprattutto dell'ampio elenco dei settori interessati dalla sperimentazione stessa. Ribadisce sul punto che la questione relativa alla *privacy* e ai dati personali dovrebbe essere definita in maniera puntuale e specifica.

Pone infine la questione afferente alla clausola di invarianza finanziaria esprimendo dubbi su come imprese e agenzie possano operare nel settore dell'intelligenza artificiale senza un intervento di spesa pubblica da parte dello Stato. Sottolinea infatti che, in attuazione del provvedimento in corso di esame, ad alcuni enti

come l'AgID, il Garante della *Privacy* e l'AGCM saranno assegnate funzioni ulteriori senza manovre economiche che possano supportarle in termini, ad esempio, di reclutamento di personale tecnico specializzato. Infine si associa alle preoccupazioni espresse dal collega Pastorino circa la problematica sull'occupazione.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) si riserva di intervenire nel merito della proposta di legge nel prosieguo del suo esame. Preannuncia, inoltre, l'intenzione di richiedere, in sede di Ufficio di presidenza congiunto, che alla proposta di legge in titolo venga abbinato l'esame di talune proposte di legge presentate da parlamentari del suo gruppo, vertenti su identica materia.

Giulio CENTEMERO (LEGA), *relatore per la IX Commissione*, intervenendo in videoconferenza, rinvia all'Ufficio di presidenza congiunto ogni valutazione circa l'eventuale abbinamento di altre proposte di legge a quella in titolo, non esprimendo peraltro una posizione pregiudizialmente contraria, e ritiene di dover fornire taluni chiarimenti su alcuni aspetti sollevati negli interventi dei colleghi Pastorella, Pastorino e Pavanelli.

In primo luogo, circa la clausola di invarianza finanziaria, ritenuta non adeguata ai fini dello sviluppo di congrue sperimentazioni, riferisce che tale previsione si basa su esperienze mutate da altri casi che sono state svolte a costo zero.

In secondo luogo rileva che i tempi di sperimentazione previsti dall'articolato, che la collega Pavanelli teme possano impedire un rapido sviluppo, sono da considerarsi non obbligatori, auspicando peraltro che i soggetti coinvolti dall'iniziativa possano passare celermente dalla sperimentazione al mercato. Inoltre, circa le preoccupazioni sulla gestione della sperimentazione e dei relativi dati personali coinvolti, alla luce soprattutto dell'ampio elenco dei settori interessati dalla sperimentazione stessa, evidenzia che il testo stesso prevede un ruolo significativo per il Garante della *privacy*.

Quanto al richiamo della collega Pastorella ai criteri utilizzati nell'*AI Act*, da im-

piegare anche nel testo della proposta di legge all'esame, sottolinea che quest'ultima è stata redatta prima che fosse definita la proposta di regolamento europeo, basandosi essenzialmente sulla strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, e che quindi non ha potuto tenere conto dei criteri dell'*AI Act*. Rileva peraltro che ciascun Paese che ha previsto appositi spazi di sperimentazione in materia sembra aver avuto, almeno sino a questo momento, un approccio suo proprio. A tal riguardo esprime peraltro l'avviso che nulla impedisce che tali diverse direzioni possano mutare e convergere verso una maggiore coerenza.

Infine, relativamente a quanto osservato sulla problematica della tutela del lavoro, condividendo le preoccupazioni espresse

negli interventi dei colleghi, si riserva di valutare ogni possibile intervento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023. C. 1703 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	54
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. C. 1804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	55
Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. C. 1763, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	56
Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz. C. 1764, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	57
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nomina n. 49 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi

e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023.

C. 1703 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad

esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Esteri, il disegno di legge C. 1703 recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre».

Francesco MICHELOTTI (FDI), *relatore*, evidenzia che l'Accordo oggetto di ratifica ha lo scopo di consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall'articolo 45 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), ai fini della fruizione dei benefici previsti dal citato Codice. L'Accordo si inserisce nel contesto delle relazioni esistenti tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta. In particolare, ricorda che l'articolo 8 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta volto a codificare lo stato delle relazioni bilaterali, fatto a Roma il 17 maggio 2012, ratificato in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica ed entrato in vigore in data 11 ottobre 2012, prevede che l'Italia riconosca la personalità giuridica delle istituzioni dello SMOM quali enti di diritto pubblico melitense, appartenenti all'ordinamento giuridico dello stesso SMOM. Tra gli enti di diritto pubblico melitense di tipo fondativo, il C.I.S.O.M. opera in Italia per attività di interesse generale per conto del Sovrano Militare Ordine di Malta, e più in dettaglio in virtù: dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute all'attività dell'uomo, concluso a Roma il 28 gennaio 1991, nonché dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta in materia di assistenza nelle attività di salvaguardia della vita umana in mare, concluso a Roma il 29 settembre 2020. Considerato lo svolgimento di attività di interesse generale in Italia da parte del C.I.S.O.M., acquista rilevanza per il richia-

mato Corpo la riforma del cd. Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte. In particolare, in attuazione degli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo settore italiano, è stato istituito il Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Fa presente quindi che il testo dell'Accordo si compone di un preambolo e di 5 articoli. L'articolo 1 prevede l'iscrizione di diritto, su domanda, del C.I.S.O.M. nel suddetto Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), tramite il deposito di un regolamento, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che recepisce le disposizioni del Codice del Terzo settore. In tal modo, il C.I.S.O.M. potrebbe svolgere nel territorio della Repubblica Italiana attività di interesse generale in conformità alla normativa italiana che ne disciplina l'esercizio e, in particolare, alle disposizioni del Codice del Terzo settore. Evidenzia che, come anticipato, l'iscrizione al RUNTS costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice. Rileva che le norme del Codice del Terzo settore italiano sono in parte non applicate al C.I.S.O.M., al fine di preservare la peculiarità dell'ente melitense. L'articolo 2 dell'Accordo stabilisce che l'attuazione di quanto previsto dall'Accordo medesimo non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa per le Parti. La relazione tecnica precisa che non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, in quanto dalla mera iscrizione del C.I.S.O.M. al RUNTS non si determinano nuovi o maggiori oneri dal punto di vista finanziario per le Parti. L'articolo 3 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo saranno risolte in via amichevole o, subordinatamente, in via diplomatica. L'articolo 4 prevede che l'attuazione dell'Accordo sia conforme al diritto internazionale applicabile

nonché, per Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. Infine, l'articolo 5 detta le disposizioni finali relative all'entrata in vigore del presente Accordo e alle modalità di revisione dello stesso. Si stabilisce che eventuali emendamenti volti alla sostituzione o integrazione delle norme di diritto interno italiano menzionate all'articolo 1 dell'Accordo potranno essere effettuati tramite successivi accordi in forma semplificata, che entreranno in vigore alla data di firma.

Passando alla descrizione dei contenuti del disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone di 4 articoli: l'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica e l'articolo 2 l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e da ultimo l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge di ratifica.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, afferma che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.

C. 1804 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, rammenta che il Comitato è chiamato ad esaminare nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III

Commissione, il disegno di legge C. 1804 recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 ».

In qualità di relatore, evidenzia che il provvedimento, di iniziativa governativa e già approvato dal Senato lo scorso 24 marzo, ratifica il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (O.I.V.), con cui si mira a modificare il solo articolo 3, comma 6, di detto Accordo, al fine di localizzare a Digione (Francia) la nuova sede dell'Organizzazione internazionale, in conformità alla decisione dell'Assemblea generale della stessa Organizzazione del 25 ottobre 2021, richiamata nel preambolo del Protocollo in esame. Fa presente che l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino è un'organizzazione nata nel 1924 come Ufficio internazionale del vino, con lo scopo di armonizzare le modalità di controllo e di coltivazione della vite nel mondo creando prodotti confrontabili; in origine i Paesi fondatori erano sette (l'Italia, la Grecia, la Spagna, la Francia, il Portogallo, l'Ungheria e il Lussemburgo) mentre adesso sono 48 e rappresentano circa l'85% della produzione mondiale. Sottolinea che fra gli Stati membri l'Italia vanta una posizione di rilievo in seno a tale organizzazione che le deriva non solo dal fatto di essere uno dei Paesi fondatori, ma anche dalla sua forza sostanziale quale produttore ed esportatore vitivinicolo a livello mondiale, riflessa nella relativa contribuzione finanziaria.

Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, evidenzia che si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, con particolare riferimento al rispetto

delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il disegno di legge s'inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

C. 1763, approvata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, rileva che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione, la proposta di legge di iniziativa della senatrice Malpezzi C. 1763, recante modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

In qualità di relatore fa presente che la proposta di legge, approvata in sede deliberante dalla 7^a Commissione permanente del Senato, è assegnata alla Commissione Cultura della Camera che ha proceduto al suo incardinamento il 26 aprile scorso e che, senza aver apportato modifiche al testo, richiede il parere di competenza anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa. La proposta, composta dal solo articolo 1, novella la legge 2 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale. Oggetto della modifica è l'articolo 2 di tale legge, specificamente dedicato ai con-

tributi straordinari, cui vengono aggiunti due nuovi commi. In particolare, il comma 1-*quinqies* assegna un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del « Monteverdi Festival » di Cremona, mentre il comma 1-*sexies* stabilisce che alla copertura dei relativi oneri finanziari si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito presso l'attuale Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri dal comma 369 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il settore dello spettacolo, oggetto dell'intervento del provvedimento in esame, non è esplicitamente menzionato dall'articolo 117 della Costituzione ma che secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117 e come tali affidate alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. In proposito, ricorda peraltro che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ».

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia

Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz.

C. 1764, approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, avverte che il Comitato è chiamato ad esprimere nella seduta odierna il prescritto parere alla Commissione Cultura sulla proposta di legge C. 1764, già approvata dal Senato, recante « Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz ». Evidenzia quindi che, analogamente alla proposta C. 1763, relativa al Monteverdi Festival di Cremona, anche la proposta di legge C. 1764 è stata già approvata in sede redigente dalla 7^a Commissione permanente del Senato ed è attualmente in corso di esame presso la Commissione Cultura della Camera. La Commissione Cultura, dopo averla abbinata alla proposta C. 866, e dopo averla adottata come testo base, non vi ha apportato modifiche e vorrebbe ora poterne concludere l'esame in sede legislativa.

In qualità di relatore, evidenzia che il provvedimento, che consta di 2 articoli, è volto a stanziare un contributo finanziario in favore di due comuni annualmente impegnati nella realizzazione di rilevanti festival di musica jazz. In particolare, l'articolo 1, comma 1, stanziava un contributo di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del « Pistoia Blues Festival ». L'articolo 2, comma 1, stanziava un contributo di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2024, a favore del comune di Berchidda, in provincia di Sassari, per la realizzazione del « Festival Internazionale Time in Jazz ». Entrambe le disposizioni novellano la legge 2 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale, ed in particolare l'ar-

ticolo 2 di tale legge, specificamente dedicato ai contributi straordinari, aggiungendo i due nuovi contributi sopra citati a quelli già elencati dal comma 1 di tale articolo. Rileva quindi che il comma 2 di ciascuno dei due articoli provvede alla copertura finanziaria degli oneri mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, ribadisce che per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato dall'articolo 117 della Costituzione. Rammenta però che secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale (sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117, come tali affidate alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni. In proposito, ricorda che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni ».

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Nomina n. 49.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 14 maggio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri è stato avviato l'esame della proposta ed è stata svolta, in congiunta con l'omologa Commissione del Senato, l'audizione del professor Chelli, in assenza di richieste di intervento in discussione generale, chiede al Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, se intenda intervenire.

Il Ministro Paolo ZANGRILLO ringrazia preliminarmente la Commissione per avergli offerto l'occasione di fornire alcuni chiarimenti sulla procedura che ha portato all'indicazione del professor Chelli come candidato alla presidenza dell'Istituto nazionale di statistica; ciò soprattutto alla luce di un articolo critico pubblicato ieri da un importante organo di stampa nazionale. Nel sottolineare come Istat rappresenti un'istituzione fondamentale, non tanto per formare l'opinione degli italiani sul Governo in carica – come da taluni affermato – quanto per avere una fotografia dello stato di salute del Paese, sulla base di dati oggettivi, ritiene essenziale ripercorrere le tappe che hanno portato alla designazione del professor Chelli.

Rammenta anzitutto che la procedura di nomina in esame fa seguito alla mancata espressione di un parere favorevole da parte delle Commissioni parlamentari sulla proposta di conferma del Professor Gian Carlo Blangiardo, già presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dal 2019 al 2023, evidenziando come, già nelle more del perfezionamento della procedura di conferma del presidente uscente, le funzioni di Presidente dell'ISTAT siano state provvisoriamente affidate, con decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2023, al Professor Francesco Maria Chelli, componente più anziano del Consiglio dell'Istituto.

Preso atto del mancato perfezionamento del procedimento di conferma del Professor Blangiardo in assenza del parere favorevole delle commissioni parlamentari, dichiara di aver avviato ad inizio 2024 una nuova procedura per la nomina del presidente dell'ISTAT, ritenendo non più procrastinabile il rinnovo degli organi dell'Istituto. Afferma quindi che tale nuova procedura si è svolta – analogamente a quanto avvenuto in occasione della designazione nel 2019 del Professor Blangiardo – nel rispetto dell'articolo 5-*bis*, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 223/2009, che impone agli Stati membri di garantire che le procedure di selezione e nomina dell'organo di vertice degli Istituti nazionali di statistica siano trasparenti e basate solo su criteri professionali e che sia garantito il rispetto del principio delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il genere.

A tal fine, fa presente che il 22 febbraio 2024 è stato pubblicato sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica e su quello di ISTAT un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse per la designazione a Presidente dell'ISTAT rivolto, come prescritto dalla legge, ai professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale.

Specifica di aver poi, con decreto del 28 marzo 2024, nominato una Commissione – composta dall'Avvocato dello Stato Giacomo Aiello, dalla Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige, Chiara Bersani, e dal Professor Salvatore Ingrassia, ordinario di Statistica presso l'Università di Catania – per valutare i *curricula* dei candidati sulla base di criteri professionali, evidenziando di aver ritenuto tale soluzione – pur non imposta dalla legge – comunque opportuna al fine di far precedere la scelta del candidato, rimessa dalla normativa all'organo politico, da una valutazione tecnica affidata a soggetti indipendenti e di elevata qualificazione.

Fa presente quindi che all'esito dei propri lavori la Commissione ha indicato al Ministro i tre candidati ritenuti maggiormente idonei a ricoprire l'incarico di Presidente dell'ISTAT: si tratta del Professor Francesco Maria Chelli, della Professoressa Marina Pratesi e del Professor Maurizio Vichi, tutti ordinari in discipline statistiche di elevato profilo e ritenuti dalla Commissione della massima apprezzabilità in termini professionali.

Afferma dunque di aver sottoposto al Presidente del Consiglio dei Ministri la proposta di avviare il procedimento per la nomina a Presidente dell'ISTAT del Professor Francesco Maria Chelli, avendo considerato non solo la sua professionalità ed esperienza scientifica e internazionale, ma anche le competenze direzionali, manageriali e di coordinamento tecnico, scientifico e amministrativo, ulteriormente consolidate nel ruolo di Presidente provvisorio dell'Istituto, svolto per quasi un anno. Evidenziando come il professor Chelli risultasse altresì collocato in posizione superiore rispetto agli altri due candidati secondo uno dei più accreditati indicatori bibliometrici internazionali, sottolinea come la sua scelta sia stata effettuata sulla base di valutazioni di carattere prettamente professionale.

Rammenta quindi che la proposta è stata approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 aprile 2024 e che conseguentemente la designazione del Profes-

sor Chelli è stata sottoposta alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989.

In conclusione, nel sottolineare che l'esigenza di acquisire a maggioranza qualificata il parere favorevole delle Commissioni parlamentari non consente alcuna opacità nella selezione, ribadisce che la procedura utilizzata per la proposta di nomina è stata trasparente e pienamente coerente con quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea.

Nazario PAGANO, *presidente*, ringraziando il Ministro per i chiarimenti che ha offerto alla Commissione, e preso atto che nessuno chiede di intervenire, preannuncia che l'articolazione del seguito dell'esame della proposta di nomina sarà delineata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata per la giornata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023. C. 1703 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1703, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre »;

rilevato che:

l'accordo si inserisce nell'ambito delle relazioni esistenti tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta;

l'obiettivo dell'accordo, costituito da un preambolo e 5 articoli, è quello di consentire al Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta (C.I.S.O.M.), ente di diritto melitense, di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall'articolo 45 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017,

n. 117), ai fini della fruizione dei benefici previsti dal citato Codice;

il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, composto di 4 articoli, prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, contiene la clausola di invarianza finanziaria e disciplina l'entrata in vigore della legge;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. C. 1804 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1084, approvato dal Senato, presentato dal Governo e recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 »;

rilevato che:

il Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino oggetto del disegno di legge di ratifica mira a modificare il solo articolo 3, comma 6, di detto Accordo istitutivo, al fine di localizzare a

Digione (Francia) la nuova sede dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (O.I.V.), in conformità alla decisione dell'Assemblea generale del 25 ottobre 2021;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il disegno di legge si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. C. 1763, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la proposta di legge C. 1763, recante « Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona », approvata in sede deliberante dalla 7^a Commissione permanente del Senato;

rilevato che:

la proposta, composta dal solo articolo 1, novella la legge 2 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale;

oggetto della modifica è l'articolo 2 di tale legge, specificamente dedicato ai contributi straordinari, cui vengono aggiunti due nuovi commi, al fine di assegnare un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del « Monteverdi Festival » di Cremona (comma 1-*quinquies*) e di prevedere la copertura dei relativi oneri finanziari mediante corrispondente riduzione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito dal

comma 369 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) (comma 1-*sexies*);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento attiene ad attività di sostegno dello spettacolo, settore non esplicitamente menzionato dall'articolo 117 della Costituzione;

sulla base di un consolidato orientamento della Corte costituzionale, espresso nelle sentenze n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005, le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e all'organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e quindi alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni;

la stessa Corte costituzionale peraltro, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz. C. 1764, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la proposta di legge C. 1764, approvata dal Senato, recante « *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz* », adottata come testo base e non modificata nel corso dell'esame in sede referente, cui è abbinata la proposta C. 866;

rilevato che:

la proposta consta di due articoli attraverso i quali stanziava, rispettivamente a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del « Pistoia Blues Festival » e a favore del comune di Berchidda, in provincia di Sassari, per la realizzazione del « Festival Internazionale Time in Jazz », un contributo di 250.000 euro annui a decorrere dal 2024;

a tal fine i due articoli della proposta novellano la legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale, ed in particolare l'articolo 2 di tale legge, specificamente dedicato ai contributi straordinari, aggiungendo i due nuovi contributi sopra citati a quelli già elencati dal comma 1 di tale articolo;

la copertura degli oneri finanziari della proposta è individuata nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento attiene ad attività di sostegno dello spettacolo, settore non esplicitamente menzionato dall'articolo 117 della Costituzione;

secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla promozione e organizzazione delle attività culturali di cui al terzo comma dell'articolo 117, come tali affidate alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni;

la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate dalla relatrice e relativi subemendamenti</i>)	63
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 15.15.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda preliminarmente che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 20 maggio.

Avverte che prima della seduta è stato ritirato l'emendamento 3.2 Nevi.

Comunica che in data 16 aprile la relatrice, onorevole Brambilla, ha depositato gli articoli aggiuntivi 10.014, 10.015 e 10.016, ai quali sono stati presentati alcuni subemendamenti (*vedi allegato*).

Ricorda altresì che nella seduta di giovedì 14 marzo sono stati esaminati gli emendamenti riferiti all'articolo 7. In particolare, sono stati approvati gli identici emendamenti Varchi 7.1 e Bruzzone 7.2, ed è stato accantonato l'articolo aggiuntivo Dori 7.01.

Risulta alla presidenza che non vi sono ancora le condizioni per formulare i pareri sulle proposte emendative, in quanto non è ancora terminata l'istruttoria del Ministero dell'economia e delle finanze sulle stesse.

Il Sottosegretario Andrea OSTELLARI conferma quanto anticipato dal presidente, ribadendo la disponibilità del Governo a esprimersi per quanto di sua competenza, una volta acquisite le valu-

tazioni sui profili finanziari riguardanti le proposte emendative.

Ciro MASCHIO, *presidente*, preso atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, fa presente che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno definite le modalità per il prosieguo dei lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

C. 1718 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento risulta iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 27 maggio e che nella seduta di ieri, previo esaurimento della discussione sul complesso degli emendamenti, sono stati resi i pareri dei relatori e del rappresentante del Governo.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sospendere la seduta per consentire ai parlamentari di partecipare alla seduta di interrogazioni a risposta immediata in Assemblea delle ore 15 alla quale interverrà il Ministro della giustizia. Ritiene che sarebbe opportuno che la presidenza programmasse i lavori della Commissione in modo da evitare la concomitanza degli stessi con la presenza del Ministro Nordio in Assemblea.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta preliminarmente come le Commissioni abbiano la facoltà di riunirsi in concomitanza con le sedute di interrogazioni a risposta immediata dell'Assemblea.

Sottolinea, quindi, che i lavori della Commissione della giornata odierna sono stati condizionati dal protrarsi di quelli dell'Assemblea, impegnata nell'approvazione finale del disegno di legge in materia di cybersicurezza e sul progetto di legge in materia di bullismo.

Come già anticipato nella seduta di ieri, ritiene che sia a vantaggio di tutti avviare con i tempi che risulteranno necessari l'esame delle proposte emendative riferite al disegno di legge del Governo C. 1718.

Invita dunque i gruppi, considerato pertanto il limitato spazio a disposizione della Commissione e al fine di non pregiudicare la possibilità dei gruppi che intendono iniziare l'esame delle citate proposte emendative, ad organizzarsi in maniera da assicurare la loro presenza in entrambe le sedi.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sull'emendamento D'Orso 1.1, del quale è cofirmatario, fa presente che tale proposta mira a sopprimere l'articolo 1 del provvedimento, che abroga il delitto di abuso d'ufficio e modifica la disciplina del reato di traffico di influenze illecite. Sottolinea infatti come, con il citato articolo 1, il Governo incida in maniera peggiorativa sul sistema penale per modificare istituti penali necessari alla difesa dei diritti dei cittadini.

Ritiene che tale *abolitio criminis* costituisca un grave arretramento della difesa dei cittadini nei confronti di taluni comportamenti illeciti e prevaricatori della pubblica amministrazione il cui disvalore, con il provvedimento in discussione, viene spostato dal piano della rilevanza penale a quello etico-morale e dimostri un atteggiamento verso tale fattispecie di reato, da parte dell'Esecutivo, che alimenta un senso di impunità e che implementa l'adozione di comportamenti prevaricatori da parte di funzionari pubblici.

Sottolinea, ad esempio, che – con l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio – il cittadino non avrà più a disposizione un valido rimedio per contrastare eventuali favoritismi nell'ambito dei concorsi pubblici e che potrà quindi soltanto far

valere i propri diritti mediante ricorso al Tar, ma i costi per sostenere tale ricorso però spesso fanno desistere i candidati.

Rammenta, inoltre, come forme di abuso d'ufficio siano presenti anche nel settore della sanità, dove si assiste al dirottamento di malati da liste di attesa a studi medici privati e sottolinea come anche tali gravissimi fenomeni non saranno più perseguibili una volta approvato il provvedimento in esame.

Constata che il Governo, escludendo che la giustizia penale si possa occupare di questi gravi fatti, priva il cittadino violato nei propri diritti di validi strumenti.

Rileva come l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio, inoltre, si aggiunge alla mancanza di norme adeguate in tema di conflitto di interessi e alla totale assenza di una legge di regolamentazione dell'attività delle *lobby*.

Evidenzia inoltre che con il provvedimento in esame non vi è più tutela penale per i principi di buona amministrazione e imparzialità della pubblica amministrazione affermati dall'articolo 97 della Carta costituzionale e sottolinea come l'introduzione del delitto di abuso d'ufficio nel nostro ordinamento aveva tra le sue finalità quella di supportare tali principi.

Tale abrogazione impatterà anche sulle attività della Procura europea dilatando la discrezionalità della pubblica amministrazione nell'affidamento di appalti pubblici, per di più in un momento come quello attuale nel quale l'Unione europea – in ragione dell'attuazione del PNRR – è particolarmente interessata all'andamento degli appalti.

Rileva, inoltre, che, con il disegno di legge in esame l'Italia, che era stato tra i primi Stati europei ad introdurre il delitto di abuso d'ufficio, compie un arretramento, proprio mentre l'Unione europea, con la direttiva sulla lotta alla corruzione, ha invitato tutti gli Stati membri ad introdurre tale reato nei propri ordinamenti e rammenta come ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione lo Stato debba rispettare i vincoli derivanti dall'ordina-

mento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nel far presente al collega Cafiero de Raho che il suo intervento si sta protraendo da oltre 10 minuti, lo invita a concludere, al fine di consentire anche ad altri colleghi di intervenire.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) con riferimento alla disciplina del reato di traffico di influenze illecite rammenta come l'Italia si fosse adeguata ad una disposizione della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nella quale si faceva riferimento a « il fatto di sollecitare o di ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi vantaggio indebito, per sé o per terzi, o di accettarne l'offerta o la promessa, allo scopo di compiere o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio delle proprie funzioni ».

Rileva come la nuova norma prevista dal disegno di legge stravolga il contenuto della citata convenzione restringendo fortemente il campo applicativo della norma che viene limitato alla sola promessa di denaro. Osserva invece che anche le recenti notizie di cronaca evidenziano come spesso il vantaggio promesso non sia soltanto una mera consegna di denaro ma anche, ad esempio, soggiorni in hotel di lusso o avanzamenti di carriera.

Federico GIANASSI (PD-IDP), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa D'Orso 1.1, ne condivide la finalità soppressiva dell'articolo 1 ed evidenzia come il Governo abbia adottato un atteggiamento ideologico rispetto all'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, recante la disciplina dell'abuso d'ufficio.

Richiamando sul punto la modifica apportata a tale disposizione nel 2020, ricorda che, a seguito di tale novella, rientrano nell'ambito dell'abuso d'ufficio esclusivamente le condotte tenute « in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da

atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità», escludendo quelle commesse in violazione di una norma di legge che non vincoli il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a tenere una determinata condotta nello svolgimento delle proprie funzioni o del proprio servizio.

Rammenta, inoltre, che con il medesimo intervento normativo del 2020, si era previsto di limitare la responsabilità penale dell'abuso d'ufficio soltanto alla violazione di legge e non più a quella di regolamento, come precedentemente previsto.

Osserva, altresì, come, tramite il provvedimento in esame, si sarebbe potuto operare un intervento chirurgico anche sulla base degli orientamenti della giurisprudenza a partire dall'entrata in vigore della disciplina del 2020.

Sottolinea come perfino la Senatrice Bongiorno, Presidente della Commissione II giustizia del Senato, abbia evidenziato come sia un errore abolire il reato di abuso d'ufficio e ribadisce che il dibattito interno alla maggioranza dimostri come tale abolizione sia meramente ideologica, non tenendo in debita considerazione la citata novella del 2020, che già riduce la portata applicativa dell'abuso d'ufficio.

Esprime perplessità sulle dichiarazioni del Ministro della giustizia Nordio, secondo il quale tramite il provvedimento in esame si riducono i rischi per gli amministratori locali connessi al proprio ruolo. Da un lato, si dimentica che il reato di abuso d'ufficio può essere commesso anche da altri funzionari pubblici, come ad esempio i magistrati e i dirigenti della Pubblica Amministrazione.

Dall'altro lato, come rilevato ancora dal Ministro della giustizia, alcuni comportamenti che attualmente sono oggetto di indagine con riguardo alla fattispecie di reato dell'abuso d'ufficio saranno oggetto di indagine per altre fattispecie di reato, magari con sanzioni più gravi. Tale circostanza non sembra certamente idonea a rasserenare gli amministratori locali.

Rammenta come nella giurisprudenza di merito si rinvengano procedimenti pe-

nali aventi ad oggetto le condotte di alcuni magistrati che consegnano in anticipo la traccia della prova scritta del concorso in magistratura ad alcuni concorrenti e come tali fatti siano attualmente ricompresi nell'alveo della disciplina dell'abuso d'ufficio. Osserva come, abrogando tale disciplina, tali condotte non sarebbero altrimenti punibili ed evidenzia la gravità di tale circostanza, che renderebbe i cittadini privi di tutela penale di fronte ad un comportamento illegittimo commesso con dolo.

Si rivolge, quindi, ai colleghi di orientamento liberale, chiedendosi come possano ritenere ragionevole che un funzionario pubblico non sia penalmente responsabile in tali casi.

Rammenta che il suo gruppo aveva chiesto di analizzare gli orientamenti della giurisprudenza con riguardo all'interpretazione della disciplina entrata in vigore nel 2020, ma che ciò non è stato possibile e auspica che nel corso dell'esame maggioranza e Governo si mostrino più disponibili ad apportare modifiche al testo rispetto a quanto finora avvenuto.

Devis DORI (AVS), nel dichiarare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa D'Orso 1.1, evidenzia come l'*abolitio criminis* operata dall'articolo 1 del provvedimento in esame sia pericolosa e particolarmente grave, anche considerando il fatto che, nelle sue prime dichiarazioni, poi evidentemente smentite, il Ministro della giustizia Nordio era più orientato a modificare l'articolo 323 del codice penale piuttosto che abrogarlo.

Si associa ai colleghi già intervenuti in merito all'inopportunità di intervenire sulla disciplina penale a fini ideologici e chiede alla maggioranza se veramente ritenga che il reato di cui si propone l'abrogazione non punisca condotte gravi.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP), sottolinea come vi sia un'incongruenza nella scelta di abolire il reato di abuso d'ufficio, che punisce l'uso del potere, mantenendo allo stesso tempo vigente la norma che rende punibile il non uso del potere.

Valentina D'ORSO (M5S), nel richiamarsi al suo precedente intervento sull'ordine dei lavori, evidenzia come il Ministro della giustizia Nordio, nel corso dell'odierno *question time* in Assemblea, avrebbe addirittura affermato che il provvedimento in discussione è già stato approvato dalla Commissione, dando, quindi, ai cittadini una notizia evidentemente falsa.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 1.1.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DALLA RELATRICE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 10.

All'articolo aggiuntivo 10.014 della relatrice, capoverso Art. 10-bis, al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 con le seguenti: due anni e mezzo a cinque anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

Conseguentemente, alla lettera c):

a) al numero 1), sostituire le parole: due a sei mesi con le seguenti: sei mesi a tre anni.

b) al numero 2), sostituire le parole: due a sei mesi con le seguenti: sei mesi a tre anni.

0.10.014.1. Dori.

All'articolo aggiuntivo 10.014 della relatrice, capoverso Art. 10-bis, al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: quattro a diciotto mesi con le seguenti: sei mesi a due anni.

0.10.014.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « privi di sistemi per l'identificazione individuale e

delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » e le parole: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto »;

2) al comma 2, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto »;

3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono so-

stituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;

3) al comma 3, le parole: « commette cinque violazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commette tre violazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senza possibilità di conseguirla nuovamente ».

10.014. La Relatrice.

All'articolo aggiuntivo 10.015 della relatrice, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sostituire le parole: di utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione simile *con le seguenti:* di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati a punto fisso con catena o qualunque altro strumento di costrizione simile atto ad impedirne il movimento.

0.10.015.1. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

All'articolo aggiuntivo 10.015 della relatrice, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sostituire le parole: o qualunque altro strumento di costrizione simile *con le seguenti:* , ad esclusione dei guinzagli a catena.

0.10.015.2. Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

All'articolo aggiuntivo 10.015 della relatrice, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere le parole da: salvo per fino alla fine del comma.

0.10.015.3. Dori.

All'articolo aggiuntivo 10.015 della relatrice, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere le parole: , ovvero per misure urgenti e temporanee di sicurezza.

0.10.015.4. Dori.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Divieto di detenzione di animali d'affezione a catena)

1. Al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di utilizzare la catena o qualunque altro strumento di costrizione simile, salvo per ragioni sanitarie, documentate e certificate dal medico veterinario responsabile, ovvero per misure urgenti e temporanee di sicurezza.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.

10.015. La Relatrice.

All'articolo aggiuntivo 10.016 della relatrice, capoverso Art. 10-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per la adozione degli stessi.

0.10.016.1. Dori.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Divieto di utilizzo di animali per l'accattonaggio)

1. È vietato detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Sono esclusi dall'applicazione di questa misura solo gli animali regolarmente detenuti dalla persona priva di fissa dimora che li esibisce solo per necessità e non li sfrutta.

3. Per gli animali rinvenuti nelle circostanze vietate dalla presente disposizione sono previsti il sequestro amministrativo obbligatorio e la successiva confisca e il relativo affidamento alle apposite strutture di ricovero.

10.016. La Relatrice.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione del Presidente del Centro Studi Internazionali (CeSI), Andrea Margelletti (*Svolgimento e conclusione*) 65

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 66

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 67

ERRATA CORRIGE 67

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza
del presidente Paolo FORMENTINI.*

La seduta comincia alle 8.20.

**Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e
dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.**

**Audizione del Presidente del Centro Studi Interna-
zionali (CeSI), Andrea Margelletti.**

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Andrea MARGELLETTI, *Presidente del Centro Studi Internazionali (CeSI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Emanuele LOPERFIDO (FDI), Simone BILLI (LEGA), Graziano PIZZIMENTI (LEGA), Federica ONORI (AZ-PER-RE), Massimiliano PANIZZUT (LEGA) e Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Andrea MARGELLETTI, *Presidente del Centro Studi Internazionali (CeSI)*, risponde

ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.

C. 1803 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco MURA (FDI), *relatore*, in premessa, ricorda che il Protocollo in esame è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo – sottoscritta nel 1976 a Barcellona e modificata nel 1995 –, che ha lo scopo di prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, migliorare l'ambiente e consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse.

Sottolinea che alla Convenzione di Barcellona, cui ad oggi aderiscono ventidue Paesi, si ricollegano sette Protocolli aggiuntivi, finalizzati a completarne il portato giuridico e ad assicurarne l'applicazione concreta in relazione agli scarichi in mare (Prot. 1), alla prevenzione e alle emergenze (Prot. 2), all'inquinamento derivante da sorgenti e attività sulla terraferma (Prot. 3), alle aree protette e alla biodiversità (Prot. 4), all'altomare (Prot. 5), ai rifiuti pericolosi

(Prot. 6) e, infine, alla gestione integrata delle zone costiere (Prot. 7).

Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 4 della stessa Convenzione, nel 2008 è stato elaborato il Protocollo in esame, che ha lo scopo di creare di un quadro normativo comune per favorire ed implementare la gestione integrata delle coste mediterranee, tenendo in debita considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e l'uso razionale delle risorse naturali. Lo sviluppo sostenibile delle zone costiere è perseguito attraverso una pianificazione razionale delle attività, capace di conciliare la crescita economica, sociale e culturale con il rispetto dell'ambiente.

Rileva che il Protocollo in esame – già ratificato dal Senato il 26 marzo scorso – si compone di quaranta articoli, suddivisi in sette Parti.

La Parte I contiene le disposizioni generali, relative alle definizioni utilizzate, all'ambito geografico di applicazione – che è limitato al mar Mediterraneo – alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali, agli obiettivi e ai principi generali di gestione.

La Parte II individua gli elementi della gestione integrata delle zone costiere, identificando una serie di elementi obbligatori per le Parti, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone, le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche, le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri e le tutele addizionali per le isole e per il patrimonio culturale, anche subacqueo.

La Parte III, concernente gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere, invita le Parti ad integrare e rafforzare opportuni meccanismi di monitoraggio ed osservazione, nonché a definire un quadro di riferimento regionale comune e strategie, piani e programmi nazionali, stabilendo altresì come debbano essere adottati adeguati strumenti di politica fondiaria e pertinenti strumenti economici e finanziari. Ulteriori articoli si riferiscono ai particolari rischi che interessano le zone costiere, come il fenomeno dell'erosione, chiamando altresì le Parti ad adottare misure di contrasto e politiche di prevenzione.

Sottolinea la rilevanza anche delle Parti V e VI, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di cooperazione internazionale – nell’ambito della formazione e della ricerca, dell’assistenza tecnica e scientifica, dello scambio di informazioni e della cooperazione transfrontaliera – e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative.

Segnala, infine, che la Parte VII reca le disposizioni finali, in cui tra l’altro sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame.

Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone, a sua volta, di quattro articoli. In particolare, l’articolo 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dall’attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, il comma 3 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall’articolo 21 del Protocollo – concernente strumenti economici, finanziari e fiscali – si provvederà con appositi provvedimenti legislativi. Al riguardo, segnala che la relazione tecnica asserisce che tale disposizione, rinviando ogni decisione alla discrezionalità delle Parti, non prevede al momento obblighi finanziari aggiuntivi a livello nazionale.

Giulio TREMONTI, *presidente*, essendo concluso l’esame preliminare, avverte che si intende si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti e che il provvedimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l’espressione dei pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 maggio 2024.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 307 del 14 maggio 2024:

a pagina 15, nel sommario, alla dodicesima riga, dopo la parola: « *Approvazione* » aggiungere le seguenti « *della risoluzione n. 8-00056* »;

a pagina 15, nel sommario, alla quindicesima riga, dopo la parola: « *Approvazione* » aggiungere le seguenti « *della risoluzione n. 8-00057* »;

a pagina 15, nel sommario, alla diciannovesima riga, dopo la parola: « *Approvazione* » aggiungere le seguenti « *della risoluzione n. 8-00058 e della risoluzione n. 7-00219* »;

a pagina 17, prima colonna, ventesima riga, dopo la parola « *Approvazione* », aggiungere le seguenti « *della risoluzione n. 8-00056* »;

a pagina 17, seconda colonna, quarantacinquesima riga, dopo la parola « riformulata », aggiungere le seguenti « , che assume il numero 8-00056 »;

a pagina 17, seconda colonna, cinquantesima riga, dopo la parola « *Approvazione* », aggiungere le seguenti « *della risoluzione n. 8-00057* »;

a pagina 18, seconda colonna, quarantaduesima riga, dopo la parola « riformulata », aggiungere le seguenti « , che assume il numero 8-00057 »;

a pagina 18, seconda colonna, quarantottesima riga, dopo la parola « *Approvazione* », aggiungere le seguenti « *della risoluzione n. 8-00058 e della risoluzione n. 7-00219* »;

a pagina 19, seconda colonna, trentunesima riga, dopo la parola « riformulata », aggiungere le seguenti « , che assume il numero 8-00057 »;

aggiungere le seguenti « , che assume il numero 8-00058 »;

a pagina 21, seconda colonna, settima riga, sostituire il numero « 7-00215 » con il seguente « 8-00056 »;

a pagina 26, seconda colonna, quarta riga, sostituire il numero « 7-00217 » con il seguente « 8-00057 »;

a pagina 27, seconda colonna, trentacinquesima riga, sostituire il numero « 7-00218 » con il seguente « 8-00058 ».

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori 69

Audizione di rappresentanti di Fastweb S.p.A. (*Svolgimento e conclusione*) 69

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 69

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente Monica CIABURRO.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori.

Monica CIABURRO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Fastweb S.p.A.

(*Svolgimento e conclusione*).

Alessia DI NUCCI, *Senior Public affairs manager di Fastweb S.p.A.* e Francesco ARGANO, *Head of Homeland Security & Infrastructures Sales di Fastweb S.p.A.* svol-

gono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M) e Monica CIABURRO, *presidente*, cui risponde Alessia DI NUCCI, *Senior Public affairs manager di Fastweb S.p.A.*

Monica CIABURRO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Fastweb S.p.A. per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.55 alle 9.10.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Atto n. 150 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	86
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Atto n. 152 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	75
SEDE CONSULTIVA:	
Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	75
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022. C. 1586 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	76
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. C. 1804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. C. 1763, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz. C. 1764, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegre-

tario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche.**Atto n. 150.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, segnala preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, che reca misure per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, è corredato di relazione tecnica.

Per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, nel richiamare per maggiori approfondimenti la documentazione predisposta dagli Uffici delle Camere, con riferimento all'articolo 2, rileva preliminarmente che per tale articolo opera la clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, implicitamente richiamata dalla stessa relazione tecnica.

Stante l'ampiezza delle nuove attività previste, relative alla ricognizione e al censimento dei controlli operati da parte delle amministrazioni competenti, alla pubblicazione dei conseguenti esiti sui loro siti istituzionali, all'elaborazione di un quadro di sintesi dei controlli e delle eventuali segnalazioni da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, nonché alla pubblicazione di un elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche, osserva che andrebbero forniti elementi di valutazione che possano supportare l'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria, al fine di escludere future necessità di finanziamenti oppure pregiudizi su attività già avviate o programmate. Evidenzia, a tale proposito, che la Conferenza delle regioni e province autonome nell'intesa allegata all'atto ha proposto di disporre di un anno, anziché di 120 giorni, per la pubblicazione del censimento dei controlli « in estremo subordine

al mancato trasferimento di risorse finanziarie ».

In merito all'articolo 4, osserva che il potenziamento delle infrastrutture digitali e l'interoperabilità del sistema riconducibile alla Piattaforma digitale nazionale dati, espressamente previsti dal comma 4, appaiono potenzialmente suscettibili di determinare maggiori oneri. Pur rilevando che alla disposizione è applicabile la clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, ritiene che andrebbero forniti elementi quantitativi volti a stimare gli oneri previsti e a individuare le risorse, già disponibili a legislazione vigente, che si intende utilizzare per fronteggiare gli oneri, senza pregiudizio di altri interventi finanziati a valere sui medesimi stanziamenti, che quindi dovrebbero presentare adeguati profili di modulabilità.

Per quanto riguarda l'articolo 5, andrebbe, a suo avviso, assicurato che l'elaborazione e la pubblicazione di apposite linee guida e FAQ sulla normativa in materia di controlli, come indicato al comma 1, nonché la fornitura dell'elenco della documentazione necessaria nell'imminenza dell'ispezione, come indicato al comma 8, siano realizzabili a valere sulle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 6, osserva che la possibilità di diffidare il soggetto inadempiente a porre termine alla violazione contestata, in luogo dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora non superiore nel massimo a 5.000 euro, appare suscettibile di ridurre il gettito derivante da sanzioni, anche se tale gettito, data la sua natura meramente eventuale, non viene tipicamente contabilizzato nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 7, alla luce della clausola d'invarianza finanziaria, rileva che andrebbe fornita una analisi della verosimile entità dell'attività che dovrà essere espletata per effetto del presente articolo e delle relative risorse che potranno esservi dedicate.

Per quanto concerne l'articolo 8, preso atto della clausola d'invarianza generale e

di quelle specificamente recate dalle disposizioni in esame, nonché dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, andrebbe fornita, a suo avviso, una rassicurazione in merito alla possibilità di rimodulare le risorse già destinate alla formazione per le finalità in esame. Inoltre, fa presente che andrebbe confermata la possibilità di stipulare convenzioni non onerose affermata dalla relazione tecnica anche con soggetti, quali le associazioni di categoria, estranee al perimetro delle pubbliche amministrazioni, anche se, comunque, la norma non esclude la sussistenza di oneri, limitandosi a imporre che essi siano sostenuti a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 9, sottolinea che la progressiva automatizzazione delle attività amministrative di controllo, il ricorso a soluzioni tecnologiche, evidentemente innovative, comprese quelle di intelligenza artificiale, nonché l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi sembrano implicare l'impegno di significative risorse finanziarie per l'aggiornamento dell'*hardware* e del *software* informatico. Rileva, pertanto, che l'effettiva sostenibilità della clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, implicitamente richiamata dalla relazione tecnica, necessiterebbe di un adeguato approfondimento, con l'acquisizione di dati inerenti alle risorse necessarie e all'individuazione dei mezzi di copertura, onde valutare la loro corrispondenza ed escludere effetti pregiudizievoli su altri interventi finanziati a valere sui medesimi stanziamenti di cui si prevede l'utilizzo.

Per quanto riguarda l'articolo 11, rinviando ai singoli articoli in precedenza illustrati per le eventuali osservazioni in merito all'effettiva sostenibilità della presente clausola d'invarianza finanziaria, evidenzia l'opportunità di valutare la stessa anche considerando l'insieme degli interventi previsti che, singolarmente considerati, ben potrebbero essere stimati come attivabili ad invarianza d'oneri, ma che, complessivamente considerati, potrebbero implicare un significativo aggravio in termini di impegno realizzativo, in merito al

quale la sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria meriterebbe pertanto uno specifico approfondimento.

Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato*), recante gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice.

In particolare, con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, osserva che le disposizioni ivi contenute, che si configurano quali declinazioni del principio di trasparenza e semplificazione, pongono in capo alle amministrazioni l'onere di censire gli adempimenti posti a tutela dell'interesse pubblico, al fine di consentire alle imprese di conoscere, in modo chiaro, gli obblighi a cui le medesime sono tenute. Si tratta, in sostanza, di attività meramente ricognitive che le amministrazioni proponenti ritengono possano essere effettuate nel limite delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Esclude, pertanto, che dall'attuazione delle disposizioni in esame possano derivare esigenze di finanziamento, né tantomeno pregiudizi rispetto ad attività già avviate o programmate.

Con riferimento, inoltre, a quanto espresso in sede di intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, anticipa la disponibilità del Governo ad estendere il termine assegnato alle amministrazioni per il censimento dei controlli.

Con riferimento all'articolo 4, rappresenta che l'intera infrastruttura della Piattaforma digitale nazionale dati è stata progettata, sviluppata e realizzata, secondo quanto previsto dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ragion per cui le previste attività di potenziamento, che rimangono anch'esse incluse nell'alveo di quanto già disposto dall'articolo 90 del citato decreto legislativo, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 5, osserva che le disposizioni ivi contenute, alla luce della loro natura prevalentemente programmatica, risultano neutrali sul piano finanziario. Con specifico riguardo all'elaborazione e pubblicazione delle linee guida e FAQ in materia di controlli, nonché alla documentazione che anticipa l'ispezione, assicura che le correlate attività saranno effettuate a valere sulle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 6, rappresenta che la disposizione prevede meccanismi volti a ridurre, ove possibile, l'irrogazione di sanzioni per violazioni formali o di minore gravità. In ogni caso, la natura meramente eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria, che ne impedisce la contabilizzazione nei saldi tendenziali di finanza pubblica, non permette di quantificare l'eventuale minor gettito derivante dalla possibilità di diffidare il soggetto inadempiente in presenza di violazioni di particolare tenuità.

In merito all'articolo 7, rappresenta, in via preliminare, che l'istituto dell'interpello è già presente nell'ordinamento e che le amministrazioni preposte ai controlli già forniscono risposte ai quesiti alle medesime presentati. La norma, pertanto, introduce una forma speciale di interpello, a beneficio di una qualificata platea di destinatari su rilevanti questioni interpretative. Ritiene, pertanto, che le amministrazioni coinvolte nell'esame e nell'istruttoria delle richieste di interpello potranno assolvere all'ulteriore, laddove non coincidente, attività derivante dall'attuazione dell'articolo in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 8, conferma, come già illustrato nella relazione tecnica, la possibilità per le amministrazioni di contribuire alla formazione periodica del personale preposto ai controlli, anche mediante la stipula di convenzioni non onerose con altri soggetti, quali le associazioni di categoria, estranee al perimetro delle pubbliche amministrazioni. Assicura, altresì, che le attività di formazione saranno

espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 9, chiarisce che le amministrazioni preposte ai controlli si avvalgono già a legislazione vigente di soluzioni tecnologiche compatibili con i principi introdotti con le disposizioni in esame. In ogni caso, laddove fosse necessario, ricorda che nel bilancio delle singole amministrazioni sono già contabilizzati oneri di ammortamento per l'aggiornamento degli *hardware* e dei *software* informatici e che, pertanto, le stesse amministrazioni potranno provvedere all'assolvimento degli adempimenti ivi previsti con le risorse all'uopo già stanziato.

Con riguardo, infine, all'articolo 11, rinvia a quanto precedentemente esposto in merito alla sostenibilità degli eventuali oneri derivanti dalle singole disposizioni, a cui si farà comunque fronte, come già specificato, con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (Atto n. 150);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni di semplificazione degli adempimenti amministrativi non necessari o non proporzionati, le amministrazioni interessate potranno provvedere alle attività di censimento dei controlli che ad esse fanno capo, previsti dalle disposizioni vigenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con la clausola generale di neutralità finanziaria contenuta all'articolo 11, trattandosi di attività meramente ricognitive dei controlli svolti, che rientrano comunque tra i compiti istituzionali attribuiti alle medesime amministrazioni;

il potenziamento delle infrastrutture digitali in uso alle amministrazioni coinvolte nelle attività di controllo, di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, non richiederà lo stanziamento di risorse aggiuntive, in linea con quanto previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 90 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

allo sviluppo della Piattaforma digitale nazionale dati, previsto dall'articolo 4, comma 4, secondo e terzo periodo, si farà fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in linea con quanto previsto dall'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, che prevede che la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della medesima Piattaforma siano realizzati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

dall'attuazione dell'articolo 5, recante principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che alle attività ivi previste le amministrazioni interessate potranno provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 6, che prevede, nel caso di violazioni di minore gravità, la possibilità di diffidare il soggetto inadempiente a porvi termine, in luogo dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, non si ascrivono effetti finanziari negativi, posto che i proventi derivanti dalle predette sanzioni non sono scontati nei saldi tendenziali di finanza pubblica, in ragione della loro natura meramente eventuale;

le disposizioni di cui all'articolo 7, in materia di meccanismi di dialogo e collaborazione, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché esse, intervenendo sull'istituto dell'interpello, già previsto dall'ordinamento vigente, si limitano a intro-

durare una forma speciale di interpello rivolta ad una qualificata determinata platea di destinatari, alla cui istruttoria le amministrazioni interessate potranno pertanto provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le attività di formazione del personale preposto ai controlli, di cui all'articolo 8, saranno espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in riferimento all'eventuale stipula di convenzioni con soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione, quali le associazioni di categoria, in linea con le disposizioni dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 8, ai sensi delle quali il piano di formazione specifica dovrà essere erogato nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e le convenzioni con università, camere di commercio e associazioni di categoria dovranno essere attuate nell'ambito delle attività di formazione erogate attraverso le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'utilizzo di soluzioni tecnologiche volte ad automatizzare progressivamente le attività di controllo, previsto dall'articolo 9, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le amministrazioni preposte ai controlli si avvalgono già a legislazione vigente di soluzioni tecnologiche compatibili con i principi introdotti dalla richiamata disposizione e, in ogni caso, adotteranno le relative misure a valere sulle risorse già stanziare nei rispettivi bilanci destinate all'aggiornamento di *hardware* e *software* informatici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Atto n. 152.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti nella medesima seduta dal relatore. Avverte, tuttavia, che lo schema di decreto in esame non è corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.55.

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.

C. 960.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, osserva che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme volte a lasciare direttamente a disposizione dei consolati una percentuale delle entrate riferibili a diritti e tasse consolari derivanti dalla loro attività di rilascio dei passaporti, destinata al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti.

Nel segnalare che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo della proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente dalla Commissione Affari esteri e che il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica, evidenzia in primo luogo che la proposta di legge in esame è volta ad assegnare alle rappresentanze diplomatico-consolari il 30 per cento delle entrate, consistenti in diritti e tasse consolari, derivanti dalla loro attività di rilascio dei passaporti allo scopo di rafforzare i servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti. La norma, inoltre, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Osserva, in proposito, che, tenuto conto che la disposizione destina a finalità di spesa una quota di entrate riferite al rilascio dei passaporti elettronici e che, da un lato, queste ultime, come risulta dal bilancio di previsione 2024-2026, risultano complessivamente stimate in un importo pari a 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio in corso, ivi comprese quelle derivanti dal rilascio dei passaporti da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari, e dall'altro le medesime entrate risultano già destinate al ristoro di spese, posto che secondo l'articolo 7-*vicies quater* del decreto-legge n. 7 del 2005 l'importo corrisposto dai soggetti richiedenti è almeno pari alle spese necessarie per la loro pro-

duzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei connessi servizi, ne consegue che l'utilizzo di tali risorse, poiché renderebbe sostanzialmente prive di copertura le spese sostenute per il rilascio dei documenti di cui trattasi, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri.

Rileva, infine, che i sopracitati oneri non vengono quantificati dal provvedimento, che si limita invece a provvedere ad essi, senza determinarne l'importo, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

Per le ragioni sopra esposte, anche al fine di poter valutare la capienza del Fondo utilizzato con finalità di copertura, finanziaria, ravvisa la necessità di acquisire, sul provvedimento in esame, una relazione tecnica.

Il sottosegretario Federico FRENI conviene circa la necessità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in discussione, al fine di procedere ad una compiuta verifica dei suoi profili finanziari.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame entro il termine ordinario di trenta giorni.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.

C. 1586 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022.

Nel segnalare che il testo è corredato di relazione tecnica, fa presente di non avere osservazioni da formulare in ordine ai profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri derivanti dagli articoli 8, 11, 17 e 20, comma 1, del Trattato oggetto di ratifica, valutati in euro 22.120 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, segnala preliminarmente che la norma di copertura del provvedimento, approvato dal Senato della Repubblica il 29 novembre 2023, prevede che gli oneri e la relativa copertura finanziaria decorrano dall'anno 2023. In proposito, fa presente che il presente provvedimento è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Tale ultima disposizione, inerente alla disciplina dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, stabilisce, tra l'altro, che nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, che formano a tal fine formano l'oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, fa presente che, anche alla luce del predetto slittamento, l'accan-

tonamento del fondo speciale utilizzato con finalità di copertura reca le necessarie disponibilità. In considerazione di ciò e tenuto, altresì, conto del fatto che il presente disegno di legge di ratifica è già stato esaminato in prima lettura dal Senato della Repubblica, osserva che non è necessario modificare la disposizione in esame, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo del fondo speciale relativo al triennio 2023-2025 debba comunque intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri decorrenti dall'anno 2024, al bilancio relativo al triennio 2024-2026.

Osserva, infine, che il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 20, comma 2, del Trattato si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, mentre il successivo comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, non ha osservazioni in ordine alla formulazione delle predette disposizioni.

Tutto ciò considerato, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1586, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022;

rilevato che il provvedimento è incluso nell'elenco degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente per i quali è previsto lo slittamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

ritenuto che, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2024, il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2023-2025, di cui all'articolo 3, comma 1, debba intendersi riferito al bilancio relativo al triennio 2024-2026;

nel presupposto che il provvedimento entri in vigore entro la fine dell'anno 2024,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022.

C. 1804 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, osserva che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022 e che il testo è corredato di relazione tecnica.

Nel segnalare di non avere osservazioni da formulare in ordine ai profili finanziari del provvedimento, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

C. 1763, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, rileva che la proposta di legge, già approvata dal Senato della Repubblica, reca modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

Nel rileva preliminarmente che la proposta di legge in esame assegna un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona, in merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che agli oneri derivanti dal predetto contributo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017.

In proposito, ricorda che tale ultima disposizione ha istituito, presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano ». Al riguardo, fa presente che le risorse da destinare al predetto fondo sono iscritte sul capitolo 2154 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca una dotazione iniziale di 18.490.933 euro nell'anno 2024 e 13.490.933 euro annui negli anni 2025 e 2026. Il corrispondente capitolo 846 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri reca una dotazione iniziale pari a 12.490.933 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026.

Nel segnalare che la disposizione recante la copertura finanziaria del provvedimento è stata riformulata, nei termini sopra richiamati, al fine di recepire una condizione volta a garantire il rispetto del-

l'articolo 81 della Costituzione contenuta nel parere approvato sul provvedimento dalla Commissione Bilancio del Senato, in accoglimento delle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, ritiene, comunque, necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti disponibilità per ciascuno degli anni oggetto di copertura, nonché fornisca una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma che il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui si prevede la riduzione per finalità di copertura, reca, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, le necessarie disponibilità e che l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1763, approvata dal Senato della Repubblica, recante modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui si prevede la riduzione per finalità di copertura, reca per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le necessarie disponibilità e che l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz.

C. 1764, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato della Repubblica, reca modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz.

In merito ai profili finanziari del provvedimento, rileva che la proposta di legge in esame assegna 250.000 euro annui a decorrere dal 2024 a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del Pistoia Blues Festival e 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz. Alla copertura dei relativi oneri, pari complessivamente a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985, il cui stanziamento è ripartito tra una pluralità di capitoli di parte corrente e in conto capitale dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Osserva, al riguardo, che, come evidenziato nel primo parere espresso dalla 5^a Commissione del Senato della Repubblica sul provvedimento in esame, il Governo ha rappresentato che le risorse utilizzate con finalità di copertura finanziaria sono effettivamente disponibili e che i contributi a sostegno delle due manifestazioni interessate possono essere erogati senza pregiudicare gli altri interventi previsti a legisla-

zione vigente a valere sulle medesime risorse. Ritiene comunque necessario che il Governo confermi che il Fondo unico per lo spettacolo rechi le occorrenti disponibilità, di parte corrente, a decorrere dall'anno 2024 e che la riduzione della relativa autorizzazione di spesa con finalità di copertura finanziaria non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.

Il sottosegretario Federico FRENI conferma che il Fondo unico per lo spettacolo, di cui si prevede la riduzione, a decorrere dall'anno 2024, per finalità di copertura, reca le necessarie disponibilità di parte corrente e che l'utilizzo di tali risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1764, approvata dal Senato della Repubblica, e abbinata, recante modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival internazionale Time in Jazz;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il Fondo unico per lo spettacolo, di cui si prevede la riduzione, a decorrere dall'anno 2024, per finalità di copertura, reca le necessarie disponibilità di parte corrente e che l'utilizzo di tali risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rappresenta l'opportunità di operare una complessiva ricognizione dei finanziamenti da riconoscere a specifiche iniziative culturali, al fine di evitare la parcellizzazione degli interventi normativi volti a finanziare le diverse manifestazioni.

Il sottosegretario Federico FRENI rileva che, in linea di principio, i finanziamenti destinati a specifiche manifestazioni culturali dovrebbero essere riconosciuti nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985, osservando tuttavia come nel tempo siano stati istituiti per legge una pluralità di capitoli riferiti a singole iniziative. Giudica senz'altro auspicabile, in via generale, un intervento di razionalizzazione, che potrebbe essere considerato anche nell'ambito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

C. 1665 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 maggio 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'8 maggio scorso, si era convenuto di dedicare la seduta odierna alla formulazione di ulteriori rilievi e quesiti in merito ai profili di carattere finanziario del provvedimento, al fine di consentire al Governo di disporre del tempo necessario per elaborare le relative risposte e fornire gli opportuni chiarimenti sui temi posti in evidenza.

Il sottosegretario Federico FRENI invita, in via preliminare, i membri della Commissione che intendano formulare rilievi e porre quesiti al Governo a voler trasmettere una nota informale scritta che riepiloghi le diverse questioni, al fine di assicurare la corretta elaborazione di puntuali risposte scritte in riscontro alle questioni poste.

Marco GRIMALDI (AVS), preannunciando la trasmissione di quesiti in forma scritta da parte del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, fa presente che in questa sede richiamerà sinteticamente i principali rilievi critici che intende sollevare rispetto al disegno di legge in discussione, che attengono principalmente ai rapporti tra la disciplina introdotta dal provvedimento in esame e i processi di riforma legati, da un lato, all'attuazione della nuova *governance* economica dell'Unione europea e, dall'altro, alla complessiva revisione della normativa fiscale prefigurata dalla delega di cui alla legge n. 111 del 2023.

Quanto al primo profilo, evidenzia, infatti, come l'impatto sulla finanza pubblica nazionale della riforma della *governance* economica dell'Unione europea coinvolgerà necessariamente anche i rapporti tra i diversi livelli di governo. Al riguardo, osserva come la discussione relativa alla sopracitata riforma non abbia tenuto in debita considerazione i molteplici risvolti applicativi riconducibili ai contenuti del disegno di legge in esame, come evidenziato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso della sua audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea. Nel segnalare come, al riguardo, il Governo non abbia finora fornito risposte soddisfacenti, osserva come sussistano, a suo avviso, evidenti profili di contrasto tra il nuovo quadro normativo disegnato dalla riforma della *governance* economica dell'Unione europea e il provvedimento in esame.

Sotto altro e diverso profilo, rileva, altresì, l'assenza di un adeguato coordinamento anche con la legge delega per la

riforma fiscale, osservando come le dinamiche del gettito fiscale abbiano seguito percorsi particolarmente variegati a livello territoriale, specialmente nel corso degli ultimi anni. Sul punto, segnala, a titolo di esempio, la sensibile riduzione di gettito che si è registrata, con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive, nella sua regione di provenienza, il Piemonte, dove, anche in ragione delle strategie di natura fiscale attuate da alcune grandi imprese internazionali, al fine di traslare all'estero i propri profitti, si è riscontrata una drastica diminuzione del contributo garantito dalla suddetta imposta ai diversi fabbisogni di spesa e, in particolare, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La realtà testé descritta risulta particolarmente problematica ove si consideri, in particolare, che il presupposto impositivo di tale tributo è rappresentato dall'esercizio abituale di una attività produttiva sul territorio. Chiede, pertanto, che siano chiariti i profili di coordinamento tra l'attuazione delle disposizioni della legge n. 111 del 2023 e il disegno di legge in discussione.

Chiede, inoltre, che il Governo chiarisca quale sia la considerazione riservata al tema dell'incidenza dell'elusione e dell'evasione fiscale sulla finanza pubblica nell'ambito delle scelte di merito operate con il disegno di legge in esame.

Ritiene, infine, di particolare importanza che il Governo chiarisca le modalità attraverso le quali intende conciliare il mutamento del sistema fiscale con il trasferimento, ad invarianza finanziaria, di nuove funzioni alle Regioni, anche in considerazione delle difficoltà finora riscontrate da tale livello di governo nella gestione dell'assetto delle competenze ad esse attualmente attribuite.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) evidenzia, in via preliminare, l'opportunità di un confronto in questa sede sui diversi profili di natura finanziaria inerenti al presente provvedimento. Al riguardo, ricorda, in via preliminare, che il disegno di legge in esame individua tre tipologie di funzioni che possono essere trasferite alle Regioni: funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il

territorio nazionale, per le quali il trasferimento delle funzioni richiede la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, ma non lo stanziamento di risorse aggiuntive di bilancio, in quanto il trasferimento è realizzabile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, per le quali il trasferimento richiede non solo la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, ma anche lo stanziamento di risorse di bilancio aggiuntive, in quanto il trasferimento non è realizzabile nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; funzioni relative a materie o ambiti di materie che non richiedono la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, per le quali il trasferimento può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Al riguardo, fa presente come non sia possibile ricavare, dal testo del disegno di legge in esame, alcun elemento circa le modalità di definizione e di finanziamento dei suddetti livelli essenziali delle prestazioni. Anche alla luce di un contributo depositato dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato della Repubblica, prospetta pertanto tre modalità di finanziamento: mediante meccanismi di tipo perequativo, che implicano il contributo da parte delle Regioni che presentano maggiori disponibilità finanziarie; attraverso l'incremento della pressione fiscale; mediante la riduzione delle spese delle Amministrazioni centrali dello Stato. Sul punto, nel presupposto della difficoltà di addivenire ad una diminuzione delle esigenze di spesa delle Amministrazioni, considerando le tensioni che spingono invece a una crescita di tali esigenze, e ritenendo, comunque, che siano improbabili ipotesi di incremento della pressione fiscale, lamenta che la proposta

del Governo non indichi alcuna prospettiva seria e realistica sul tema del reperimento delle risorse volte a finanziare lo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento alle Regioni in attuazione del provvedimento in esame.

Con riferimento all'attribuzione di funzioni relative a materie o ambiti di materie che non richiedono la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, che sarebbero immediatamente trasferibili, rileva che altre disposizioni di carattere generale previste dal provvedimento in esame impongono comunque una valutazione preliminare dell'impatto finanziario del trasferimento.

Evidenzia al riguardo come, secondo quanto illustrato in un *report* del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, rientrerebbero in questo ambito 186 funzioni, in relazione alle quali ritiene necessaria una preliminare valutazione circa gli impatti che discenderebbero sui saldi di finanza pubblica per effetto del loro trasferimento alle Regioni.

Lamenta, altresì, il mancato coinvolgimento delle Camere e, segnatamente, della Commissione Bilancio nella verifica dei suddetti impatti economico-finanziari, dal momento che non è prevista la trasmissione alle Camere degli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che determinano le risorse da trasferire alle Regioni.

Con riferimento alle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite, ai sensi degli articoli 2 e 5, per cui è indicato, quale unica fonte, il conferimento delle partecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, rileva che né l'intesa, né la relativa legge di approvazione definiscono l'ammontare delle risorse da trasferire, limitandosi a definire i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative oggetto di trasferimento, la cui successiva concreta determinazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel ribadire che il suddetto decreto non è sottoposto a parere

parlamentare, ritiene opportuno prevedere la sottoposizione degli schemi dei predetti decreti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, in modo da consentire alle Camere di verificare puntualmente, prima dell'emanazione degli stessi, da un lato, l'effettivo rispetto dei criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse e, dall'altro, il permanere degli equilibri di bilancio.

Sostiene, altresì, che sia necessario chiarire espressamente che non si possa procedere all'avvio del negoziato o alla sua conclusione, nelle materie di cui all'articolo 3, se non previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni *standard* e, comunque, previa approvazione del provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, in caso di insufficienza di queste ultime.

Andrebbe chiarita, inoltre, la portata applicativa della disciplina delle modalità di finanziamento delle funzioni trasferite, dal momento che il provvedimento in esame si limita a stabilire che l'intesa individua, quale fonte di finanziamento, la compartecipazione al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale. Al riguardo, ricorda che il riferimento all'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, contenuto nella medesima disposizione, appare vago, in particolare ove si consideri che la disposizione costituzionale richiamata fa altresì riferimento, quale forma di finanziamento delle funzioni attribuite agli enti territoriali, all'applicazione di tributi ed entrate propri, nonché al fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale.

Relativamente all'articolo 3, che reca la delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, paventa una possibile sovrapposizione della normativa che si intende introdurre con il provvedimento in esame con quanto già oggetto della disciplina prevista al riguardo dalla legge n. 197 del 2022. Con riferimento a tale ultima disciplina, sottolinea la mancanza di un coinvolgimento delle Ca-

mere nella procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nelle more dell'esercizio della delega, che invece era prevista nel testo originario del provvedimento in esame. A suo avviso, dovrebbe invece essere previsto che, prima dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 795 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023, i relativi schemi di decreto siano trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari. In ogni caso, ritiene che la coesistenza di due distinte procedure di determinazione appaia meritevoli di approfondimento, anche dal punto di vista interpretativo. Sottolinea, al riguardo, che nell'ipotesi in cui le risorse disponibili a legislazione vigente non fossero sufficienti all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, le Camere, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo, sarebbero chiamate ad approntare, prima dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, con apposito provvedimento legislativo, le risorse necessarie, senza tuttavia aver esaminato e valutato preventivamente i contenuti dei suddetti decreti. Inoltre, nel caso in cui i decreti legislativi attuativi della delega non risultassero meramente recettivi dei livelli essenziali delle prestazioni nel frattempo individuati con la procedura prevista dalla legge di bilancio per il 2023 e questi ultimi avessero consentito la conclusione di intese, si potrebbe determinare una problematica sovrapposizione tra le due procedure, non essendo in tal caso chiaro quale dovrebbe essere la normativa di riferimento.

Rileva altresì che, nonostante l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, preveda la possibilità che dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni derivino nuovi o maggiori oneri, la delega che conduce alla loro definizione non richiama espressamente l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che prevede per l'appunto che, qualora dall'esercizio della delega derivino nuovi o maggiori oneri, i relativi decreti legislativi pos-

sano essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie

Inoltre, relativamente alle disposizioni dell'articolo 8 in materia di monitoraggio delle intese, ritiene opportuno chiarire se con la nozione di « oneri finanziari » prevista al comma 1 si intenda fare riferimento alla spesa effettivamente sostenuta per l'esercizio delle funzioni trasferite e se con la nozione di « fabbisogni di spesa », di cui al successivo comma 2, si intenda invece fare riferimento ai fabbisogni *standard* e ai relativi costi.

Con riferimento alle clausole di neutralità finanziaria di cui all'articolo 9 rileva l'incongruenza che emerge dal testo laddove, da un lato, le suddette clausole si limitano a ribadire che le intese debbano essere concluse con le risorse disponibili a legislazione vigente mentre l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, con riferimento al trasferimento delle funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni, prevede che, qualora dalla determinazione degli stessi derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie.

Per quanto attiene all'articolo 10, recante misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, rileva che la natura programmatica delle disposizioni non consente di quantificare le risorse da destinare alle suddette misure che, peraltro, dovrebbero costituire l'oggetto di un'azione parallela rispetto a quanto previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

Richiede infine che siano forniti dal Governo opportuni chiarimenti in ordine alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, precisando in particolare se l'eventuale propedeuticità della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e del relativo finanziamento si riferisca, in caso

di negoziazioni già avviate, alla sola conclusione delle intese. Con riferimento a queste ultime, inoltre, ritiene opportuno che il Governo riferisca se siano già state compiute valutazioni in merito all'impatto economico-finanziario che ne deriverebbe in termini tanto di eventuale minor gettito, quanto di minor capacità per le amministrazioni centrali di svolgere le funzioni ad esse attribuite con riferimento alle Regioni che non hanno richiesto la stipula di intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) evidenzia che le questioni da porre, in ordine al disegno di legge in esame, sono numerose, dal momento che lo stesso coinvolge la finanza pubblica nella sua interezza. Sottolinea, pertanto, la necessità di sciogliere diverse incongruenze emergenti dal testo del provvedimento, rispetto alle quali ritiene che il confronto odierno possa costituire un'occasione utile anche in vista della predisposizione, da parte della relatrice, della propria proposta di parere.

Manifestando la sua intenzione di aggiungere alcuni rilievi più puntuali rispetto alle osservazioni già formulate dal collega Pagano, precisa che intende soffermarsi principalmente su due obiettivi: il coordinamento della finanza pubblica, da un lato, e l'equità territoriale, con particolare riferimento alla riallocazione delle risorse tra le Regioni, dall'altro.

Evidenzia, in particolare, la necessità di valutare i predetti obiettivi con riferimento sia alle materie, suscettibili di attribuzione alle Regioni a statuto ordinario, per le quali il disegno di legge in esame non prevede la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia con riferimento a quelle per le quali siffatta determinazione è prevista.

Con riferimento alle materie o ambiti di materie per i quali il provvedimento in esame non contempla la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, richiama l'attenzione, in particolare sulle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, chiedendo al Governo con quali modalità si intenda garantire il conseguimento dei due obiettivi sopraindicati, in sede di trasferi-

mento delle funzioni relative alle predette materie o ambiti di materie, a fronte di procedure, tempi e criteri diversi per ogni Regione, indicati all'interno delle singole intese.

Sempre con riferimento alle materie o ambiti di materie per i quali non è prevista la determinazione dei LEP, richiama l'attenzione sull'articolo 8 del provvedimento, al fine di chiedere al Governo con quale modalità verrà effettuato il monitoraggio volto a verificare la congruità tra gli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite a ciascuna Regione interessata e le esigenze delle singole Regioni, e quali siano le implicazioni discendenti da tale monitoraggio sulle aliquote di compartecipazione dei tributi. Osserva, infatti, che il comma 2 dell'articolo 8 sembra riferirsi esclusivamente alle funzioni relative a livelli essenziali delle prestazioni, in quanto il criterio del fabbisogno di spesa può essere definito solo con riferimento a quelle funzioni.

Sempre in relazione a tale profilo, chiede al Governo, con riferimento alle materie o agli ambiti di materie rispetto ai quali il disegno di legge in esame prevede la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni come sia possibile salvaguardare al contempo il coordinamento della finanza pubblica con lo stanziamento di risorse destinate alle Regioni che non stipulano le intese di cui all'articolo 2. Rileva, al riguardo, un problema di tenuta complessiva del sistema che, a suo avviso, appare di difficile soluzione, soprattutto se il monitoraggio della spesa e la eventuale rideterminazione delle aliquote di compartecipazione sono rimessi alle decisioni di distinte Commissioni paritetiche tra il Governo e le singole Regioni che hanno stipulato le intese.

Formula, inoltre, un'ulteriore osservazione con riferimento alle funzioni che non coinvolgono diritti sociali e civili incluse ma rientrano nell'ambito delle materie o ambiti di materie in cui vanno determinati livelli essenziali delle prestazioni. Con riferimento a tali funzioni, richiama l'attenzione sulla difficoltà di procedere, sulla base del vigente sistema di contabilità pub-

blica, alla determinazione puntuale delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento di ogni singola funzione riferita alle suddette materie. Evidenza, peraltro, che la scomposizione delle risorse riferibili alle diverse funzioni potrebbe comportare la rinuncia ad economie di scala, determinando un conseguente incremento dei costi complessivi per la collettività. Chiede, pertanto, al Governo di chiarire se tali funzioni saranno specificamente indicate nei decreti legislativi previsti dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame.

Evidenza, infine, un'ultima problematica relativa al coordinamento tra il finanziamento delle materie e delle relative funzioni trasferite alle Regioni, in attuazione del disegno di legge in esame, e la recente riforma della *governance* economica europea, che prevede una programmazione pluriennale basata sul controllo del nuovo indicatore della spesa primaria netta. In ordine a tale aspetto, evidenzia come il nuovo quadro normativo europeo introduca una rigidità notevole nella formazione e gestione dei bilanci pubblici.

Alla luce di ciò, chiede, pertanto, al Governo se e in che modo le Regioni saranno chiamate a concorrere, secondo criteri equi, agli obiettivi di finanza pubblica fissati in conformità alla nuova *governance* economica europea. In proposito, rappresenta alla relatrice la necessità di tener conto, nella formulazione della propria pro-

posta di parere, dell'esigenza di rafforzare, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, il riferimento all'esigenza di assicurare il coordinamento della finanza pubblica anche nei confronti delle Regioni che hanno sottoscritto le intese ai sensi dell'articolo 2, considerando che il testo della disposizione fa riferimento a una semplice possibilità di prevedere anche per tali Regioni il concorso agli obiettivi di finanza pubblica.

Nel fare presente che, per agevolare la risposta del Governo, i quesiti posti saranno trasmessi anche in forma scritta, auspica che i chiarimenti elaborati dall'Esecutivo possano essere resi disponibili ai componenti della Commissione in tempo utile a consentire una loro adeguata valutazione prima che si proceda all'esame della proposta di parere della relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Atto n. 150.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

Atto 150

APPUNTO

OGGETTO: "Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche".

Iter: Il provvedimento in esame è inteso a semplificare, a rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni.

<p align="center">Articolo 2 <i>(Semplificazione degli adempimenti amministrativi non necessari o non proporzionati)</i></p> <p>Rilevato che opera per il presente articolo la clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, implicitamente richiamata dalla stessa RT, si osserva, stante l'ampiezza delle nuove attività previste (ricognizione e censimento dei controlli operati da parte delle amministrazioni competenti, pubblicazione dei conseguenti esiti sui loro siti istituzionali, elaborazione di un quadro di sintesi dei controlli ed eventuali segnalazioni da parte del Dipartimento per la funzione pubblica, pubblicazione di un elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che gli operatori sono tenuti a rispettare nello svolgimento di attività economiche), che andrebbero forniti elementi di valutazione che possano supportare l'effettiva sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria, al fine di escludere future necessità di finanziamenti oppure pregiudizi su attività già avviate o programmate.</p> <p>Si evidenzia a tale proposito che la Conferenza delle Regioni e Province autonome nell'Intesa allegata all'atto ha proposto di disporre di un anno anziché di 120 giorni per la pubblicazione del censimento dei controlli "in estremo subordine al mancato trasferimento di risorse finanziarie".</p>	<p>Con riguardo all'articolo 2 dello schema, si osserva che le disposizioni ivi contenute – quali declinazioni del principio di trasparenza e semplificazione – pongono in capo alle amministrazioni l'onere di censire gli adempimenti posti a tutela dell'interesse pubblico, al fine di consentire alle imprese di conoscere, in modo chiaro, gli obblighi a cui le medesime sono tenute. Si tratta, in sostanza, di attività meramente ricognitive che le amministrazioni proponenti ritengono possano essere effettuate nel limite delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito delle proprie attività istituzionali; si esclude, pertanto, possano derivare esigenze di finanziamento dall'attuazione delle disposizioni in esame, né tantomeno pregiudizi su attività già avviate o programmate. Con riferimento, altresì, a quanto espresso in sede di Intesa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché dal Consiglio di Stato nel parere obbligatorio, si anticipa la disponibilità ad estendere il termine assegnato alle amministrazioni per il censimento dei controlli (comma 1).</p>
<p align="center">Articolo 4</p>	<p>In merito alle osservazioni formulate sull'articolo</p>

<p><i>(Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli)</i></p> <p>Si osserva che il potenziamento delle infrastrutture digitali e l'interoperabilità del sistema riconducibile alla Piattaforma digitale nazionale dati, espressamente previsti dal comma 4, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri. Pur rilevando che alla disposizione è applicabile la clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, andrebbero forniti elementi quantitativi volti a stimare gli oneri previsti e a individuare le risorse – già disponibili a l.v. - che si intende utilizzare per fronteggiare gli oneri, senza pregiudizio di altri interventi finanziati a valere sui medesimi stanziamenti, che quindi dovrebbero presentare adeguati profili di modulabilità.</p>	<p>4, si rappresenta che l'intera infrastruttura della Piattaforma Digitale Nazionale Dati è stata progettata, sviluppata e realizzata “con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”, ai sensi dell'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005). Si escludono, pertanto, nuovi oneri derivanti dalle previste attività di potenziamento che rimangono anch'esse incluse nell'alveo di quanto già disposto nel Capo IX, dall'articolo 90 del citato d.lgs..</p>
<p>Articolo 5 <i>(Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche)</i></p> <p>Andrebbe assicurato che l'elaborazione e la pubblicazione di apposite linee guida e FAQ sulla normativa in materia di controlli (comma 1), nonché la fornitura dell'elenco della documentazione necessaria nell'imminenza dell'ispezione (comma 8), siano realizzabili a valere sulle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Con riferimento all'articolo 5, non si segnalano maggiori oneri derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alla luce della loro natura prevalentemente programmatica. Con specifico riguardo all'elaborazione e pubblicazione delle linee guida e FAQ in materia di controlli, nonché alla documentazione che anticipa l'ispezione, si assicura che le attività correlate saranno effettuate a valere sulle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
<p>Articolo 6 <i>(Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile)</i></p> <p>Si osserva che la possibilità di diffidare il soggetto inadempiente a porre termine alla violazione contestata, in luogo dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, qualora non superiore nel massimo a 5.000 euro, appare suscettibile di ridurre il gettito derivante da sanzioni, anche se va ricordato che esso – data la sua natura meramente eventuale – non viene tipicamente contabilizzato nei saldi tendenziali di finanza pubblica.</p>	<p>Con riguardo all'articolo 6, si rappresenta che la disposizione prevede – in attuazione della direttiva alla introduzione di diffide o “altri meccanismi di promozione dell'ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici”, in un'ottica “non solo repressiva, ma anche conoscitiva” – dei meccanismi volti a ridurre, ove possibile, l'irrogazione di sanzioni per violazioni formali o di minore gravità. La diffida, pertanto, costituisce pedissequa attuazione dei principi e criteri direttivi espressi nell'articolo di riferimento della legge di delega. In ogni caso, come viene ricordato, la natura meramente eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria, che impedisce la contabilizzazione nei saldi tendenziali di finanza pubblica, non permette di quantificare il possibile minor gettito derivante dalla possibilità di diffidare il soggetto inadempiente in presenza di violazioni di poco conto.</p>
<p>Articolo 7 <i>(Meccanismi di dialogo e collaborazione)</i></p> <p>Alla luce della clausola d'invarianza finanziaria, andrebbe fornita una analisi della verosimile entità dell'attività che dovrà essere espletata per effetto del presente articolo e delle relative risorse che potranno</p>	<p>In merito all'articolo 7, si rappresenta, in via preliminare, che l'istituto dell'interpello è già presente nell'ordinamento e le amministrazioni preposte ai controlli già forniscono risposte ai quesiti alle medesime presentati. La norma, pertanto, introduce una forma speciale di interpello, a beneficio di una qualificata platea di</p>

<p>esservi dedicate.</p>	<p>destinatari su rilevanti questioni interpretative. Si ritiene, pertanto, che le risorse attualmente impiegati presso le amministrazioni nell'esame e istruttoria delle richieste di interpello ben possano assolvere alla ulteriore - laddove non coincidente - attività derivante dall'attuazione dell'articolo in esame.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>(Formazione)</i></p> <p>Preso atto della clausola d'invarianza generale e di quelle specificamente recate dalle disposizioni in esame, nonché dei chiarimenti forniti dalla RT, andrebbe fornita assicurazione della possibilità di rimodulare le risorse già destinate alla formazione per le finalità in esame. Inoltre, andrebbe confermata la possibilità di stipulare convenzioni non onerose affermata dalla RT anche con soggetti, quali le associazioni di categoria, estranee al perimetro delle PP.AA., anche se, comunque, la norma non esclude la sussistenza di oneri, limitandosi a imporre che essi siano sostenuti a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Con riferimento all'articolo 8, si conferma – come già illustrato nella relazione tecnica – la possibilità per le amministrazioni di contribuire alla formazione periodica del personale preposto ai controlli, anche mediante la stipula di convenzioni non onerose anche con altri soggetti, quali come nell'esempio citato le associazioni di categoria, estranee al perimetro delle Pubbliche Amministrazioni. Si assicura, altresì, che le attività di formazione saranno espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>(Utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo)</i></p> <p>Si rappresenta che la progressiva automatizzazione delle attività amministrative di controllo, il ricorso a soluzioni tecnologiche (evidentemente innovative), comprese quelle di intelligenza artificiale, nonché l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi paiono implicare l'impegno di significative risorse finanziarie per l'aggiornamento dell'<i>hardware</i> e del <i>software</i> informatico. Pertanto, l'effettiva sostenibilità della clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 11, implicitamente richiamata dalla RT, necessiterebbe di un adeguato approfondimento, con l'acquisizione di dati inerenti alle risorse necessarie e all'individuazione dei mezzi di copertura, onde valutare la loro corrispondenza ed escludere effetti pregiudizievoli su altri interventi finanziati a valere sui medesimi stanziamenti di cui si prevede l'utilizzo.</p>	<p>Per quanto concerne l'articolo 9, si rappresenta che le amministrazioni preposte ai controlli si avvalgono già a legislazione vigente di soluzioni tecnologiche compatibili con i principi introdotti con le disposizioni in esame. In ogni caso, laddove fosse necessario, si ricorda che ogni amministrazione nei propri bilanci vede contabilizzati oneri di ammortamento per l'aggiornamento sia dell'<i>hardware</i> che del <i>software</i> informatico; pertanto le stesse potranno provvedere all'assolvimento degli adempimenti previsti con le risorse all'uopo già stanziate.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 11 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i></p> <p>Rinviando ai singoli articoli per le eventuali osservazioni in merito all'effettiva sostenibilità della presente clausola d'invarianza finanziaria, si evidenzia l'opportunità di valutare la stessa anche considerando l'insieme degli interventi previsti che, singolarmente considerati, ben potrebbero essere stimati come attivabili ad invarianza d'oneri, ma che,</p>	<p>Con riguardo all'articolo 11, si rinvia a quanto precedentemente esposto in merito alla sostenibilità degli eventuali oneri derivanti dalle singole disposizioni, a cui si fa fronte con le risorse già disponibili a legislazione vigente.</p>

<p>complessivamente considerati (si tratta delle misure riconducibili agli articoli 2, 4, 5, 7, 8 e 9), potrebbero implicare un significativo aggravio in termini di impegno realizzativo, in merito al quale la sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria meriterebbe uno specifico approfondimento.</p>	
---	--

Roma, 13 maggio 2024

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	90
5-02358 Manzi: Sui compiti della Commissione ministeriale per la revisione delle Indicazioni nazionali delle linee guida relative al primo e secondo ciclo di istruzione.	
5-02359 Piccolotti: Sui compiti della Commissione ministeriale per la revisione delle Indicazioni nazionali delle linee guida relative al primo e secondo ciclo di istruzione	90
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	92
5-002360 Caso: Sui ritardi nell'aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali di conferimento delle supplenze con particolare riguardo all'eventuale ammissione di docenti privi di abilitazione	91
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	93

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02358 Manzi: Sui compiti della Commissione ministeriale per la revisione delle Indicazioni nazionali delle linee guida relative al primo e secondo ciclo di istruzione.

5-02359 Piccolotti: Sui compiti della Commissione ministeriale per la revisione delle Indicazioni nazio-

nali delle linee guida relative al primo e secondo ciclo di istruzione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Paola Frassinetti risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Irene MANZI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta della rappresentante del Governo perché i compiti e le funzioni della Commissione ministeriale sono state delineati in maniera generica.

Al riguardo teme che l'istituzione della citata commissione possa costituire il primo passo per incidere notevolmente sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, soprattutto in assenza di una riflessione generale in merito.

Invero, reputa che un'analisi più approfondita sulle Indicazioni nazionali consentirebbe alla Commissione di acquisire una rappresentatività maggiore oltre che una visione molto più ampia di come debba essere strutturata la scuola.

Sottolinea, infine, che la partecipazione degli stakeholders sarebbe dovuta avvenire prima dell'istituzione della Commissione e lamenta che le linee guida non sono state rispettate.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta della rappresentante del Governo, in quanto ritiene che non siano state chiarite le funzioni, le finalità e le ragioni sottostanti all'istituzione di tale Commissione. Infatti, afferma di reputare assai vaghe le parole usate dalla rappresentante del Governo.

Stigmatizza le recenti affermazioni del Ministro Valditara circa l'inutilità dello studio dei dinosauri, con ciò dimostrando che per il Ministero la consapevolezza degli studenti assume un rilievo secondario.

Più in generale ritiene che l'intenzione annunciata di voler intervenire sulle linee guida nazionali nasconda il reale proposito di voler realizzare una sorta di indottrinamento nazionalista, come si evince, peraltro, dalla nomina di Loredana Perla quale presidente della Commissione ministeriale, e non a consentire agli studenti di acquisire

gli strumenti necessari per sviluppare un sapere critico.

5-002360 Caso: Sui ritardi nell'aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali di conferimento delle supplenze con particolare riguardo all'eventuale ammissione di docenti privi di abilitazione.

Antonio CASO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, rilevando che l'incontro svoltosi nella giornata odierna tra il Ministero ed i sindacati è stato un passo indietro per la soluzione del problema rappresentato, che ritiene essere dovuto a una ragione di carattere politico relativa all'indisposizione del Ministero circa la scelta da compiere.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio CASO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta della rappresentante del Governo, perché il caos che si è generato circa l'aggiornamento delle graduatorie dipende dal ritardo da parte del Ministero nell'attivazione dei percorsi abilitanti, avviati solo in parte con riguardo i percorsi da 30 cfu, rammaricandosi inoltre della discriminazione territoriale che deriverà dalla diversa organizzazione temporale dei corsi da parte delle diverse università.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

5-02358 Manzi e 5-02359 Piccolotti: Sui compiti della Commissione ministeriale per la revisione delle Indicazioni nazionali delle linee guida relative al primo e secondo ciclo di istruzione**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Gentili Onorevoli,

permettetemi di rendere un'unica risposta dal momento che la problematica sollevata con le due interrogazioni verte sul medesimo argomento.

Preliminarmente intendo ringraziare per il quesito perché lo stesso consente di fornire, anche in questa aula, i chiarimenti che il Ministro Valditara ha già reso in ordine a talune preoccupazioni espresse in relazione alla annunciata riforma delle indicazioni nazionali.

Il Ministro, infatti, ha già chiarito che l'obiettivo del Ministero è di ripristinare la centralità dei saperi e della loro forza educativa, nonché di valorizzare la funzione culturale dei docenti.

Per raggiungere questo obiettivo è stata, pertanto, istituita una Commissione – con un provvedimento ancora in corso di registrazione – che avrà il compito di guidare i lavori di raccolta delle riflessioni provenienti dal mondo della scuola e della scienza sotto il coordinamento dello stesso Ministero.

I lavori della commissione saranno improntati alla massima apertura e partecipazione di tutte le componenti del sistema scolastico, con il coinvolgimento, in particolare di Associazioni professionali, Consulte degli studenti, le Società scientifiche e, ovviamente, i sindacati.

È, peraltro, prevista anche la costituzione di sottocommissioni composte da esperti disciplinari e docenti dei vari ordini di scuola, che dovranno rappresentare tutte le sensibilità presenti nel mondo della scuola.

Faccio, altresì, presente che, diversamente da quanto sostenuto dagli onorevoli interroganti, la riforma non riguarderà le materie scientifiche, dal momento che il Ministero ha già emanato a ottobre scorso le linee guida per le discipline STEM.

Posso, quindi, rassicurare sul fatto che il Ministero favorirà un dibattito diffuso e garantirà la più ampia partecipazione di tutti i protagonisti del settore. La Commissione avrà, infatti, l'incisivo e importante compito di fare sintesi di tutti i contributi pervenuti.

ALLEGATO 2

5-02360 Caso: Sui ritardi nell'aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali di conferimento delle supplenze con particolare riguardo all'eventuale ammissione di docenti privi di abilitazione**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Gentili Onorevoli,

ritengo opportuno evidenziare che la disciplina delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) prevede, in linea generale, la possibilità, per coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili, entro il 30 giugno precedente l'anno scolastico di riferimento, di inserirsi in graduatoria all'atto dell'apertura delle funzioni per l'aggiornamento delle graduatorie con riserva di conseguimento del titolo stesso.

Il termine del 30 giugno è funzionale a consentire la gestione delle complesse operazioni di avvio dell'anno scolastico, con particolare riferimento all'individuazione degli aventi titolo alla stipula di contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.

Ciò detto, con l'intervento prospettato nella bozza di Ordinanza che disciplina le GPS, e contestato nel presente atto di sindacato, si intendeva, effettivamente, tutelare i soggetti che non hanno avuto modo di iscriversi ai percorsi universitari abilitanti, i quali, come noto, non hanno avuto ancora avvio.

In considerazione dell'imminente avvio di tali percorsi, il Ministero aveva infatti valutato, in un primo momento, la possibilità, prospettata anche ai sindacati, di non penalizzare tali soggetti consentendo loro l'iscrizione con riserva alle GPS qualora, entro la data del 30 giugno, avessero avuto modo di iscriversi ai corrispondenti percorsi abilitanti.

Al riguardo, il Ministero dell'università e della ricerca con una nota emanata proprio nella giornata di ieri, 14 maggio, ha evidenziato che i percorsi di abilitazione dovranno concludersi entro il mese di novembre o dicembre 2024.

D'altronde, mi preme evidenziare che il rispetto della tempistica è innanzitutto correlato alla partecipazione dei neoabilitati alla seconda procedura concorsuale PNRR per il personale docente, che si prevede di bandire proprio nel mese di novembre o dicembre 2024.

Tanto premesso, anche in considerazione di un ulteriore confronto sindacale svoltosi proprio nella mattinata odierna, il Ministero sta valutando l'ipotesi di non prevedere la clausola oggetto della presente interrogazione escludendo l'operatività del predetto meccanismo di iscrizione con riserva.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sulla situazione riguardante il fenomeno del bradisismo e il rischio sismico nell'area dei Campi Flegrei	95
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02369 Bonelli: Iniziative per il riordino del quadro normativo e regolamentare in materia di energie rinnovabili	95
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	101
5-02364 Lampis: Rimozione di una boa spiaggiata nel comune di Arbus di proprietà dell'area marina protetta del Sinis	95
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	103
5-02365 Montemagni: Attività ispettive volte a verificare l'idoneità della discarica Cava Fornace (MS) in relazione alla recente fuoriuscita di liquami a seguito del crollo della parete avvenuto il 6 marzo scorso	95
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	105
5-02366 Simiani: Revisione dei criteri di assegnazione degli pneumatici fuori uso (pfu) prevedendo la pubblicità dei dati di raccolta da parte dei soggetti autorizzati	96
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	107
5-02367 Cortelazzo: Valutazione degli impatti ambientali conseguenti all'ampliamento della discarica La Chianca (TA)	96
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	109
5-02368 Ilaria Fontana: Chiarimenti, anche di carattere normativo, in merito alle modalità di gestione dei residui di manutenzione del verde	96
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	111

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione <i>post-calamità</i> . C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	97
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc. XXII, n. 31 Bicchielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
<i>ALLEGATO 7 (Emendamento 2.104 della relatrice e relativo subemendamento)</i>	112
<i>ALLEGATO 8 (Emendamento 6.100 della relatrice)</i>	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 maggio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sulla situazione riguardante il fenomeno del bradisismo e il rischio sismico nell'area dei Campi Flegrei.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene, in videoconferenza, il Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.55.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02369 Bonelli: Iniziative per il riordino del quadro normativo e regolamentare in materia di energie rinnovabili.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando come qualche ora fa sia stato « bollinato » dalla Ragioneria generale dello Stato il cosiddetto « decreto agricoltura » a firma del Ministro Lollobrigida, che incide negativamente sul settore del fotovoltaico in agricoltura, peraltro non recando differenze tra aree incolte o abbandonate.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, nel ringraziare il Viceministro, si dichiara insoddisfatto per la risposta, che sembra non

tener conto del citato « decreto agricoltura », che ha cambiato completamente il contesto di riferimento non distinguendo tra aree incolte, abbandonate, agricole o desertificate. In particolare, fa riferimento alla formulazione dell'articolo 5 del decreto, che, a suo avviso, non ha trovato una giusta mediazione tra gli interessi espressi dal Ministro dell'agricoltura e dell'ambiente, a sfavore di quest'ultimo, con la conseguenza che verranno bloccati tutti gli investimenti del settore. Esprime preoccupazione per le sorti del settore delle energie rinnovabili, che subisce un duro colpo in conseguenza di una disposizione scritta, a suo giudizio, in modo del tutto irresponsabile.

5-02364 Lampis: Rimozione di una boa spiaggiata nel comune di Arbus di proprietà dell'area marina protetta del Sinis.

Gianni LAMPIS (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianni LAMPIS (FDI), replicando, accoglie favorevolmente la notizia della prossima rimozione della boa spiaggiata sull'arenile del comune di Arbus la prima settimana di giugno. Osserva infatti che la presenza della boa incide negativamente sia sulla pubblica incolumità, sia sulla tutela dell'ambiente, perché, pur essendo l'ente gestore intervenuto a rimuovere le plastiche presenti sull'arenile a causa delle passate mareggiate, nulla assicura che mareggiate future non possano in futuro disperdere altro materiale plastico proveniente dalla boa.

5-02365 Montemagni: Attività ispettive volte a verificare l'idoneità della discarica Cava Fornace (MS) in relazione alla recente fuoriuscita di liquami a seguito del crollo della parete avvenuto il 6 marzo scorso.

Elisa MONTEMAGNI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), replicando, esprime soddisfazione per l'attenzione che il Ministero sta dedicando ad una vicenda annosa e a un tema a lungo dibattuto anche presso le amministrazioni territoriali, che da sempre chiedono la chiusura del sito, giudicato non idoneo. La non idoneità è stata plasticamente dimostrata dall'evento occorso lo scorso 6 marzo, dal momento che dopo giornate di forte e prolungata pioggia è crollata la parete della discarica, con dispersione dei liquami nei territori circostanti. Anche se i risultati delle analisi finora pervenuti sulla presenza di rifiuti tossici nei liquami sversati sembrano essere rassicuranti, manifesta preoccupazione in quanto alcune indagini chimiche sono ancora in corso. In conclusione, auspica che possa essere rivalutato il sistema di smaltimento dei rifiuti nel sito oggetto dell'interrogazione, complicato peraltro dal fatto che l'estensione territoriale investe la competenza di due comuni e di due province.

5-02366 Simiani: Revisione dei criteri di assegnazione degli pneumatici fuori uso (pfu) prevedendo la pubblicità dei dati di raccolta da parte dei soggetti autorizzati.

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, ringrazia il Viceministro della risposta, che dà la notizia positiva della prossima istituzione di un tavolo di discussione. Tuttavia la preoccupazione è relativa al permanere delle difficoltà per gli operatori del settore e giudica opportuno che la Commissione, se necessario anche congiuntamente con la Commissione Attività produttive, metta in campo una iniziativa volta a trovare uno strumento idoneo a risolvere sia il pro-

blema dei flussi che quello del traffico illegale presente in molte parti del territorio nazionale. In ultimo, rileva la necessità di garantire strumenti di economia circolare, che garantiscano il riuso e il riutilizzo della gomma. Dichiara quindi la disponibilità del proprio gruppo a lavorare sin da subito su questi temi.

5-02367 Cortelazzo: Valutazione degli impatti ambientali conseguenti all'ampliamento della discarica La Chianca (TA).

Vito DE PALMA (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Vito DE PALMA (FI-PPE), replicando in qualità di cofirmatario, pur prendendo atto delle competenze esclusivamente regionali rispetto al tema oggetto dell'atto di sindacato ispettivo, osserva che si tratta di una questione di particolare rilevanza perché investe profili sia di carattere sanitario che ambientale e auspica pertanto che il Ministero dell'ambiente possa vigilare sulla questione per dare ai cittadini manduriani certezze sulla tutela della loro salute. Preannuncia che in ogni caso continuerà a seguire l'*iter* della vicenda, non concordando sulla scelta di ampliamento della discarica.

5-02368 Ilaria Fontana: Chiarimenti, anche di carattere normativo, in merito alle modalità di gestione dei residui di manutenzione del verde.

Ilaria FONTANA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Ilaria FONTANA (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta, che di fatto non ha dato elementi utili rispetto

ai quesiti posti. Il tema degli sfalci e delle potature è ampiamente discusso, la materia non è certo agevole, come ricordato anche dalla rappresentante del Governo nella risposta, ma a suo avviso deve essere garantito il principio della circolarità, nel rispetto della tutela della salute e dell'ambiente. Apprezza la volontà di esaminare la questione in prossimi veicoli normativi, ricordando tuttavia l'avvenuta presentazione in Consiglio dei Ministri da parte del Ministro Zangrillo del disegno di legge che introduce un pacchetto di semplificazioni, che ha dato origine alla richiesta di chiarimenti in sede europea, e sottolineando così la complessità della situazione giuridica in esame.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione post-calamità.

C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 marzo 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è stato avviato nella seduta del 29 marzo 2023 e che è stato svolto un primo ciclo di audizioni informali che si è concluso l'11 ottobre 2023. Ricorda, inoltre, che il 21 febbraio è stato deliberato l'abbinamento del disegno di legge del Governo C. 1632 alle proposte

di legge C. 589 e C. 647, a seguito del quale, è stato svolto un nuovo ciclo di audizioni, conclusosi il 24 aprile scorso. Fa altresì presente che i documenti acquisiti dai soggetti che hanno partecipato alle audizioni e gli ulteriori documenti trasmessi sono pubblicati anche sul sito *web* della Camera nella sezione riguardante l'attività della Commissione.

Paolo TRANCASSINI (FDI), *relatore*, ringraziando il Ministro Musumeci per aver rappresentato la necessità di affrontare il tema della ricostruzione post-calamità presso il Governo attraverso il disegno di legge all'esame della Commissione, ripercorre l'*iter* della proposta di legge presentata nella scorsa legislatura su tale tematica, evidenziando come finalmente – nella attuale – si sia ormai giunti alla fase cruciale emendativa che precederà l'approvazione del provvedimento. Propone pertanto l'adozione del testo C. 1632 Governo come testo base per il seguito dell'esame in sede referente e preannuncia la disponibilità ad un confronto con le opposizioni, con l'obiettivo della più ampia condivisione tra tutte le forze politiche.

Marco SIMIANI (PD-IDP) riflette sul percorso compiuto in merito all'adozione di uno strumento finalizzato alla gestione della fase di ricostruzione post-emergenziale, sottolineando come il Partito Democratico abbia sin da subito in questa legislatura sostenuto la necessità di attivare un meccanismo utile a fronteggiare le difficoltà legate al reperimento delle risorse e al coordinamento della *governance*. In tale ottica sottolinea favorevolmente l'iniziativa parlamentare dei colleghi Trancassini e Braga, che hanno portato allo svolgimento di una serie di interessanti audizioni e ad un primo confronto parlamentare tra le forze di maggioranza e opposizione. Il successivo contributo del Governo attraverso la presentazione di un disegno di legge e l'ampliamento del ciclo conoscitivo ha completato positivamente il quadro di riferimento. Riconosce come, nonostante le divergenze con il testo proposto dall'Esecutivo, l'impianto del provvedimento sia es-

senzialmente convincente, ma mette in guardia sul rischio di dispersione dello sforzo congiunto di maggioranza e opposizione, soprattutto alla luce della complessità della materia e della necessità di evitare disparità territoriali nelle fasi di ricostruzione e risarcimento, citando i ritardi scontati da cittadini e imprese in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Auspica che il provvedimento in esame possa portare anche all'istituzione di uno specifico fondo che consenta un'azione più rapida e incisiva per il sostegno dei territori colpiti da calamità.

Agostino SANTILLO (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'adozione come testo base del disegno di legge del Governo, rimandando ad un secondo momento le considerazioni di merito. Confida che, in occasione della fase emendativa, si apra un dialogo che consenta di valutare attentamente le proposte del gruppo di appartenenza.

Augusto CURTI (PD-IDP), condividendo l'intervento del collega Simiani, concorda sull'esigenza di adottare uno strumento che permetta un intervento celere senza che si vengano a creare delle disparità territoriali. Dichiarando quindi il voto favorevole del proprio gruppo, pur rimarcando la necessità di avviare un dialogo in fase emendativa che consenta di apportare dei correttivi che recepiscono i rilievi emersi nel ciclo di audizioni sui tre testi.

Il Ministro Nello MUSUMECI, esprimendo il ringraziamento personale e del Governo per il lavoro svolto dalla Commissione nella fase di audizioni, nonché nei confronti del relatore e del Presidente per la disponibilità dimostrata, sottolinea l'importanza fondamentale del provvedimento per colmare le lacune ad oggi presenti nel quadro normativo e per scongiurare ulteriori future disparità territoriali. Rileva come, allo stato attuale, le opere di ricostruzione spesso siano state gravate da ritardi cronici e costi considerevoli, citando come esempi il sisma di Messina e il terremoto del Belice, notando come la frammentazione normativa abbia contribuito a

generare delle disomogeneità nello stato di avanzamento della ricostruzione dei territori. Rileva come il provvedimento sia volto a delineare un modello unico per il Paese volto a disciplinare la fase della ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi, chiarendo il ruolo di sintesi del commissario straordinario e la composizione della cabina di regia, sottolineando che si andrà finalmente a fronteggiare l'attuale carenza di un fondo unico dal quale attingere per i ristori e per avviare la ricostruzione. Rileva alcuni punti meritevoli di approfondimento in fase emendativa, come l'avvicinamento delle fasi di emergenza – di competenza della Protezione civile – e di ricostruzione, di pertinenza di Casa Italia, o il tema delle delocalizzazioni, con le opportune riflessioni legate al contrasto dello spopolamento dei territori. In conclusione, auspica che alcune proposte di modifica al testo del provvedimento concordate con il relatore possano essere condivise, confidando altresì che il dialogo tra le forze politiche e il mondo scientifico consenta un miglioramento del testo stesso in fase emendativa, in modo da giungere all'approvazione in tempi rapidi del cosiddetto codice della ricostruzione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, nel dichiarare concluso l'esame preliminare, pone quindi in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente il disegno di legge C. 1632 del Governo.

La Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge C. 1632 del Governo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che nella riunione dell'Ufficio di presidenza si discuterà dell'organizzazione del seguito dell'esame e della fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di preven-

zione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.

Doc. XXII, n. 31 Bicchieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 maggio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 7 maggio la relatrice ha presentato cinque emendamenti, e avverte che è stato presentato un subemendamento all'emendamento 2.104 della relatrice (*vedi allegato 7*).

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Simiani 1.1 e Fontana Ilaria 1.2. Quanto ai pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Simiani 2.1 e L'Abbate 2.5, esprime parere contrario sull'emendamento Morfino 2.6, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 2.100 e 2.101, esprime parere contrario sugli emendamenti Zinzi 2.7 e Zinzi 2.8, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.102 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Zinzi 2.9, esprime parere contrario sull'emendamento Ruffino 2.10, esprime parere favorevole sugli emendamenti Zinzi 2.11, Bonelli 2.13 e Ruffino 2.14, esprime parere contrario sugli emendamenti Bonelli 2.15 e Zinzi 2.16, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.103 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bonelli 2.17. Esprime parere contrario sull'emendamento Zinzi 2.18. Propone l'accantonamento degli emendamenti Zinzi 2.19 e 2.20, del subemendamento Bonelli 0.2.104.1, del proprio emendamento 2.104, nonché degli emendamenti Zinzi 2.21, Bonelli 2.22 e Ruffino 2.23. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Santillo 2.24.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime parere contrario sugli identici emen-

damenti Simiani 3.1 e Fontana Ilaria 3.2, esprime parere contrario sugli emendamenti L'Abbate 3.3, Santillo 3.4, Fontana Ilaria 3.5 e Morfino 3.6.

Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Simiani 4.1 e L'Abbate 4.2, esprime parere contrario sugli emendamenti Morfino 4.3, Santillo 4.4, Fontana Ilaria 4.5, L'Abbate 4.6, Morfino 4.7, Santillo 4.8, Fontana Ilaria 4.9 e L'Abbate 4.10.

Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 5, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Simiani 5.1 e Morfino 5.2.

Quanto ai pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 6, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Simiani 6.1 e Santillo 6.2, esprime parere contrario sugli emendamenti Fontana Ilaria 6.3, L'Abbate 6.4 e Morfino 6.5, esprime parere favorevole sull'emendamento Zinzi 6.6, esprime parere contrario sugli emendamenti Santillo 6.7 e Fontana Ilaria 6.8.

Presenta infine l'emendamento 6.100 (*vedi allegato 8*), volto ad adeguare le spese per il funzionamento della Commissione d'inchiesta alla dotazione di altre Commissioni monocamerali d'inchiesta già operative.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che nella riunione dell'Ufficio di presidenza sarà fissato il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 6.100 della relatrice.

Il Ministro Nello MUSUMECI, in ragione della natura della proposta del documento in esame, preannuncia che il Governo si rimetterà alla Commissione su tutte le proposte emendative in discussione.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.2, ribadisce la contrarietà già espressa con riguardo all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta come quella proposta nel provvedimento in esame, dal momento che, anche dopo le modifiche introdotte dalla relatrice, continuano a non essere chiari gli

obiettivi che questa persegue. Né aiutano in tal senso gli emendamenti da ultimo presentati dalla relatrice, che non chiariscono il quadro di competenze della Commissione. Per tale ragione, il proprio gruppo ha presentato solo emendamenti di carattere soppressivo, che dimostrano una contrarietà all'intero impianto della proposta. Osserva infatti che ci sono sovrapposizioni di competenze con la Commissione Ambiente e che lo stesso ruolo dei parlamentari che compongono quest'ultima ne sarebbe di fatto indebolito. Fa presente che la Commissione ha testé votato l'adozione di un testo base in tema di ricostruzione post calamità che definisce un quadro normativo completo al riguardo, che a suo giudizio confligge con l'istituzione di una Commissione d'inchiesta in materia.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Simiani 1.1, esprime contrarietà sull'impianto del provvedimento, che ha portato il proprio gruppo a presentare solo proposte emendative di carattere soppressivo. Giudica contrastante l'adozione da parte della Commissione di un

testo base che interviene in maniera completa ed esaustiva sulla ricostruzione e la discussione sull'istituzione di una Commissione d'inchiesta avente ad oggetto gli stessi temi. Giudica inoltre molto contraddittorio l'atteggiamento di chi con una mano consola gli amministratori locali dopo una catastrofe e con l'altra indaga le responsabilità di eventuali malfunzionamenti nel processo di ricostruzione, che per sua natura rappresenta un momento di grande criticità.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Simiani 1.1 e Fontana Ilaria 1.2.

Mauro ROTELLI (FDI), nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

ALLEGATO 1

5-02369 Bonelli: Iniziative per il riordino del quadro normativo e regolamentare in materia di energie rinnovabili.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai quesiti posti, si segnalano le innovazioni apportate dal decreto-legge n. 181 del 2023, cosiddetto « D.L. Energia ».

Nel dettaglio, il decreto è intervenuto, tra l'altro, in merito alla semplificazione degli *iter* autorizzativi per gli impianti a fonte rinnovabile *off-shore*. È previsto che il MASE, predisponga e pubblichi un *vademecum* per i soggetti proponenti, relativo agli adempimenti e alle informazioni minime necessari ai fini dell'avvio del procedimento unico di autorizzazione degli impianti.

Il citato « D.L. Energia » ha poi introdotto una serie di misure, volte a favorire la realizzazione di infrastrutture di rete, progressivamente *smart*, che consentano di integrare la crescente produzione da FER e di favorirne l'ulteriore sviluppo. Inoltre, in merito alle connessioni alla rete dei nuovi impianti, un'importante semplificazione riguarda le procedure autorizzative per le opere connesse degli impianti FER e dei sistemi di accumulo.

Un'altra misura riguarda la semplificazione dell'*iter* per la realizzazione di cabine primarie cosiddette elettrodotti ammessi a beneficiare dei contributi PNRR di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2. La realizzazione di tali progetti, senza limiti di estensione e fino alla potenza stabilita dal PNRR, pari a 30kV, può avvenire, a determinate condizioni, mediante denuncia di inizio lavori presentata alle regioni o alle province autonome, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

In presenza di vincoli, siffatti progetti assoggettati ad una autorizzazione unica, il cui procedimento si connota per semplifica-

zione, accelerazione e per una previsione di « meccanismi » di superamento dell'inerzia delle amministrazioni interessate.

Per quanto riguarda il cosiddetto decreto Aree Idonee, esso è volto a definire criteri omogenei per l'individuazione di aree idonee a ospitare impianti da FER, in relazione alle quali operano alcune significative semplificazioni procedurali. A tali criteri, le regioni e le province autonome, titolari del processo programmatico sul proprio territorio, dovranno uniformarsi nell'adozione delle successive leggi regionali. L'approccio adottato è teso a semplificare e uniformare gli *iter* autorizzativi e a garantire una partecipazione e un coinvolgimento attivo degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, tramite un percorso condiviso di individuazione delle aree idonee.

Si evidenzia che il MASE, con il Dipartimento per le riforme istituzionali e il Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione della delega di cui all'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sta predisponendo (e sottoporrà, nelle prossime settimane, all'esame preliminare del Consiglio dei ministri) uno schema di decreto legislativo che definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili.

Il provvedimento intende assicurare la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo quanto stabilito dall'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle

procedure in materia di energie rinnovabili e il suo adeguamento alla disciplina europea.

Lo schema di provvedimento, una volta approvato in Consiglio dei ministri e sot-

toposto al Consiglio di Stato, sarà trasmesso alle competenti commissioni parlamentari affinché possano esprimere le proprie considerazioni e suggerimenti al riguardo.

ALLEGATO 2

5-02364 Lampis: Rimozione di una boa spiaggiata nel comune di Arbus di proprietà dell'area marina protetta del Sinis.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo al quesito posto, si riferisce quanto segue.

A seguito di segnalazione telefonica di un privato cittadino circa il rinvenimento di una boa di grandi dimensioni con miraglio arrugginito e tagliente, e a seguito di rilievi fotografici e geografici, già nello scorso mese di settembre il Comando della Capitaneria di Porto ne segnalava la presenza all'Ente gestore dell'Area Marina Protetta e, per conoscenza, al comune di Arbus. Ciò al fine di consentire la rimozione, e di conseguenza scongiurare eventuali potenziali criticità per i bagnanti.

Il personale dell'Area Marina Protetta riferiva tuttavia, per le vie brevi, la difficoltà del recupero via mare, sia a causa del notevole peso, sia per la posizione della boa, arenata su un tratto di spiaggia prevalentemente roccioso e con la presenza di scogli affioranti nello specchio acqueo antistante, con conseguente difficoltà di avvicinamento con mezzo nautico. L'unica modalità per procedere alla rimozione era tramite un elicottero, da noleggiare ma utilizzato anche in altre occasioni. Il Comando rimaneva in attesa di formale richiesta sulle modalità di recupero anche per la valutazione circa l'opportunità di emanare eventuali provvedimenti interdittivi nell'area interessata; in quella fase della stagione, era infatti ancora in vigore l'ordinanza di sicurezza della balneazione.

In assenza di formale carteggio ed a seguito di ulteriore segnalazione da parte di privato cittadino, nello scorso mese di febbraio il Comando ha trasmesso una nuova segnalazione in merito alla necessità di pianificare quanto prima il recupero della boa, pur nella consapevolezza della complessità dell'intervento.

Successivamente, il comune di Arbus, facendo seguito alla pregressa corrispon-

denza prodotta dalla Capitaneria di Porto, nello scorso mese di aprile intimava all'Ente Gestore la rimozione con ogni sollecita urgenza della boa a tutela dell'incolumità pubblica, significando che, in caso di riscontro negativo, avrebbe proceduto al recupero con proprie risorse, informando la locale Prefettura di Cagliari e addebitando i relativi costi.

Informalmente, il Titolare del Comando ha anche messo a disposizione, qualora ritenuto necessario, sia personale a terra sia l'utilizzo di mezzi nautici dipendenti dal Comando stesso.

Nello scorso mese di aprile, l'Ente Gestore riscontrava la suddetta nota, fornendo un dettagliato resoconto degli avvenimenti e delle iniziative poste in essere per procedere alla rimozione della boa nel minor tempo possibile. Nella risposta sono emerse le difficoltà sorte a seguito dei sopralluoghi effettuati dal personale dell'Area Marina Protetta in merito all'eventuale recupero della boa via terra ovvero via mare. Lo studio del caso aveva perciò condotto alla decisione di movimentare il segnalamento per mezzo di un elicottero.

Contestualmente, l'Ente Gestore comunicava di aver pianificato l'intervento in parola per la prima settimana dell'ormai prossimo mese di giugno, mediante l'utilizzo di un elicottero e di una squadra a terra. L'Ente gestore ha altresì suggerito al comune di Arbus, nelle more dell'intervento ed in relazione alle esclusive competenze sindacali, di valutare la possibilità di interdizione dell'area perimetrale di spiaggiamento della boa, con avvertimento dei possibili rischi all'utenza.

L'Ente gestore ha infine riferito alle competenti strutture centrali del MASE di aver effettuato un ulteriore sopralluogo lo scorso 22 aprile, provvedendo anche a rimuovere

il materiale plastico divelto dalla boa a seguito delle condizioni meteo marine avverse. Lo scorso 2 maggio l'Ente gestore ha vieppù provveduto a fornire via *mail* al Sindaco di Arbus aggiornamenti in merito alla questione di cui trattasi.

Alla luce di quanto sopra esposto, e tenuto conto della complessità dell'intervento, si ritiene che l'Ente gestore abbia provveduto a mettere in campo ogni azione necessaria, per la rimozione della boa spiaggiata nel minor tempo possibile.

ALLEGATO 3

5-02365 Montemagni: Attività ispettive volte a verificare l' idoneità della discarica Cava Fornace (MS) in relazione alla recente fuoriuscita di liquami a seguito del crollo della parete avvenuto il 6 marzo scorso**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'episodio segnalato dall'Onorevole interrogante, relativo ad un cedimento strutturale di una parete all'interno della discarica « Cava Fornace » localizzata tra i comuni di Montignoso (provincia di Massa Carrara) e Pietrasanta (provincia di Lucca) occorso il 6 maggio scorso, si rappresenta che il Ministero si è subito adoperato per le opportune verifiche in merito alla tutela dell'ambiente, e conseguentemente alla salute dei cittadini.

Infatti, anche a seguito dell'interrogazione, la struttura ministeriale competente sta procedendo a richiedere all'ISPRA di effettuare i necessari controlli e verifiche a tutela dell'ambiente in merito alla discarica in argomento, anche in relazione all'idoneità del sito e alla prosecuzione dell'utilizzo dello stesso impianto, nonché agli eventuali profili di danno ambientale.

Sulla base dei dati in possesso di ISPRA relativi alla discarica prima dell'incidente citato, si rileva una riduzione dei quantitativi complessivamente smaltiti che, nel 2022, ammontano a circa 13 mila tonnellate a fronte delle oltre 80 mila dei due anni precedenti.

Si riporta comunque una sintesi di quanto pervenuto dalla competente ARPA regionale, anticipando tuttavia che si tratta di una relazione necessariamente non esaustiva in considerazione del ristretto intervallo temporale intercorso.

L'ARPA Toscana riferisce che l'evento è riconducibile ad un evento franoso occorso all'interno della discarica, seguito al cedimento strutturale di un tratto di parete, con conseguente fuoriuscita di percolato. Un'ingente quantità d'acqua sui riversava all'esterno della proprietà fuoriusciva dall'area franata della parete sud est di contenimento presente all'interno della disca-

rica. Si è provveduto comunque ad eseguire un campionamento nel punto immediatamente successivo al punto di scolo delle acque. La gestione dell'impianto si è attivata per contenere il flusso indirizzando la fuoriuscita verso una parte della discarica meno carica; inoltre all'esterno era presente un mezzo meccanico per formare un argine temporaneo.

Il giorno successivo all'incidente il personale ha rilevato l'interruzione del flusso di percolato proveniente dal cedimento, raccolto in parte in autobotti in parte nello scarico in fognatura nera, non in uso ma riattivato nella fase emergenziale.

Secondo quanto indicato dall'ARPA Toscana, dai risultati indicati nel rapporto di prova dello scorso 8 maggio, non si evince la presenza di inquinanti che, per tipo o concentrazione, facciano presupporre eventuali danni o pericoli concreti all'ambiente. Questo scenario risulterebbe perciò compatibile con l'evento che è risultato accidentale, incidentale e di durata limitata nel tempo.

Difatti tutti i limiti sono rispettati ad eccezione di alcuni elementi la cui presenza è compatibile con la natura della tipologia dei rifiuti conferiti in discarica tenendo conto della diluizione apportata dalla presenza di acque meteoriche e superficiali. Inoltre, tali elementi sono presenti naturalmente nei suoli di natura argillosa.

Nelle giornate successive all'incidente, anche il valore della conducibilità, utile alla misurazione della presenza di cloruri, si è assestata numericamente su valori che possono essere considerati di normale condizione.

Il 13 maggio scorso è stato infine appreso dal Laboratorio dell'ARPA che sul

materiale filtrato dal campione di percolato effettuato il 6 maggio sono state individuate fibre di amianto, scenario compatibile con la presenza nell'area franata della discarica di celle autorizzate alla messa a dimora di materiali contenenti amianti.

Tale materiale, come sopra riportato, risulta essere depositato sul fondo del Fosso

Ginese sotto costante battente di acqua, quindi intrinsecamente in sicurezza in quanto indisponibile ad essere volatilizzato e respirato.

Il MASE si rende disponibile a fornire ulteriori notizie, una volta acquisiti gli elementi informativi che perverranno dai competenti Uffici.

ALLEGATO 4

5-02366 Simiani: Revisione dei criteri di assegnazione degli pneumatici fuori uso (pfu) prevedendo la pubblicità dei dati di raccolta da parte dei soggetti autorizzati**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle iniziative che il Ministero intende intraprendere nella filiera degli pneumatici fuori uso, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, e bene ricordare che il settore degli pneumatici fuori uso è disciplinato dall'articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in attuazione del quale è stato adottato il decreto ministeriale n. 182 del 2019. La gestione di questa categoria di rifiuti è effettuata in base al principio della responsabilità estesa sia al produttore che agli importatori, i quali sono tenuti a gestire la fase di fine vita dei prodotti, agendo in forma associata o individuali.

La raccolta degli pneumatici fuori uso sull'intero territorio nazionale è garantita da 9 forme associate di gestione e da 14 sistemi individuali che immettono sul mercato oltre 200 tonnellate anno di pneumatici. Inoltre, i 32 sistemi individuali che immettono sul mercato quantità inferiori alle 200 tonnellate anno di pneumatici operano, per il raggiungimento dei propri *target*, senza l'obbligo di garantire la raccolta sull'intero territorio nazionale.

La filiera in questione rappresenta una realtà virtuosa nell'applicazione del principio della responsabilità estesa del produttore, garantendo la gestione di oltre il 90 per cento degli pneumatici fuori uso (PFU).

Tuttavia, come indicato dall'Onorevole interrogante, esistono delle criticità, che rischiano di fornire una percezione falsata rispetto ai risultati positivi conseguiti nel settore.

Il Ministero ha convocato lo scorso 6 maggio una riunione del Tavolo Tecnico sulla gestione degli PFU, a cui hanno partecipato tutti gli *stakeholder* di riferimento della filiera, al fine di condividere proposte

e soluzioni operative che permettano di superare la criticità determinata dagli accumuli di PFU.

Tra le ipotesi si è valutato l'incremento temporaneo della percentuale di raccolta nelle aree maggiormente problematiche (*extra-target* temporaneo) e le modalità per un maggiore coordinamento tra le forme associate e individuali di gestione per garantire il ritiro delle quantità giacenti.

Tra le azioni poste in essere per contrastare l'immissione irregolare degli pneumatici sul mercato nazionale, è in fase di istituzione il Registro nazionale informatico dei produttori e degli importatori di pneumatici, che consentirà, attraverso la verifica del numero di iscrizione al registro sui documenti commerciali, di agevolare i controlli sui soggetti che immettono pneumatici sul territorio italiano.

Il numero di iscrizione al registro rappresenterà anche un requisito da indicare nelle vendite a distanza e, in particolare, nelle vendite effettuate attraverso il *marketplace*, aumentando di fatto il controllo sull'immissione illegale sul mercato attraverso le piattaforme di vendita *online*.

Inoltre, al fine di intensificare le attività di controllo e vigilanza, il Ministero ha avviato una interlocuzione con gli organi di controllo preposti e ha emanato già nel 2023 una circolare che chiarisce l'obbligo di indicare in fattura il contributo ambientale per la gestione degli PFU. Tali interlocuzioni saranno anche volte all'adozione di misure di contrasto per coloro che operano in maniera irregolare nel settore dell'auto-riparazione-ricambio, con ripercussioni in termini di sicurezza stradale.

Per quanto attiene al tema della trasparenza dei dati di raccolta e di gestione degli PFU dei sistemi di gestione, si rappresenta

che gli stessi, in maniera aggregata, vengono illustrati agli *stakeholder* durante le riunioni del Tavolo Tecnico sopracitato.

Su tale argomento, il Registro nazionale dei produttori e degli importatori di pneumatici consentirà ampia accessibilità al pub-

blico ai suddetti dati e, quando reso operativo, consentirà a tutti gli operatori in base alle specifiche funzioni svolte (produttori, importatori, sistemi di gestione, organi di controllo e cittadini) di acquisire informazioni dettagliate sulla gestione degli PFU.

ALLEGATO 5

5-02367 Cortelazzo: Valutazione degli impatti ambientali conseguenti all'ampliamento della discarica La Chianca (TA).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo le questioni poste, si rammenta che il decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Testo Unico Ambientale) e la contestuale adozione del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti (PNGR), ha determinato gli ambiti di competenza delle amministrazioni coinvolte. In particolare, alle regioni spetta l'individuazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, così come la chiusura o la realizzazione di ulteriori impianti per il trattamento dei rifiuti, in conformità ai principi di autosufficienza e prossimità.

Il Piano Regionale della Puglia, redatto sulla base delle linee guida predisposte dai citati PNGR, prevede la riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani al 20 per cento entro il 2025 ed al 10 per cento entro il 2035, nonché il ricorso alle discariche limitatamente allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti indifferenziati in impianti di trattamento meccanico biologico con produzione di CSS.

Al fine di soddisfare la necessità di conferimento in discarica di taluni rifiuti, il Piano Regionale prevede l'esercizio di altri siti di conferimento sulla base di specifici criteri. Si tratta segnatamente di siti di smaltimento con contratto di concessione già sottoscritto, oppure con volumetrie disponibili per i quali è necessario provvedere alla chiusura definitiva, oppure di nuove volumetrie individuate su scala provinciale dai comuni e dall'AGER, o infine dell'eventuale ampliamento di discariche pubbliche in esercizio al 2021. Come indicato dalla regione Puglia, nell'ultima casistica rientra l'impianto oggetto di interrogazione. La discarica di proprietà della società Manduriambiente S.p.a. risulta difatti censita come una delle tre discariche pubbliche operative in regione, con una

volumetria residua da esaurirsi entro il 2022.

Si rileva che ai sensi degli articoli 23 e 27-bis del citato Testo Unico, spetta all'autorità competente la valutazione di compatibilità ambientale dell'opera da realizzarsi, nonché la coerenza della stessa con gli atti di pianificazione nazionale e regionale in materia di rifiuti. Alla luce di quanto su esposto, la regione Puglia risulta essere l'Autorità competente all'adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).

La regione Puglia riferisce che nell'ambito del procedimento volto al rilascio del provvedimento relativo al progetto di ampliamento delle volumetrie mediante sopralluogo del lotto esistente della discarica di servizio e soccorso di Manduria, lo scorso 31 gennaio si è celebrata la quarta e conclusiva seduta di Conferenza di Servizi decisoria.

Ripercorso l'iter procedimentale, valutati i pareri pervenuti, e registrata la posizione contraria espressa dal comune di Manduria, la Conferenza ha ritenuto di poter concludere favorevolmente i propri lavori, sulla scorta della ponderazione degli interessi in gioco e delle posizioni prevalenti.

La Conferenza ha altresì convenuto che il Provvedimento dell'autorità procedente il PAUR, che adotta la Determinazione Motivata di Conferenza di Servizi decisoria, sarà rilasciato non appena saranno riversati in atti la determinazione di Autorizzazione Integrata Ambientale e la determinazione di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.

Ad oggi il suddetto provvedimento non è ancora stato adottato, non potendo pertanto considerarsi concluso l'iter procedimentale.

La regione comunica che gli impatti ambientali del progetto sono stati oggetto di accurata valutazione in seno al sub-procedimento di VIA, conclusosi con l'espressione del positivo giudizio di compatibilità ambientale reso con Determina Dirigenziale del competente Servizio regionale VIA/VINCA dello scorso 31 gennaio. L'Ente conferma inoltre che l'efficacia del citato giudizio di compatibilità ambientale favorevole è subordinata al rispetto delle condizioni ambientali impartite e, in par-

ticolare, la definizione di condizioni relative al monitoraggio sia delle acque sotterranee, sia delle emissioni odorigene.

I competenti Uffici del MASE, pur nel rispetto delle rispettive competenze, mantengono comunque il proprio impegno a verificare che i Piani Regionali dei rifiuti e le relative disposizioni attuative restino coerenti con le linee guida predisposte dagli Organi centrali, e che l'esercizio degli impianti avvenga in ottemperanza alle prescrizioni relative alla tutela dell'ambiente.

ALLEGATO 6

5-02368 Ilaria Fontana: Chiarimenti, anche di carattere normativo, in merito alle modalità di gestione dei residui di manutenzione del verde.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto dall'On. Interrogante, si rappresenta quanto segue.

La individuazione del regime giuridico applicabile al caso dei residui della manutenzione del verde non è certo agevole. Ciò soprattutto se si considerano i vincoli posti dal diritto eurounitario che, da un lato, non consente una riconduzione *tout court* di detti materiali al novero dei rifiuti urbani qualora derivino da attività di impresa riconducibili a quelle di tipo agricolo, dall'altro solleva dubbi in merito all'assoggettamento dei medesimi alla disciplina dei « sottoprodotti ».

L'intenzione di risolvere tali criticità da parte del MASE – in un'ottica di promozione dell'economia circolare che non trascuri le esigenze degli operatori del settore della manutenzione del verde, degli agricoltori e delle imprese attive nel riciclaggio dei rifiuti organici – è comprovata dalla

scelta di rivolgere un apposito quesito alla Commissione europea sul tema.

Anche a seguito dei chiarimenti dalla Commissione che ha reso noto che i residui prodotti dalla manutenzione del verde pubblico e privato non possono essere considerati « sottoprodotti » ai sensi della direttiva 2008/98/UE.

Si conferma l'impegno del Ministero ad assumere ogni iniziativa più idonea al soddisfacimento delle predette finalità, che sia frutto di un'ampia condivisione con tutte le parti interessate che sono state già invitate ad un tavolo di confronto.

Non si mancherà di compiere valutazioni al riguardo nel contesto delle prossime settimane in veicoli normativi in materia ambientale, anche tenuto conto della più generale esigenza di un riordino e di una razionalizzazione della disciplina di settore.

ALLEGATO 7

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc. XXII, n. 31 Bicchielli.

**EMENDAMENTO 2.104 DELLA RELATRICE E RELATIVO
SUBEMENDAMENTO**

ART. 2.

All'emendamento 2.104 della Relatrice, aggiungere, in fine, le seguenti parole: quali eventi meteorologici estremi, siccità, maggiore frequenza e intensità delle inondazioni, anche mediante la redazione di rapporti e mappe di rischio climatico, al fine di definire principi e azioni per contenere le vulnerabilità territoriali, evidenziando

aree e settori a maggior rischio idrogeologico ed idraulico sul territorio nazionale.

0.2.104.1. Bonelli.

Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine le parole: valutando altresì gli effetti indotti dal cambiamento climatico e dai rischi climatici correlati.

2.104. La Relatrice.

ALLEGATO 8

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc. XXII, n. 31 Bicchielli.

EMENDAMENTO 6.100 DELLA RELATRICE

ART. 6.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 100.000 (centomila) con le seguenti: 50.000.

6.100. La Relatrice.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 Caretta e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale.

C. 788 Caretta e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione il parere di competenza sulla proposta di legge recante norme Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, composto di undici articoli.

Espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo soffermandosi sulle parti

che investono profili di interesse per la X Commissione e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Fa innanzitutto presente che l'articolo 1 stabilisce le finalità e l'oggetto della proposta di legge. Tra le finalità si segnalano tra l'altro: la valorizzazione della produzione birraia artigianale italiana e dei suoi metodi di lavorazione; l'incentivazione dello sviluppo della coltivazione e della qualità della lavorazione delle materie prime per la produzione birraia artigianale; la promozione di una corretta informazione del consumatore; la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola.

Riferisce quindi che l'articolo 2 reca le definizioni di « birra artigianale », « birra agricola »; « malto italiano » e « luppolo italiano ».

Segnala che l'articolo 3 prevede la possibilità per le regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di istituire marchi di certificazione nonché i relativi disciplinari di produzione della birra artigianale. Sono altresì previsti marchi di tutela collettivi ovvero individuali.

Evidenzia che l'articolo 4 istituisce, al comma 1, un Tavolo tecnico della birra

artigianale, al fine di coordinare, promuovere e valorizzare le produzioni di birra artigianale. Il comma 4 stabilisce che i componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e durano in carica tre anni. Il comma 5, definisce la composizione del Tavolo. Ne fanno parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Fa poi presente che l'articolo 5 detta disposizioni inerenti al Piano nazionale di sviluppo della filiera brassicola italiana. Il comma 1 statuisce il suddetto Piano che è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il comma 2 precisa che il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore brassicolo, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR). Il comma 3 specifica durata (triennale) e contenuti del Piano.

Rileva che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di Piani di comunicazione e promozione. Il comma 1 prevede che il MASAF, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Tavolo, predispone un Piano nazionale di comunicazione e di promozione nel quale sono individuati in modo organico gli interventi e le iniziative per la valorizzazione del settore brassicolo artigianale.

Segnala quindi che l'articolo 7 introduce disposizioni inerenti alla definizione di criteri di premialità nell'ambito dei Piani

di Sviluppo Rurali, individuati dal Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, in via prioritaria in favore dei produttori di birra agricola e dei produttori di orzo, malto e luppolo italiani.

Evidenzia, altresì, che l'articolo 8 reca disposizioni a sostegno del settore brassicolo rendendo strutturale la riduzione delle accise per la produzione delle birre artigianali.

Segnala, in particolare, che l'articolo 9 interviene in materia di « turismo brassicolo » la cui definizione è riportata al comma 2. Al comma 1 si prevede, invece, l'estensione alle attività di turismo brassicolo di norme fiscali favorevoli e di norme che disciplinano altri aspetti concernenti lo svolgimento dell'attività « enoturistica », previste dall'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Ricorda, infine, che l'articolo 10 detta disposizioni in materia di concorsi di idee per imprese e giovani diplomati e laureati mentre l'articolo 11 reca la clausola di copertura finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 Caretta e abb.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge recante disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale (C. 788 Caretta), quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che tra le finalità del provvedimento, come definite all'articolo 1, sono ricomprese la promozione di una corretta informazione del consumatore nonché la promozione dello sviluppo del turismo legato all'attività brassicola;

considerato che l'articolo 5 dispone la redazione di un Piano nazionale di svi-

luppo della filiera brassicola artigianale italiana, di durata triennale, allo scopo di individuare gli elementi di maggior rilievo per promuovere, tra l'altro, la comunicazione e la promozione di azioni di informazione con particolare riguardo allo sviluppo e al sostegno del « turismo brassicolo »;

valutato con favore quanto disposto all'articolo 9, che introduce misure di sostegno, anche fiscali, per il « turismo brassicolo » estendendo ad esso talune norme riguardanti l'« enoturismo »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italia Digitale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro	117
Audizione di rappresentanti di Intesa Sanpaolo, di EssilorLuxottica e di Automobili Lamborghini nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro	117

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	117
Audizione di rappresentanti di Gruppo Pellegrini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario (ANPIT) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
AVVERTENZA	118

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 15 maggio 2024.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italia Digitale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.50.

Audizione di rappresentanti di Intesa Sanpaolo, di EssilorLuxottica e di Automobili Lamborghini nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti

disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza della vicepresidente Tiziana NISINI, indi del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 15.50.

Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

Tiziana NISINI *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche mediante la resocon-tazione stenografica e la trasmissione at-traverso la *web-tv* della Camera dei depu-tati.

Audizione di rappresentanti di Gruppo Pellegrini.

(Svolgimento e conclusione).

Tiziana NISINI, *presidente*, introduce l'au-dizione.

Vincenzo DI MARCO, *direttore risorse umane di Gruppo Pellegrini*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'inda-gine conoscitiva e dichiara, quindi, con-clusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazio-nale per l'Industria e il Terziario (ANPIT).

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Daniele SAPONARO, *segretario generale dell'Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario (ANPIT)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, formulando osserva-zioni e ponendo quesiti, il presidente Wal-ter RIZZETTO.

Daniele SAPONARO, *segretario generale dell'Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario (ANPIT)*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'inda-gine conoscitiva e dichiara, quindi, con-clusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti di-sposizioni per favorire la riduzione dell'ora-rio di lavoro, di Andrea Garnero, economista del lavoro presso la Direzione per l'occupa-zione, il lavoro e gli affari sociali dell'OCSE.

INTERROGAZIONI

5-01504 Soumahoro: Sui corsi ad oggi ef-fettivamente attivati per usufruire del Sup-porto per la formazione e il lavoro (SFL) e in particolare sulla loro durata media, il loro costo e la loro ripartizione per regioni.

5-02009 Giuliano: Sul rischio di aumento della povertà assoluta a seguito della sostituzione del reddito di cittadinanza con l'as-segno di inclusione.

5-02321 Vaccari: Iniziative volte a eliminare le disparità di trattamento nei confronti degli atleti con disabilità relativamente ai giorni di permesso nel lavoro subordinato.

SEDE CONSULTIVA

*DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sin-dacale tra militari, personale militare e ci-vile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.
C. 1854 Governo.*

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00183 Loizzo, 7-00187 Girelli e 7-00194 Quartini, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00053, 8-00054 e 8-00055)	119
ALLEGATO 1 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)	124
ALLEGATO 2 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)	128
ALLEGATO 3 (Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione)	131
SEDE REFERENTE:	
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvata dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	121
ALLEGATO 4 (Proposte emendative)	140
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e C. 1509 Quartini (Seguito dell'esame e rinvio)	121
ALLEGATO 5 (Proposte emendative)	141
ALLEGATO 6 (Nuovi emendamenti del relatore)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
AVVERTENZA	123

RISOLUZIONI

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00183 Loizzo, 7-00187 Girelli e 7-00194 Quartini, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00053, 8-00054 e 8-00055).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo,

rinvia, da ultimo, nella seduta del 21 febbraio 2024.

Ugo CAPPELLACCI, presidente, non essendovi richieste di intervento, dà la parola al rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri sulle predette risoluzioni.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole su tutte le premesse della risoluzione Loizzo 7-00183. Esprime, quindi, parere favorevole anche sui relativi impegni, proponendo alcune specifiche riformulazioni. Per quanto concerne l'impegno numero 9, propone di sostituire le parole: « a sensibilizzare » con le seguenti: « ad adottare ogni iniziativa di

competenza volta a promuovere la sensibilizzazione di ». In relazione all'impegno numero 13, propone di sopprimere le parole: « e, per i dati particolarmente sensibili, di opt-in ».

Passando alla risoluzione Girelli 7-00187, esprime parere favorevole su tutte le premesse nonché sui relativi impegni, con le seguenti eccezioni: propone una riformulazione dell'impegno numero 2 nei seguenti termini: « ad adottare iniziative di competenza volte a garantire l'adozione in tutte le regioni italiane, nonché negli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e nei Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN), del fascicolo sanitario elettronico, promuovendo un maggiore impiego e interoperabilità del Fse in linea con l'agenda istituita dal PNRR e dalle disposizioni europee sull'Ehds »; all'impegno numero 4, propone di premettere la locuzione « tra i quali: » prima delle parole: « medici, infermieri di famiglia e comunità »; all'impegno numero 6, ravvisa l'opportunità di sopprimere il riferimento alla possibilità di utilizzare il meccanismo di opt-in per alcuni dati molto sensibili.

Per quanto concerne, infine, la risoluzione Quartini 7-00194, esprime parere favorevole su tutte le premesse, non nascondendo però una perplessità per quanto concerne la penultima, nel passaggio in cui si afferma che « il processo di digitalizzazione rischia di allentare le tutele finalizzate a garantire che le decisioni in sanità siano sempre assunte nel superiore interesse degli individui e della collettività ». Rileva, infatti, in proposito, che a suo avviso tale processo non può che aumentare le tutele per i pazienti.

Andrea QUARTINI (M5S) chiarisce che l'obiettivo della premessa evidenziata dal rappresentante del Governo è quello di porre la massima attenzione alla trasparenza in ambito sanitario, segnalando che l'esigenza di mantenere distinte le tre risoluzioni all'esame della Commissione nasce anche dalla constatazione che tale aspetto, a giudizio del Movimento 5 Stelle, non risulta sufficientemente presente negli altri testi.

Nel riconoscere, in ogni caso, che la formulazione della premessa appare suscettibile di interpretazioni non univoche, dichiara di non avere alcun problema ad espungere dal testo della risoluzione l'inciso segnalato dal sottosegretario Gemmato.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime, quindi, parere favorevole sugli impegni della risoluzione Quartini 7-00194, ad eccezione dei seguenti impegni, in merito ai quali esprime parere favorevole con riformulazione: all'impegno numero 12, propone di inserire un riferimento alla vigente disciplina del fascicolo sanitario elettronico, recata dal decreto-legge n. 179 del 2012; all'impegno numero 13, ravvisa l'esigenza di premettere le parole: « ad adottare ogni iniziativa di competenza volta »; all'impegno numero 15, evidenzia l'opportunità di sopprimere le parole: « assicurando ogni necessario straordinario popolamento dei dati e delle informazioni sanitarie, anche pregresse ». In relazione all'impegno numero 18, richiama poi la necessità di inserire la precisazione che le iniziative ivi previste possono essere adottate compatibilmente con i vincoli di bilancio.

Esprime, invece, parere contrario sull'impegno numero 20, con il quale si propone un intervento non attuabile a livello nazionale, in quanto si tratta di una materia disciplinata a livello europeo.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), in qualità di cofirmatario della risoluzione Loizzo 7-00183, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva la risoluzione Loizzo 7-00183, come riformulata (*vedi allegato 1*).

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva la risoluzione Girelli 7-00187, come riformulata (*vedi allegato 2*).

Andrea QUARTINI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo, inclusa la soppressione dell'impegno numero 20.

La Commissione approva la risoluzione Quartini 7-00194 come riformulata (*vedi allegato 3*).

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, a seguito della loro approvazione in un nuovo testo, le risoluzioni 7-00183 Loizzo, 7-00187 Girelli e 7-00194 Quartini assumono, rispettivamente, i numeri 8-00053, 8-00054 e 8-00055.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 15.45.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.

C. 1305, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 febbraio 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che alle ore 15 di giovedì 9 maggio 2024 è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative. Al riguardo, avverte che ne sono state presentate tre (*vedi allegato 4*). Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Panizzut, e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri su tali proposte emendative.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, invitando la presentatrice a presentare eventualmente ordini del giorno relativi al contenuto degli stessi nel corso

dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere conforme a quello del relatore.

Marco FURFARO (PD-IDP) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dalla collega Zanella.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanella 2.1, 3.1 e 4.1.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che si è così concluso l'esame delle proposte emendative e che il testo della proposta di legge, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e C. 1509 Quartini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 dicembre 2023.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che, alla scadenza del termine, sono state presentate sessanta proposte emendative (*vedi allegato 5*). Al riguardo, comunica che, prima della seduta, il deputato Benigni ha ritirato le proposte emendative a sua prima firma 3.3, 3.04, 4.2 e che il relatore, deputato Pella, ha ritirato il suo emendamento 10.4.

Comunica altresì che sono stati presentati dal relatore le proposte emendative 1.50, 1.51, 2.50, 5.50, 6.50, 10.50, 11.50 e 11.050 (*vedi allegato 6*).

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Pella, per l'illustrazione di tali proposte emendative.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, ringrazia per la convergenza dei gruppi parlamentari di maggioranza sul testo in discussione, così come avvenuto nella XVIII legislatura su una mozione che verteva sullo stesso tema. Manifesta apprezzamento, in particolare, nei confronti del sottosegretario Gemmato e del Ministro Schillaci.

Evidenzia che gli emendamenti presentati sono il frutto di una proficua interlocuzione con il Governo e con i deputati i quali hanno avanzato proposte migliorative del testo.

Valutando positivamente le rassicurazioni fornite nella giornata di ieri dal Governo sulla cosiddetta *sugar tax* in relazione al decreto-legge cosiddetto *Superbonus*, in corso di esame al Senato, sottolinea che la *ratio* sottesa ai propri emendamenti è l'accelerazione dell'*iter* in Commissione nonché l'esigenza di tenere conto dei temi attualmente in discussione al Senato, il che spiega perché alcuni di essi siano soppressivi.

Si ritiene soddisfatto dall'elevato grado di attenzione sul tema dell'obesità, di cui proprio ieri si è discusso al convegno « ECO2024 » organizzato a Venezia, e ritiene che tale merito sia da ascrivere innanzitutto al Parlamento, quindi al Governo e al Presidente Cappellacci, che ha permesso l'incardinamento del provvedimento in esame.

Andrea QUARTINI (M5S) ricorda che, tra gli oltre sessanta emendamenti presentati dall'opposizione, quelli del Movimento 5 Stelle partono dall'idea fondamentale di lavorare sulla prevenzione dei problemi alimentari, dall'iperfagia all'ipofagia, dai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione a quelli legati all'obesità. Ritiene evidente, in proposito, che la prevenzione passi soprattutto attraverso modelli educativi. Intervendendo a titolo personale, ricorda di aver svolto per anni, in qualità di gastroenterologo, attività di nutrizionista, e di essersi occupato dei suddetti disturbi dal punto di vista clinico; ciò gli ha permesso di maturare esperienza su fenomeni assolutamente gravi, a maggior ragione quando colpiscono soggetti in età infantile.

Date tali premesse, esprime sdegno rispetto alle affermazioni del relatore, che ricalcano la posizione del Governo secondo cui la deroga alla *sugar tax* sarebbe una conquista. Ritiene che la questione prioritaria sia, semmai, aiutare i bambini e le famiglie a fare scelte sane, ossia stare lontano dai « cibi spazzatura » e dalle bevande i cui zuccheri semplici inducono lo stimolo della fame. Sottolinea che l'obiettivo della *sugar tax* non sia quello di aumentare le tasse, bensì di disincentivare il consumo di tali bevande.

Pertanto, ritiene di una gravità inaudita l'atteggiamento della maggioranza di non volersi assumere la responsabilità di una tale battaglia. Pur esprimendo apprezzamento per la proposta di legge presentata dal collega Pella, si rammarica che la proposta presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle non abbia avuto seguito. Solleva il dubbio che ad impedire di giungere a un testo unificato sia stata proprio la distanza della proposta del proprio gruppo dalle « simpatie lobbistiche » del Governo. Pur ritenendo ciò del tutto legittimo, ribadisce che il Movimento 5 Stelle sta dalla parte dei cittadini e della salute, e non con gli interessi dei poteri forti.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, premette che esprime rispetto per le idee di tutti, in particolar modo per quelle dei professionisti del settore medico-sanitario. Lamenta, tuttavia, con rispetto e garbo istituzionale, un intervento che ritiene di cattivo gusto e offensivo nei confronti di coloro che hanno contribuito alla sua proposta di legge, condivisa preliminarmente con professionisti sanitari e associazioni di pazienti. Ritiene che tale intervento non faccia onore alla Commissione e al Parlamento. Pur nel rispetto delle diversità di vedute, respinge totalmente quanto affermato dal collega Quartini in quanto offensivo, non tanto della propria persona, ma dell'istituzione stessa, dal momento che egli non è che interprete di una proposta che parte dal basso e dal dialogo con gli esperti. Esprimendo l'auspicio che interventi di tal genere non si ripetano nel corso del dibattito, si duole del fatto che l'Italia non rivendichi con orgoglio la prima legge al

mondo che riconosce l'obesità come malattia cronica e invalidante. Ribadisce di non accettare che una tale accusa provenga proprio da deputato che è anche un medico, poiché essa non rispetta né lo spirito democratico né la linea dei vertici del Movimento 5 Stelle.

Marco FURFARO (PD-IDP) afferma di voler riportare il dibattito entro dei binari accettabili, stigmatizzando l'atteggiamento del collega Pella, teso a « fare la paternale ». Ritieni che l'intervento del collega Quartini rientri nella normale dialettica politica.

Chiede, quindi, al collega Pella di citare anche un solo medico che giudichi negativamente l'introduzione della *sugar tax*.

Ammette che la scelta di rinviarne l'entrata in vigore sotto la spinta del meccanismo produttivo è stata un errore commesso anche dai Governi sostenuti da altre maggioranze.

Ribadendo di non voler fare l'avvocato del collega Quartini, ritiene che non ci si debba prendere in giro e che il collega abbia ragione quando dice che la posizione della maggioranza asseconda certe *lobby*, né si potrebbe sostenere con un minimo di serietà che trattasi di una scelta in favore dei poveri, perché il diabete e l'obesità infantile colpiscono con particolare acuità le fasce meno abbienti.

Ritiene che si tratti di una retorica sterile, che vanifica anche l'apertura dimostrata dai gruppi di opposizione. Reputa evidente che la pura e semplice soppressione di interi articoli cambi del tutto lo spirito della proposta legislativa.

Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI) ringrazia il collega Pella per aver portato in Parlamento una tematica ritenuta fondamentale. Rassicura sul fatto che

la maggioranza non si muove dietro gli interessi delle *lobby*, dal momento che la tassa in questione non è stata soppressa ma semplicemente rinviata. Precisando di intervenire a titolo personale, afferma di ritenere che, prima di imporre una nuova tassa, occorre ben valutarne e comprenderne le finalità. In ogni caso, ribadisce che nessun interesse delle *lobby* è soddisfatto, giacché gli introiti derivanti dalla *sugar tax* saranno destinati alla prevenzione e alla cura dall'obesità.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, propone di fissare alle ore 19 di oggi il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti 1.50, 1.51, 2.50, 11.50 e 11.050.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.

C. 1298 Quartini.

ALLEGATO 1

7-00183 Loizzo, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premessi che:

i dati sanitari sono una risorsa di grande valore per il settore della salute. La raccolta, l'utilizzo e il riutilizzo dei dati sanitari, nell'ambito di ecosistemi specifici, interoperabili e sicuri, consentono di intercettare i trend di salute, di perfezionare i percorsi di cura e di presa in carico e di supportare gli investimenti in nuove terapie;

i dati sanitari sono altresì fondamentali ai fini della elaborazione delle politiche in materia di salute, della pianificazione delle attività epidemiologiche e di prevenzione, nonché per indirizzare la ricerca verso nuovi farmaci destinati a terapie personalizzate;

la raccolta dei dati sanitari può avvenire attraverso l'impiego di registri clinici digitali, dispositivi medici collegati ad applicazioni e studi clinici. Essa può includere le informazioni sulla salute dei pazienti, sui risultati di eventuali esami di laboratorio e sulle cure ricevute;

i dati sanitari, in quanto contenenti informazioni relative alla salute delle persone, costituiscono dati « particolari » ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

nel mese di maggio 2022, la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che mira alla creazione di uno spazio europeo dei dati sanitari (cosiddetto EHDS – European Health Data Space);

lo spazio europeo dei dati sanitari è stato definito dalla Commissione europea come un ecosistema specifico per l'ambito sanitario con regole, norme e pratiche comuni, infrastrutture e un quadro di governance;

le finalità della proposta di regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari sono le seguenti:

a) garantire l'accesso delle persone ai propri dati sanitari elettronici e un maggiore controllo di tali dati, sia a livello nazionale che transfrontaliero, e assicurare un autentico mercato unico per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche, per i dispositivi medici pertinenti e per i sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio (« uso primario dei dati »);

b) permettere all'Unione europea di sfruttare appieno il potenziale offerto dallo scambio, dall'utilizzo e dal riutilizzo sicuri dei dati sanitari, fornendo un sistema coerente, affidabile ed efficiente per la ricerca, l'innovazione, l'elaborazione delle politiche e le attività normative in ambito sanitario (« uso secondario dei dati »);

coerentemente con tali finalità, l'istituzione dello spazio europeo dei dati sanitari consentirà alle persone di accedere, di controllare e di trasmettere i propri dati sanitari elettronici a livello nazionale e transfrontaliera, in modo affidabile, sicuro e tutelando al tempo stesso la privacy;

il medesimo ecosistema potrà essere utilizzato per ottimizzare l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria, per prendere decisioni diagnostiche e terapeutiche anche a distanza, per evitare la ripetizione di test, nonché per sostenere la ricerca,

l'innovazione e agevolare la definizione di politiche ponderate e mirate;

sotto il profilo della ricerca, in particolare, lo spazio europeo dei dati sanitari consentirà, tramite l'utilizzo dei dati anonimizzati, ad autorità, ricercatori e aziende farmaceutiche di prepararsi a dare risposta alle emergenze sanitarie e di sviluppare farmaci salvavita, anche nel campo della lotta al cancro;

gli emendamenti del Parlamento europeo alla proposta di regolamento in esame, approvati il 13 dicembre 2023, hanno migliorato ulteriormente il testo introducendo salvaguardie e garanzie a tutela del consenso e della privacy dei cittadini, e assicurando un equo bilanciamento tra il rispetto del regolamento generale sulla protezione dati (Gdpr), il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e il perseguimento degli obiettivi dello spazio europeo dei dati sanitari;

tra le modifiche più importanti, si segnala l'introduzione del diritto di opt-out per l'uso secondario dei dati, ossia il diritto dei pazienti a uscire dallo spazio europeo, in maniera parziale o totale, con riferimento all'utilizzo dei propri dati per gli scopi di cui all'articolo 33 (5) che non era in origine contemplato dal testo della Commissione. Inoltre, per alcuni dati particolarmente sensibili, come i dati genomici, si è ritenuto necessario prevedere il consenso espresso al trattamento di tali dati per uso secondario tramite un meccanismo di opt-in;

per realizzare l'EHDS sarà necessario progredire nel processo di digitalizzazione a livello nazionale e garantire l'interoperabilità con gli altri Stati membri al fine di permettere l'uso transfrontaliero dei dati sanitari, in coerenza con gli obiettivi prefissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); con riguardo all'ambito nazionale, lo strumento deputato alla raccolta e all'archiviazione in modo sicuro ed interoperabile dei dati sanitari è il fascicolo sanitario elettronico (Fse). Esso contiene la storia clinica dei pazienti, gli esami, i referti, le terapie e le informazioni rilevanti sui pazienti stessi;

il Fse mira a centralizzare le informazioni del paziente in un luogo unico facilitando la condivisione delle informazioni tra i professionisti della salute, riducendo gli errori e le doppie prescrizioni e garantendo altresì la continuità e la coerenza delle cure. Il Fse consente, inoltre, di accrescere la partecipazione del paziente alle decisioni sulla propria salute;

il Fse rientra nella missione 6, componente 2, investimento 1.3 del PNRR, per il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione;

il Fse è stato normato negli ultimi anni, in particolare e tra l'altro, dall'articolo 21 (« misure in materia di FSE e governo della sanità digitale ») del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nonché successivamente dal decreto del Ministero della salute 5 aprile 2022 (« Approvazione dello schema di CIS con l'allegato comprensivo del Piano operativo e delle schede intervento »), dal decreto del Ministero della salute 18 maggio 2022 (« Integrazione dei dati essenziali che compongono i documenti del FSE »), dal decreto del Ministero della salute 20 maggio 2022 (« Adozione delle Linee guida per l'attuazione del FSE »), dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2022 (« Assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1 ») e dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2023 (« FSE 2.0 »);

sul Fse sono pianificati investimenti PNRR per 1,38 miliardi di euro destinati sia al potenziamento dell'infrastruttura sia alla formazione dei medici per l'impiego del Fascicolo stesso;

la tabella di marcia prevede che, entro il mese di giugno 2026, tutte le regioni italiane dovranno utilizzare a regime il Fse. In tal senso, il Governo italiano si è impegnato a rispettare le scadenze condizionate e le diverse fasi prefissate dal piano di finanziamento;

attualmente, tuttavia, l'utilizzo del Fse è fortemente limitato dalla carenza di

infrastrutture, dall'assenza di interoperabilità tra i sistemi informativi di regioni e Ssn e dalla scarsa conoscenza e utilizzo da parte di clinici e pazienti;

tra gli strumenti di raccolta delle informazioni che stanno acquisendo un crescente interesse in ambito sanitario occorre considerare anche i registri di patologia, i Pro (patient reported outcomes), i Proms (patient reported outcome measures) e i Prems (patient reported experience measures);

i registri di patologia sono strumenti di raccolta sistematica di tutti i dati (ad esempio anagrafici, clinici, sanitari) tesi a rilevare, registrare e caratterizzare ogni caso relativo a una determinata patologia. Attraverso il regolare monitoraggio dei registri di patologia è possibile ottenere importanti informazioni quali l'epidemiologia, i bisogni sanitari di una specifica popolazione e gli esiti clinici. La raccolta di dati clinici consente di fare progressi nella comprensione delle malattie e nell'offerta di trattamenti più efficaci e personalizzati;

ad oggi i registri di patologia non trovano concreta applicazione per ogni patologia e non sono implementati in regime di interoperabilità;

i Pro (patient reported outcomes) sono i dati inerenti agli esiti di cura riferiti direttamente dal paziente, ossia senza l'intermediazione di un professionista clinico. Essi restituiscono informazioni su diverse dimensioni quali, ad esempio, lo stato di salute generale, l'attività cognitiva, il burden di malattia, i parametri sociali, gli stili di vita, gli aspetti psicologici ed emotivi, ma anche dati specifici sulla qualità di vita, rigorosamente misurata. A questi dati possono essere aggiunte informazioni sull'aderenza alle terapie e le motivazioni di un'eventuale mancata compliance;

i Proms (patient reported outcome measures) misurano in modo oggettivo i Pro grazie all'impiego di questionari o scale di misurazione;

i Prems (patient reported experience measures) restituiscono la qualità

dell'assistenza erogata, misurando l'esperienza che il paziente vive con i servizi sanitari e sono stati studiati per oggettivizzare il più possibile le risposte dei pazienti, rendendoli meno suscettibili agli effetti delle aspettative (ad esempio esperienza di ospedalizzazione);

una ricerca condotta da Elma Research su un campione di 520 pazienti affetti da un gruppo eterogeneo di patologie rivela che circa il 46 per cento dei pazienti non è informato sul tema dei dati sanitari, l'82 per cento sa cos'è il Fse e soltanto il 12 per cento dei pazienti è a conoscenza dell'esistenza dei patient reported outcomes (Pro);

la medesima ricerca rivela che il 29 per cento dei pazienti ritiene necessario investire sulla regolamentazione della privacy e che il 63 per cento considera opportuno conoscere meglio gli strumenti di raccolta dei dati sanitari e il loro valore;

la scarsa conoscenza degli strumenti citati determina perplessità in merito alla condivisione dei dati sanitari e genera il bisogno di ricevere più informazioni,

impegna il Governo:

1) a promuovere una campagna di alfabetizzazione per incrementare la consapevolezza dei cittadini, dei pazienti e dei caregiver familiari sul valore dei dati sanitari, sulle potenzialità degli strumenti di raccolta degli stessi, sul relativo funzionamento e sulla sicurezza dei processi di anonimizzazione ed elaborazione aggregata a tutela della privacy, assicurando e incentivando il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti in tutte le fasi progettuali ed esecutive della campagna medesima;

2) a promuovere l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico (Fse) nel rispetto dell'agenda stabilita dal PNRR, al fine di rendere accessibili le informazioni contenute nel Fse stesso in tutte le regioni italiane, nonché di favorire la progressiva digitalizzazione in ambito sanitario, anche

nell'ottica della prevista creazione dello spazio europeo dei dati sanitari (Ehds);

3) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire l'armonizzazione dei livelli di adozione e del livello qualitativo del Fse in tutte le regioni;

4) a implementare nel Fse un'area pazienti nella quale inserire questionari Pro (patient reported outcomes) da compilare per specifica patologia;

5) a promuovere l'istituzione per ogni patologia del relativo registro dedicato, così come già accade per determinate patologie, affinché si possa realizzare una programmazione sanitaria mirata e sostenibile, e un miglioramento continuo nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura dei pazienti;

6) a favorire un impiego sistematico e organizzato dei registri di patologia promuovendo, a tal fine, un accordo o un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni volta a definire il raccordo fra le dimensioni regionale e centrale con un focus particolare sull'interconnessione dei diversi livelli;

7) ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a istituzionalizzare l'utilizzo dei patient reported outcomes (Pro), dei patient reported outcome measures (PROMs) e dei patient reported experience measures (Prems) sia nel contesto delle attività regolatorie, sia nella pratica clinica;

8) ad adottare iniziative di competenza volte a definire una metodologia solida, affidabile e condivisa di raccolta dei Pro affinché possano essere confrontabili tra contesti e *setting* differenti, personalizzando i questionari in base alla specifica patologia;

9) ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a promuovere la sensibilizzazione di pazienti, medici, professionisti e operatori sanitari sull'importanza dei questionari Pro;

10) ad adottare iniziative di competenza volte a promuovere la formazione del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta e dell'infermiere di famiglia e di comunità affinché possano somministrare i questionari ai pazienti;

11) ad adottare iniziative di competenza volte a introdurre nei differenti setting assistenziali la misurazione con i patient reported experience measures (Prems) dell'efficacia e dell'efficienza di servizio, attraverso questionari compilati dai pazienti che valutano l'esperienza col servizio erogato, così da consentire agli operatori del Servizio sanitario nazionale di rilevare gli scostamenti fra servizio programmato e servizio effettivamente erogato e introdurre azioni correttive di miglioramento;

12) ad assicurare il coinvolgimento delle associazioni pazienti nei processi decisionali pubblici in materia di salute, anche relativi ai dati sanitari, ai registri di patologia e alla stesura, somministrazione e raccolta dei Pros, Proms e Prems;

13) a sostenere nelle competenti sedi europee l'istituzione dello spazio europeo dei dati sanitari e la definizione di una normativa in grado di sfruttare pienamente il potenziale dei dati sanitari, tutelando al tempo stesso il consenso, la privacy e la sicurezza dei cittadini, anche attraverso la previsione di meccanismi di opt-out per l'uso secondario dei dati.

(8-00053) « Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone ».

ALLEGATO 2

7-00187 Girelli, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premessi che:

i dati sanitari sono diventati un tema di grandissimo rilievo per i sistemi sanitari europei e mondiali. La raccolta e l'analisi dei dati possono contribuire a migliorare in modo impetuoso il livello e la qualità dell'assistenza sanitaria e facilitare la ricerca clinica. I dati sanitari consentono anche di accrescere la qualità delle ricerche epidemiologiche e le attività di prevenzione;

la raccolta dei dati avviene normalmente attraverso l'impiego di dispositivi collegati ad applicazioni elettroniche, dei risultati degli studi clinici e dei registri digitali. Questi strumenti possono consentire di avere un quadro esaustivo sulla salute dei pazienti, sulle cure e sui risultati dei test di laboratorio;

l'utilizzo appropriato dei dati consente agli specialisti di prendere decisioni basate sull'esperienza reale, supporta attività epidemiologiche e di prevenzione, e guida la ricerca verso nuovi farmaci personalizzati;

la tutela della privacy dei pazienti è imprescindibile, e quindi l'utilizzo dei dati deve essere regolamentato con scopi etici, considerando la sensibilità delle informazioni contenute, come la storia clinica del paziente, le condizioni di salute ed i trattamenti ricevuti;

i dati sanitari sono attualmente normati dal regolamento comunitario 2016/679 recante disposizioni sulla protezione dei dati. In particolare essi sono considerati categorie particolari di dati personali che non possono essere trattati a meno di un esplicito consenso e nei casi di interesse

pubblico elencati dall'articolo 9, comma 2, lettere *h*), *i*) e *j*) ovvero laddove:

a) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

b) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità universale, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

c) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione;

lo European Health Data Space (Ehds) è una proposta di regolamento della Commissione europea del maggio 2022, che stabilisce regole chiare per l'uso dei dati sanitari elettronici a fini della ricerca, dell'elaborazione delle politiche sanitarie e dell'innovazione;

l'Ehds consentirà ai pazienti di esercitare i propri diritti sui dati sanitari, mi-

gliorando l'efficienza degli operatori sanitari attraverso una maggiore interoperabilità a livello transfrontaliero, facilitando decisioni diagnostiche e terapeutiche a distanza, riducendo la duplicazione di test e influenzando positivamente la spesa sanitaria;

l'Ehds introduce vantaggi per i ricercatori, consentendo loro di accedere a una maggiore quantità e qualità di dati. Per i decisori pubblici, l'accesso ai dati sanitari facilita la formulazione di politiche sanitarie più informate e mirate, sia per l'offerta sanitaria che per la sua sostenibilità;

per implementare l'Ehds – finanziato attraverso la missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza – è necessario progredire nella digitalizzazione a livello nazionale, garantendo interoperabilità tra i Paesi dell'Unione europea;

il fascicolo sanitario elettronico (Fse) è uno strumento finalizzato alla raccolta, condivisione ed archiviazione sicura e interoperabile dei dati sanitari dei pazienti. Questo comprende la storia clinica, gli esami, i referti, le terapie e altre informazioni pertinenti. Centralizzando le informazioni in un unico spazio, il FSE facilita la condivisione tra professionisti della salute, riducendo errori e duplicazioni nelle prescrizioni, garantendo così continuità e coerenza nelle cure. Inoltre, esso promuove la partecipazione attiva dei pazienti nelle decisioni sulla propria salute;

il FSE rientra nella missione 6 C 2 1.3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), focalizzata sul potenziamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta e l'elaborazione dei dati. Sono previsti investimenti di 1,38 miliardi di euro per potenziare l'infrastruttura e formare i medici sull'uso del fascicolo sanitario elettronico. Si prevede di completare il lavoro nelle regioni nel mese di giugno 2026. I sistemi non sono al momento interoperabili e sono impiegati in modo parziale da medici e pazienti;

la normativa che regola il Fse include disposizioni come l'articolo 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, e vari

decreti ministeriali, come il decreto ministeriale 5 aprile 2022, il decreto ministeriale 18 maggio 2022, il decreto ministeriale 20 maggio 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2022 e il decreto ministeriale 7 settembre 2023 (FSE 2.0);

i registri di patologia sono strumenti dedicati alla raccolta sistematica di dati anagrafici, clinici e sanitari relativi a casi specifici di una particolare patologia. Questa raccolta mira a caratterizzare ogni caso e fornisce informazioni cruciali sull'epidemiologia, i bisogni sanitari della popolazione e gli esiti clinici;

sono attualmente 15 i registri di patologia di rilevanza nazionale individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) del 3 marzo 2017, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 12 maggio 2017;

i registri di patologia – disegnati per raccogliere dati anagrafici, clinici e sanitari per specifica patologia – non sono utilizzati in modo strutturato per tutte le patologie, mancando della necessaria interoperabilità, cosa che limita la loro piena efficacia nel garantire trattamenti individuali ed efficaci;

i Patient Reported Outcomes (Pro) sono un report della condizione fornito dal paziente senza l'interpretazione o la modifica da parte dei medici e degli altri operatori sanitari. L'impatto di questi strumenti sulla qualità di vita dei pazienti suggerisce un loro maggiore impiego all'interno della cartella clinica;

in questa prospettiva i Pro (Patient Reported Outcomes) rappresentano una preziosa fonte di informazioni sui risultati delle cure, poiché provengono direttamente dalle esperienze e dalle percezioni del paziente, senza l'intermediazione di un professionista clinico. Questi dati forniscono una panoramica completa su varie dimensioni, quali lo stato di salute generale, l'attività cognitiva, il carico della malattia, i parametri sociali, gli stili di vita e gli aspetti psicologici ed emotivi. Inoltre, offrono informazioni dettagliate sulla qualità della vita, misurata con precisione. In aggiunta, i

Pro includono dati sull'aderenza alle terapie e sulle ragioni di eventuali mancanze di compliance;

i Prom (Patient Reported Outcome Measures) costituiscono uno strumento obiettivo per quantificare i Pro, impiegando questionari e scale di misurazione specifiche. Questi strumenti forniscono una valutazione accurata e standardizzata delle esperienze riportate dai pazienti, mentre i Prem (Patient Reported Experience Measures) sono volti a misurare la qualità dell'assistenza fornita, concentrandosi sull'esperienza del paziente rispetto alle cure ricevute. Essi consentono dunque di valutare l'esperienza durante il periodo di ospedalizzazione, fornendo indicazioni cruciali per migliorare l'efficacia e la soddisfazione del paziente nel contesto dell'assistenza sanitaria. L'integrazione di Pro, Prom e Prem consente di valutare l'efficacia delle cure, migliorare la qualità dell'assistenza e adattare i trattamenti alle esigenze e alle esperienze individuali dei pazienti;

attraverso diversi registri di indagine si è riscontrata in tutte le sedi un'assenza di conoscenza e di consapevolezza in merito al tema dei dati sanitari. Emerge quindi la necessità pressante di fornire ai pazienti ulteriori informazioni per colmare questa lacuna di conoscenza e promuovere una comprensione più approfondita degli aspetti legati alla propria salute. Vi è comunque una certa attenzione da parte dei pazienti sul bisogno di regolamentazione della privacy e la comprensione del valore e dei sistemi di raccolta dei dati sanitari,

impegna il Governo:

1) a porre in essere una campagna di comunicazione con la collaborazione delle associazioni pazienti sull'importanza della gestione dei dati sanitari nelle sue diverse problematiche e, in particolare, sul tema della privacy e dell'anonimizzazione dei dati;

2) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire l'adozione in tutte le regioni italiane, nonché negli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e nei Servizi di assistenza sanitaria ai naviganti (SASN), del fascicolo sanitario elettronico, promuovendo un maggiore impiego e interoperabilità del Fse in linea con l'agenda istituita dal PNRR e dalle disposizioni europee sull'Ehds;

3) ad accogliere all'interno del Fse i questionari Pro ed implementare un'area pazienti nel Fse dove gli stessi possano collocare i questionari Pro, in questa prospettiva verificando la possibilità di adottare iniziative normative al fine di inserire Pro Prom e Prem descritti nelle premesse per attività di ricerca clinica e – successivamente – regolatorie e di accesso alle nuove tecnologie sanitarie;

4) a sensibilizzare i pazienti, anche con il supporto delle associazioni di pazienti, sul valore e sull'utilità dei questionari Pro, e gli operatori della salute – tra i quali: medici, infermieri di famiglia e comunità – sull'importanza di leggere e considerare le risposte dei pazienti;

5) ad assicurare un utilizzo più sistematico dei registri di patologia con un fine generale di programmazione sanitaria e un fine specifico di miglioramento della presa in carico dei pazienti;

6) a sostenere in sede europea la necessità di approvare al più presto il regolamento europeo dei dati sanitari attraverso la creazione dell'Ehds citato in premessa, in modo da coniugare la necessità di utilizzare i dati sanitari con il fine ultimo di accrescere e migliorare la qualità dell'assistenza, tenendo sempre presente l'imperativo di tutelare la privacy dei pazienti attraverso uno dei meccanismi previsti dalla proposta di Regolamento (possibilità di opt-out per l'impiego secondario dei dati).

(8-00054) « Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani ».

ALLEGATO 3

7-00194 Quartini, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari.**NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

premessi che:

l'accesso ai dati e la loro capacità di utilizzarli sono essenziali per l'innovazione e la crescita, poiché consentono di apportare benefici rilevanti nei diversi settori, incluso il settore sanitario;

la Commissione europea sta delineando un modello europeo per la gestione dei dati, al fine di agevolarne l'utilizzo e la condivisione tra settori diversi e Stati membri; più particolare sta definendo le norme più adeguate che, pur tutelando la vita privata, la protezione dei dati e il diritto della concorrenza, siano in grado di consentire il migliore e più ottimale accesso ai dati e il loro riutilizzo;

con il regolamento europeo sui dati entrato in vigore a gennaio 2024 (cosiddetta Data Act), la Commissione mira a rendere disponibile un maggior numero di dati, a stabilire norme su chi può utilizzarli e accedervi e per quali scopi, in tutti i settori economici dell'UE;

secondo alcune stime, il nuovo quadro normativo europeo sui dati sarebbe in grado di generare 270 miliardi di euro di Pil in più per gli Stati membri dell'UE entro il 2028, ponendo rimedio ai problemi giuridici, economici e tecnici che causano un sottoutilizzo dei dati medesimi;

la Commissione europea sta inoltre lavorando per creare un'Unione europea della salute, affinché gli Stati membri siano in grado di affrontare unitariamente eventuali nuove crisi sanitarie, di acquisire le necessarie forniture mediche, innovative e a buon mercato, di migliorare la prevenzione, la terapia e il follow-up per le malattie, come a esempio il cancro;

dalla congiunzione dei predetti obiettivi, gestione unitaria di dati e unione europea della salute, deriva poi il progetto dell'UE per la costruzione dello Spazio europeo dei dati sanitari: il 3 maggio 2022 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento sullo spazio europeo dei dati sanitari (COM(2022) 197), accompagnata dalla comunicazione della Commissione medesima dal titolo « Uno spazio europeo dei dati sanitari: sfruttare il potenziale dei dati sanitari per le persone, i pazienti e l'innovazione » dalla quale si evince che lo spazio europeo dei dati sanitari è parte integrante della suddetta strategia europea in materia di dati e sarà il primo spazio comune di dati dell'Unione europea, con la finalità di:

a) garantire l'accesso delle persone ai propri dati sanitari elettronici e un maggiore controllo di tali dati, sia a livello nazionale che transfrontaliero, e assicurare un autentico mercato unico per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche, i dispositivi medici pertinenti e i sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio (« uso primario dei dati »);

b) permettere all'Unione europea di sfruttare appieno il potenziale offerto dallo scambio, dall'utilizzo e dal riutilizzo sicuri dei dati sanitari, fornendo un sistema coerente, affidabile ed efficiente per la ricerca, l'innovazione, l'elaborazione di politiche e attività normative in ambito sanitario (« uso secondario dei dati »);

nella comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio circa la proposta di Regolamento per uno spazio europeo dei dati sanitari, inoltre, è stato sottolineato che:

a) la digitalizzazione è essenziale per una migliore assistenza sanitaria ai

cittadini, per sviluppare sistemi sanitari più forti e resilienti, per sostenere la competitività e l'innovazione nell'industria medica dell'UE sul lungo periodo;

b) i dati costituiscono una componente indispensabile e, se utilizzati responsabilmente e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, possono apportare enormi benefici a tutti gli aspetti della vita quotidiana, compresa la salute; i dati sanitari possono contribuire a un'assistenza più efficiente, di maggiore qualità, più sicura e più personalizzata e a una migliore prestazione di assistenza sanitaria;

c) i sistemi sanitari degli Stati membri generano, trattano e conservano già un'ingente quantità di dati, tuttavia è ancora spesso difficile per i cittadini accedere per via elettronica ai propri dati sanitari e per i ricercatori utilizzare tali dati al fine di migliorare le diagnosi e le terapie;

d) i dati sanitari e la scienza dei dati potrebbero trasformare radicalmente la sanità pubblica e rivoluzionare i sistemi sanitari, rendendo possibili miglioramenti in campo sanitario in grado di salvare vite;

e) la complessità e la divergenza di norme, strutture e processi tra gli Stati membri e al loro interno rendono difficile l'accesso ai dati sanitari e la loro condivisione, creando ostacoli alla prestazione di assistenza sanitaria e all'innovazione in questo settore, impedendo così ai pazienti di beneficiare del potenziale di tali dati;

la pandemia di COVID-19 ha messo chiaramente in luce l'importanza dei servizi digitali in ambito sanitario ed ha dimostrato che dati sanitari aggiornati, affidabili sono fondamentali per rispondere alle crisi in maniera efficiente sul piano della sanità pubblica e per mettere a punto terapie e vaccini efficaci;

la pandemia ha inoltre, accelerato significativamente l'adozione di strumenti digitali, come le cartelle cliniche elettroniche (cartelle cliniche personali o documenti simili in forma digitale), le prescrizioni elettroniche e le applicazioni di sanità digitale, oltre alla condivisione dei dati di

ricerca: i prodotti e i servizi di sanità digitale, inclusa la telemedicina, non sono più una novità e stanno diventando parte integrante della prestazione quotidiana di cure;

si stima che il riutilizzo dei dati sanitari valga circa 25-30 miliardi di euro all'anno e, secondo le previsioni, tale cifra dovrebbe raggiungere circa 50 miliardi di euro nei prossimi 10 anni; una maggiore interoperabilità per i dati sanitari tra i prestatori di assistenza sanitaria potrebbe consentire notevoli risparmi per i pazienti e i sistemi sanitari, dal momento che circa il 10 per cento delle immagini medicali realizzate negli Stati membri dell'UE (per un costo di circa 14 miliardi di euro all'anno) è considerato superfluo; grazie alle prescrizioni elettroniche, gli errori nella dispensazione di prodotti medici potrebbero essere ridotti in media del 6 per cento e fino al 15 per cento nei paesi più digitalizzati; la fiducia di chi conferisce i dati e la sicurezza rappresentano indubbiamente un fattore fondamentale per il successo dello spazio europeo dei dati sanitari; in tal senso i cittadini dovranno avere la sicurezza che i loro dati sanitari siano adeguatamente protetti e l'ambiente di trattamento dei dati dovrà essere affidabile e scevro da conflitti di interesse; protezione dei dati, cyber sicurezza, legittimità del trattamento dei dati e controllo personale dei dati: questi principi concorrono pertanto all'obiettivo di assicurare che i cittadini possano avere fiducia nel sistema e rappresentano gli elementi costitutivi dello spazio europeo dei dati sanitari;

non tutti gli Stati membri hanno creato sistemi per lo scambio delle cartelle cliniche elettroniche; inoltre l'interoperabilità dei sistemi presenta notevoli carenze; i profili sanitari sintetici dei pazienti e i servizi di prescrizione elettronica esistono in due terzi degli Stati membri e nella maggior parte dei casi vi si accede tramite un portale online, ma solo in alcuni Stati membri tali documenti possono essere inviati o ricevuti oltre frontiera; 11 Stati membri utilizzano ancora stampe cartacee per le prescrizioni e solo 10 Stati membri consentono l'accesso ai profili sanitari sin-

tetici dei pazienti o le prescrizioni elettroniche e altri dati, come immagini medicali o risultati di laboratorio, non vengono ancora scambiati;

la grande varietà di applicazioni della sanità digitale (spesso incompatibili tra loro, tra gli Stati membri e talvolta anche all'interno degli stessi), la frammentazione di norme e l'eterogeneità delle disposizioni giuridiche e amministrative rappresentano un ostacolo alla piena ed effettiva digitalizzazione; non sempre le persone possono accedere facilmente ai propri dati sanitari per via elettronica e, se vogliono consultare medici in più di un ospedale o centro medico, spesso non possono condividere i dati con altri professionisti sanitari; i dati sanitari di un paziente sono spesso ancora registrati su carta, irrintracciabili e sparsi in varie sedi (ospedali, ambulatori di medici di base, centri medici e altro);

nonostante i progressi sostanziali compiuti grazie alla creazione di infrastrutture di ricerca europee, come a esempio la piattaforma europea di dati sulla Covid-19, i ricercatori hanno ancora difficoltà nell'accedere a dati e informazioni sanitarie che potrebbero favorire una più rapida traduzione dei risultati della ricerca in benefici per i pazienti; la frammentazione e la divergenza tra disposizioni giuridiche e amministrative, quadri, processi, norme e infrastrutture per il riutilizzo dei dati sanitari limitano l'accesso a questi ultimi da parte di ricercatori e riducono anche la disponibilità di prodotti e servizi sanitari innovativi;

l'utilizzo limitato dei dati sanitari riduce anche le possibilità per i decisori pubblici di elaborare una politica sanitaria e di sanità pubblica più efficiente ed efficace, fondamentale soprattutto per la gestione efficace delle crisi sanitarie;

è evidente dunque la necessità di un quadro normativo che contempli direttamente i diritti delle persone, riduca la frammentazione nel mercato unico digitale e consenta ai ricercatori e ai responsabili politici di utilizzare più efficacemente i dati in modo sicuro;

lo spazio europeo dei dati sanitari consente di:

a) aprire la strada ad approcci innovativi alla registrazione dei tumori, con possibili alternative per la raccolta di informazioni tempestive e geolocalizzate su vari tipi di cancro;

b) individuare tendenze, disparità e disuguaglianze tra Stati membri e regioni;

c) individuare le sfide e gli ambiti di azione specifici che richiedono investimenti e altri interventi a livello dell'UE, nazionale e regionale;

d) fornire un contributo cruciale all'innovazione e alla ricerca in ambito farmacologico e terapeutico, promuovendo così lo sviluppo di nuove terapie e nuovi medicinali;

e) ridurre gli esami e i costi superflui e aumentare la sicurezza dell'assistenza sanitaria nonché migliorare gli esiti di cura;

f) rispettare il principio di non discriminazione e tener conto dei diritti e delle esigenze delle persone con disabilità (accesso all'informazione, libertà di scelta tra servizi digitali e di persona) e dei pazienti affetti da malattie rare;

g) accedere ai propri dati sanitari in forma elettronica immediatamente, gratuitamente e in un formato facilmente leggibile, accessibile e di uso comune, tramite portali per pazienti, su *computer* o *smartphone*, a seconda di come gli Stati membri renderanno disponibili tali informazioni a livello nazionale;

h) condividere i propri dati in forma elettronica con altri professionisti sanitari quando si recano in un altro ospedale, senza ostacoli;

i) ottenere facilmente informazioni sui professionisti che hanno avuto accesso ai loro dati; con lo spazio europeo dei dati sanitari il lavoro dei professionisti della salute sarà reso più facile ed efficace grazie a un accesso più efficiente ai dati sanitari dei loro pazienti e con una migliore interoperabilità, i professionisti sa-

nitari potranno accedere all'anamnesi di un paziente, aumentando così i dati su cui basarsi per prendere decisioni diagnostiche e terapeutiche, eseguendo meno esami superflui, con effetti positivi per i pazienti e la spesa sanitaria; a riguardo la formazione dei professionisti sanitari all'uso delle tecnologie digitali è un'altra condizione necessaria;

a livello dell'UE per sostenere lo spazio europeo dei dati sanitari sono disponibili 810 milioni di euro; oltre 330 milioni di euro sono stati stanziati per le attività e le infrastrutture dello spazio europeo dei dati sanitari: 280 milioni di euro nell'ambito del programma EU4Health e altri 50 milioni di euro a titolo del programma Europa digitale; oltre 480 milioni di euro provenienti dal programma Europa digitale, dal meccanismo per collegare l'Europa e da Orizzonte Europa possono essere utilizzati dagli Stati membri e dalle entità interessate dallo spazio europeo dei dati sanitari, oltre ad altri settori;

gli Stati membri hanno stanziato 12 miliardi di euro nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza per investimenti nella sanità, compresi la sanità digitale e l'uso secondario dei dati sanitari; il Fondo europeo di sviluppo regionale e InvestEU offrono complementarità per ulteriori investimenti nella sanità digitale in base alle esigenze nazionali;

nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M6C2) specifiche risorse sono state destinate nel nostro Paese al rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione; l'investimento finanzia due aspetti fondamentali: il fascicolo sanitario elettronico e la raccolta e analisi dei dati; più in particolare, in tale progetto appare centrale il primario obiettivo di rendere pienamente operativo il fascicolo sanitario elettronico (FSE), quale insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici, riguardanti l'assistito, riferiti a prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale (SSN) e dalle strutture sanitarie private;

il cronoprogramma del predetto investimento del Pnrr prevede che, entro il mese di giugno 2026, tutte le regioni siano in grado di utilizzare Fse;

il Fse, istituito in base all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è stato caratterizzato da un percorso di realizzazione particolarmente critico, acuito dalla regionalizzazione di uno strumento che per ovvie ragioni costitutive non può fondarsi con confini regionali;

un rilevante ostacolo alla piena ed effettiva operatività del Fse è infatti rappresentato proprio dalla disomogeneità, a livello regionale, dell'architettura di riferimento sia in termini di contenuti sia di standard; sono inoltre diffusamente inesistenti efficaci servizi orientati ai cittadini per guidarli al pieno ed efficace utilizzo al Fse;

la realizzazione del Fse ha trovato e trova tutt'oggi un rilevante ostacolo nell'inadeguato livello di maturità dei sistemi informativi delle aziende sanitarie «produttrici» dei dati che sono stati solo parzialmente prodotti (insufficiente popolamento) e sono stati prodotti in modo difforme per una efficace interoperabilità;

per superare queste ed altre difficoltà, con le linee guida per l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE2.0), emanate con il decreto 20 maggio 2022, è stato definito il nuovo percorso per arrivare all'adozione di un nuovo modello architetturale, unitario a livello nazionale, che disaccoppia la fase di «produzione» dei dati e la fase di «condivisione» dei dati stessi, grazie all'adozione di uno standard di riferimento unico a livello nazionale;

il nuovo Fse 2.0 presuppone dunque che qualsiasi interscambio o interoperabilità di dati sanitari richiede che le aziende sanitarie pubbliche o private siano dotate di un adeguato sistema informativo aziendale, collocato in un'architettura unica e omogenea a livello nazionale e presuppone altresì la necessaria realizzazione di servizi orientati al cittadino e ai professionisti che siano in grado di educare al pieno utilizzo del Fse;

il decreto del Ministro della salute del 7 settembre 2023 ha da ultimo individuato i contenuti del fascicolo sanitario elettronico (Fse) 2.0, definendo anche i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al Fse;

dal predetto decreto si evince che il Fse 2.0 conterrà i seguenti dati e documenti, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale: dati identificativi e amministrativi dell'assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati), referti, verbali pronto soccorso, lettere di dimissione, profilo sanitario sintetico, prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, cartelle cliniche, erogazione farmaci a carico Ssn e non a carico Ssn, vaccinazioni, erogazione di prestazioni di assistenza specialistica, taccuino personale dell'assistito, dati delle tessere per i portatori di impianto, lettera di invito per screening; l'alimentazione nel Fse avverrà con il conferimento dei dati e documenti riferiti all'assistito da parte di: aziende sanitarie locali, strutture sanitarie pubbliche del Ssn, servizi socio-sanitari regionali e i Ssn, attraverso le diverse articolazioni organizzative, strutture sanitarie accreditate con il Ssn, strutture sanitarie autorizzate, esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il Ssn, quando operano in autonomia;

tra i dati sanitari assumono sempre più rilievo i dati relativi ai registri di patologia o sistemi di sorveglianza, basati sulla segnalazione di informazioni relative a pazienti con diagnosi definite; a riguardo si rappresenta che recentemente sono stati avviati nuovi sistemi basati non più sulla diagnosi di malattia, ma sulla presenza dell'insieme dei segni e dei sintomi che costituiscono una sindrome, con l'obiettivo di identificare precocemente potenziali minacce per la salute pubblica, in modo da mettere in atto una risposta rapida in grado di ridurre morbilità e mortalità;

i sistemi di sorveglianza nascono anche con lo scopo di valutare il raggiungimento di obiettivi di salute; il sistema di sorveglianza Passi, ad esempio, è nato in risposta all'esigenza di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di salute fissati dai Piani sanitari nazionali e regionali e di contribuire alla valutazione del Piano nazionale della prevenzione, e a tal fine raccoglie, in continuo e attraverso indagini campionarie, informazioni dalla popolazione italiana adulta, sugli stili di vita e fattori di rischio comportamentali connessi all'insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili;

i registri di patologia, riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, costituiscono invece uno strumento di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle azioni di prevenzione e di qualità delle cure;

i sistemi di sorveglianza ed i registri di patologia hanno entrambi finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, per una più efficace programmazione sanitaria, per la verifica della qualità delle cure, per la valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico e garantiscono un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici;

i registri di monitoraggio dei farmaci sono strumenti introdotti dall'Agenzia nazionale per il farmaco (Aifa) principalmente allo scopo di verificare l'appropriatezza prescrittiva di un farmaco dopo che questo è stato immesso in commercio per una specifica indicazione terapeutica; inizialmente i registri coinvolgevano un numero ristretto di aree terapeutiche, oggi invece, coinvolgono decine di aree terapeutiche e specialistiche e varie figure di tipo regolatorio, clinico e amministrativo;

l'articolo 12, commi da 10 a 14, del decreto-legge n. 179 del 2012 ha istituito i registri e i sistemi di sorveglianza per schedare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita; ha demandato l'isti-

tuzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di rilevanza nazionale a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della salute, da definirsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, e da sottoporre al parere del Garante per la protezione dei dati personali; successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 è stato delineato il sistema di identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, che, oltre a indicare per ogni sorveglianza e registro di patologia l'ente titolare di riferimento (Istituto superiore di sanità o Ministero della salute), individua 31 sistemi di sorveglianza e 15 registri di patologia di rilevanza nazionale, dividendoli in 3 grandi gruppi;

con la legge 22 marzo 2019, n. 29, istituzione e disciplina della rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, con lo scopo di produrre dati utili per la prevenzione primaria e secondaria, per la diagnosi e la cura delle malattie oncologiche, per la programmazione sanitaria e il monitoraggio dei fattori di rischio ambientali e professionali, si è riconosciuto il ruolo centrale della sorveglianza epidemiologica nella programmazione dei servizi sanitari e per valorizzare i contenuti informativi dei dati sanitari ai fini della produzione di conoscenze condivise tra gli operatori e con le comunità sulle dinamiche di salute, con un focus specifico sulle patologie oncologiche e sui fattori di rischio ambientali;

il referto epidemiologico è definito all'articolo 4 della predetta legge come « il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e, delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede

di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria »;

altro importante *setting* di dati sanitari è rappresentato dai dati provenienti da sperimentazioni cliniche, biobanche, coorti di ricerca, indagini relative alla salute, la cui condivisione ai fini della ricerca è senza dubbio fondamentale; in tale *setting* appare necessario tutelare l'indipendenza dei ricercatori assicurando loro la massima autonomia nella pubblicazione e diffusione dei dati, senza alcuna influenza dei finanziatori o dei vincoli di proprietà di soggetti terzi che possano deciderne la diffusione o meno in funzione dei propri interessi commerciali; come indicato esplicitamente nel Regolamento (UE) n. 536/2014, i dati della ricerca non dovrebbero essere considerate informazioni commerciali di carattere riservato se l'autorizzazione all'immissione in commercio (Aic) è già stata concessa o la procedura dell'Aic si è già conclusa oppure è stata ritirata né siano considerati di carattere riservato le principali caratteristiche di una sperimentazione clinica, la valutazione, la decisione o qualsiasi modifica condotta per l'autorizzazione di una sperimentazione nonché i dati relativi agli eventi e reazioni avverse;

con riferimento a ulteriori dati sanitari, tra gli osservatori della sanità, soprattutto da parte dell'industria sanitaria, si sta poi diffondendo l'importanza di raccogliere e documentare anche la prospettiva del paziente e degli esiti riferiti dal paziente al fine di assumere decisioni per l'introduzione di nuove tecnologie sanitarie; più in particolare si sta diffondendo uno specifico interesse su:

a) pro (patient reported outcomes) – dati inerenti agli esiti di cura riferiti direttamente dal paziente e senza l'intermediazione di un professionista clinico;

b) Proms (patient reported outcome measures) – misurano in modo oggettivo i Pro grazie all'impiego di questionari o scale di misurazione;

c) Prens (patient reported experience measures) restituiscono la qualità dell'assistenza erogata, misurando l'esperienza che il paziente vive con i servizi sanitari;

la gestione dei dati sanitari pone inevitabilmente rilevanti questioni in materia di conflitto d'interesse, considerato che sui dati e sulle informazioni sanitarie si muovono rilevanti interessi economici ed è quindi fondamentale che la gestione degli stessi avvenga nel pieno rispetto delle norme poste a presidio della trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie nonché delle norme che prevengono il conflitto d'interesse e la corruzione in ambito sanitario; appare più che mai opportuno che il contesto in cui operano tutti i soggetti che gestiscono i dati e le informazioni sanitarie sia connotato da trasparenza, da assenza di conflitti di interesse e da rigorose disposizioni per la prevenzione di eventi corruttivi;

occorre dunque dare sollecita e concreta attuazione alla legge n. 62 del 31 maggio 2022, concernente « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie », più nota come « Sunshine Act », e rafforzare ogni misura che sia utile per prevenire che la gestione dei dati sanitari risponda a meri interessi commerciali o a inaccettabili conflitti d'interesse,

impegna il Governo:

1) ad armonizzare la gestione dei dati sanitari, soprattutto i dati del fascicolo sanitario elettronico, al modello che la Commissione europea sta delineando al fine di agevolarne l'utilizzo e la condivisione tra settori diversi e Stati membri, assicurando che ogni soluzione digitale in ambito sanitario sia possibile solo avendo riguardo alla interoperabilità sull'intero territorio nazionale ed europeo, superando ogni frammentazione normativa e regolamentare, giuridica e amministrativa, che sia di ostacolo alla piena ed effettiva digitalizzazione;

2) ad armonizzare la normativa italiana sulla gestione dei dati sanitari alle disposizioni del regolamento europeo sui dati entrato in vigore a gennaio 2024 (cosiddetta Data Act), tenendo conto anche del progetto della Commissione europea di creare un'Unione europea della salute, affinché il nostro Paese sia in grado di affrontare con maggiore efficacia, unitamente agli altri Stati membri, le nuove crisi sanitarie, di acquisire le necessarie forniture mediche, innovative e a buon di migliorare la prevenzione, la terapia e il *follow-up* per le malattie, come ad esempio il cancro;

3) a monitorare il progetto dell'UE per la costruzione dello Spazio europeo dei dati sanitari e a promuoverne la conoscenza nell'ambito delle istituzioni che sono chiamate a realizzare le tappe della digitalizzazione in sanità, al fine di evitare soluzioni localistiche o di settore che si rivelino poi non idonee a garantire la necessaria interoperabilità con il predetto spazio europeo dei dati sanitari;

4) ad adottare iniziative volte a superare la sperequazione territoriale e la regionalizzazione del Fse e della gestione dei dati sanitari, individuando tendenze, disparità e disuguaglianze tra le regioni, al fine di consentire l'accesso ai dati sanitari e la loro condivisione nazionale e nell'Unione europea, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono o si potrebbero frapporre alla prestazione di assistenza sanitaria e all'innovazione, impedendo così ai pazienti di beneficiare del potenziale di tali dati;

5) ad adottare iniziative di competenza volte ad assicurare la piena attuazione delle linee guida per l'attuazione del fascicolo sanitario elettronico, emanate con il decreto del 20 maggio 2022, per addvenire all'adozione di un modello architettuale, unitario a livello nazionale, che disaccoppia la fase di « produzione » dei dati e la fase di « condivisione » dei dati stessi grazie all'adozione di uno standard di riferimento unico a livello nazionale e compatibile a livello UE;

6) ad adottare iniziative volte a consentire l'accesso ai propri dati sanitari in

forma elettronica immediatamente, gratuitamente e in un formato facilmente leggibile, accessibile e di uso comune, tramite portali per pazienti, su *computer* o *smartphone*, consentendo la condivisione dei propri dati in forma elettronica con altri professionisti sanitari quando ci si reca in un altro ospedale o struttura sanitaria o da altro professionista, senza ostacoli e rendendo possibile l'immediata conoscenza dei professionisti che hanno avuto accesso ai propri dati;

7) ad accrescere la consapevolezza sull'accesso ai propri dati sanitari per via elettronica, attraverso l'alfabetizzazione dei cittadini, dei pazienti e dei *caregiver* familiari, sensibilizzando sull'importanza di tale evoluzione digitale, rassicurando sulla sicurezza dei processi e sulla tutela della *privacy*, rispettando il principio di non discriminazione e tenendo conto dei diritti e delle esigenze delle persone con disabilità e dei pazienti affetti da malattie rare;

8) a prevedere che l'accesso delle persone ai propri dati sanitari elettronici possa avvenire nel prossimo futuro, sia a livello nazionale sia transfrontaliero, partecipando alle soluzioni che prospettano la creazione un mercato unico per i sistemi di cartelle cliniche elettroniche, i dispositivi medici pertinenti e i sistemi di intelligenza artificiale (IA) ad alto rischio (« uso primario dei dati »);

9) a promuovere nella collettività intera, attraverso apposite campagne informative e formative, l'importanza della digitalizzazione per una migliore assistenza sanitaria ai cittadini, per sviluppare sistemi sanitari più forti e resilienti, per sostenere la competitività e l'innovazione nell'industria medica nazionale ed europea sul lungo periodo, anche attivando efficaci servizi orientati ai cittadini per guidarli al pieno ed efficace utilizzo del Fse e alla digitalizzazione dei dati sanitari;

10) ad incoraggiare e sensibilizzare, in tutte le istituzioni pubbliche e private che utilizzano dati sanitari, un uso responsabile e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e al solo ed esclusivo fine di ap-

portare benefici alla salute dei cittadini e assicurare un'assistenza più efficiente, di maggiore qualità, più sicura e più personalizzata;

11) per cogliere i benefici della scienza e della ricerca, a incentivare il connubio tra i dati sanitari aggiornati e affidabili e la scienza dei dati, agevolando l'accesso ai dati sanitari da parte dei ricercatori e favorendo una più rapida traduzione dei risultati della ricerca in benefici per i pazienti, nell'ottica di trasformare radicalmente la sanità pubblica e rivoluzionare i sistemi sanitari, rendendo possibili miglioramenti in campo sanitario che siano in grado di salvare vite e di migliorare la salute delle persone;

12) ad introdurre più efficaci incentivi o disincentivi al fine di implementare significativamente l'adozione di strumenti digitali in coerenza con la vigente disciplina del Fascicolo sanitario elettronico di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come le cartelle cliniche elettroniche (cartelle cliniche personali o documenti simili in forma digitale), le prescrizioni elettroniche e le applicazioni di sanità digitale, condizionando l'accreditamento e l'autorizzazione all'esercizio di prestazioni sanitarie, in regime pubblico, convenzionato o privato, alla completa e conforme digitalizzazione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici, riguardanti l'assistito, e riferiti a qualsiasi prestazione erogata;

13) ad attuare ogni iniziativa di competenza volta ad implementare la formazione dei professionisti sanitari all'uso delle tecnologie digitali al fine di assicurare una migliore interoperabilità e per assicurare che i tutti i professionisti sanitari possano accedere all'anamnesi di un paziente, aumentando così i dati su cui basarsi per prendere decisioni diagnostiche e terapeutiche, eseguendo meno esami superflui, con effetti positivi per i pazienti e la spesa sanitaria;

14) a sensibilizzare sull'importanza dell'utilizzo dei dati sanitari tra i decisori

pubblici e i responsabili politici al fine di implementare le possibilità di elaborare una politica sanitaria e di sanità pubblica più efficiente ed efficace, fondamentale in particolare per quanto riguarda la gestione delle crisi sanitarie;

15) ad investire risorse congrue, anche ottimizzando al meglio le risorse disponibili in ambito UE, per aggiornare e uniformare i sistemi informativi delle aziende sanitarie « produttrici » dei dati;

16) ad agevolare gli approcci più innovativi alla registrazione dei tumori e delle patologie nonché ai sistemi di sorveglianza, con possibili alternative per la raccolta di informazioni tempestive e geolocalizzate su vari tipi di cancro e su patologie, anche valutando l'introduzione di sistemi di sorveglianza basati sulla presenza dell'insieme dei segni e dei sintomi che costituiscono una sindrome, con l'obiettivo di identificare precocemente potenziali minacce per la salute pubblica, in modo da mettere in atto una risposta rapida in grado di ridurre morbilità e mortalità ovvero di valutare il raggiungimento di obiettivi di salute;

17) ad implementare e uniformare, secondo i criteri della più efficace digitalizzazione, i sistemi e registri di sorveglianza e di monitoraggio al fine di monitorare più efficacemente il raggiungimento degli obiettivi di salute, di contribuire alla prevenzione attraverso le informazioni sugli stili di vita e fattori di rischio comportamentali connessi all'insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili, per migliorare la diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie nonché per realizzare una più efficace programmazione sanitaria;

18) ad adottare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, iniziative di competenza volte a dare completa attuazione alla legge 22 marzo 2019, n. 29 sull'istituzione e disciplina della rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e

del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione;

19) ad intervenire sull'utilizzo dei dati provenienti da sperimentazioni cliniche, biobanche, coorti di ricerca, indagini relative alla salute, al fine di implementare la condivisione ai fini della ricerca, tutelare l'indipendenza dei ricercatori assicurando loro la massima autonomia nella pubblicazione e diffusione dei dati, senza alcuna influenza dei finanziatori o dei vincoli di proprietà di soggetti terzi che possano deciderne la diffusione o meno in funzione dei propri interessi commerciali;

20) a valutare i nuovi sistemi finalizzati a raccogliere e documentare anche la prospettiva del paziente e degli esiti riferiti dal paziente al fine di assumere decisioni per l'introduzione di nuove tecnologie sanitarie, avendo la necessaria attenzione e cautela per circoscrivere qualsiasi raccolta di dati che sia dettata da mere esigenze commerciali e non anche da esigenze di salute pubblica;

22) ad adottare iniziative di competenza volte a vigilare affinché la gestione dei dati sanitari avvenga nel rispetto delle norme poste a tutela della trasparenza tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie nonché delle norme che prevengano il conflitto d'interesse e la corruzione in ambito sanitario, dando sollecita e concreta attuazione alla legge n. 62 del 31 maggio 2022, concernente « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie », più nota come « Sunshine Act », e a rafforzare ogni misura utile in materia di trasparenza e tracciabilità e prevenzione della corruzione in ambito sanitario.

(8-00055) « Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro ».

ALLEGATO 4

**Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria.
C. 1305, approvata dal Senato.**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: favorire e promuovere la transizione verso un'agricoltura e una zootecnica più sostenibile, attraverso un'organizzazione degli allevamenti compatibile con le finalità di protezione della salute e del benessere animale, e.

2.1. Zanella.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente

aggiungere le seguenti: e al superamento degli allevamenti intensivi, con la promozione di un'agricoltura e una zootecnica più sostenibile, compatibile con le finalità di protezione della salute e del benessere animale,.

3.1. Zanella.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: con particolare riferimento ai rischi relativi aggiungere le seguenti: alle forme di allevamento intensive,.

4.1. Zanella.

ALLEGATO 5

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e
C. 1509 Quartini.****PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: dell'alimentazione con le seguenti: della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) e aggiungere, in fine, le parole: e da DNA.

Conseguentemente:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'obesità e i DNA, correlati ad altre patologie di interesse sociale, sono malattie croniche di interesse sociale;

b) *al titolo della proposta di legge, aggiungere, in fine, le parole: e dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA).*

1.1. Bonetti, Ruffino.

Al comma 1, dopo le parole: la tutela della salute aggiungere le seguenti: mediante la tempestiva presa in carico da parte di équipe multidisciplinari.

1.2. Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché disposizioni per potenziare le politiche nazionali di contrasto dell'obesità e del sovrappeso, in conformità con gli obiettivi dei piani d'azione promossi dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Unione europea, perseguendo un approccio intersettoriale e multidisciplinare, con interventi coordinati dei differenti livelli istituzionali, per prevenirne l'insorgenza, assicurare la precoce presa in carico dei soggetti a rischio o ancora allo stadio iniziale, per rallentarne la progressione e per garantire la tutela della salute e il

miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità.

1.3. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

Al comma 2, sopprimere le parole: , correlata ad altre patologie di interesse sociale,.

1.4. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. L'obesità è riconosciuta come malattia cronica di interesse sociale e, al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie e per la fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici ad essa correlati e alle relative complicanze accertate.

2. Per l'accertamento della patologia cronica è necessaria la certificazione medica anche ai fini del riconoscimento, a seconda del grado di gravità e della concorrenza con altre malattie ed alterazioni funzionali, dell'invalidità civile e della disabilità.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i criteri oggettivi e omogenei per

l'identificazione delle condizioni cliniche correlate alla obesità ai fini del suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità.

4. L'obesità priva di complicanze invalidanti non costituisce elemento ostativo all'idoneità fisica per l'iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'accesso alle attività lavorative e sportive.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

2.1. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità).

1. L'obesità è riconosciuta come malattia cronica di interesse sociale e, al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie e per la fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici ad essa correlati e alle relative complicanze accertate. Per l'accertamento della patologia cronica è necessaria la certificazione medica anche ai fini del riconoscimento, a seconda del grado di gravità e della concorrenza con altre malattie ed alterazioni funzionali, dell'invalidità civile e della disabilità.

2.2. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al

fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure nonché l'assistenza ai soggetti affetti da obesità, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici, necessari ai pazienti affetti da obesità.

2.3. Zanella.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

2.4. Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: da obesità aggiungere le seguenti: e da DNA.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA).

2.5. Bonetti, Ruffino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute individua i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione delle condizioni cliniche correlate alla obesità ai fini del suo inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, nonché ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e della disabilità.

2.6. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 554, della

legge 28 dicembre 2015, n. 208, a inserire nei livelli essenziali di assistenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, gli interventi correlati alla cura dell'obesità e dei disturbi della nutrizione dell'alimentazione.

2.7. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Scarpa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Ai fini di cui al comma 1, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le classi di rischio per la salute associate all'obesità e ai disturbi dell'alimentazione.

2.8. Ciancitto.

ART. 3.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisponde un Piano nazionale triennale per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso, con particolare attenzione all'obesità infantile, di seguito denominato « Piano ». Il Piano è parte integrante e trasversale del Piano nazionale della cronicità nonché del Piano della prevenzione vigenti ed include gli interventi di cui al comma 3.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono, in conformità al Piano di cui al comma 1, ogni idonea iniziativa diretta a prevenire e a contrastare l'obesità, soprattutto infantile, e il sovrappeso.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Piano nazio-

nale triennale per la prevenzione dell'obesità e del sovrappeso.

3.1. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Il Ministro della salute pubblica il testo aggiornato del Piano nazionale della cronicità entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: predispongono, aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

3.2. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Scarpa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della salute provvede alla pubblicazione delle Linee di indirizzo nazionali sui Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA), in linea con le nuove strutture sanitarie istituite dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Ministero della salute include l'obesità tra gli indicatori individuati dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitario di cui all'allegato I del decreto del Ministero della salute n. 138 del 14 giugno 2019.

3.3. Benigni, Patriarca.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al paziente a cui è stata riconosciuta l'obesità tramite certificazione medica è redatto un Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) di riferimento per il trattamento integrato dell'obesità secondo le linee guida aggiornate ed in vigore con l'obiettivo di fornire uno strumento che permetta di migliorare l'operatività di tutti i professionisti sanitari

coinvolti nella presa in carico del paziente obeso.

3.4. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Scarpa.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: prevenzione aggiungere le seguenti: del sovrappeso e.

3.5. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: dell'obesità aggiungere le seguenti: , in particolare infantile,.

3.6. Zanella.

Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesità infantile, sostenendone la continuità fino almeno ai sei mesi di età, come indicato dall'OMS, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido, e favorendo la formazione dei professionisti sanitari;.

3.7. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

Al comma 3, dopo lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali;.

3.8. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

Al comma 3, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) a incentivare e agevolare l'accesso alle pratiche sportive e motorie per

tutti i cittadini, secondo il principio dello sport di cittadinanza;.

3.9. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

Al comma 3, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) a incentivare e agevolare l'introduzione di programmi alimentari equilibrati nelle mense scolastiche e aziendali;.

3.10. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) a promuovere, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera c), iniziative didattiche extra-curricolari per lo svolgimento di attività sportive, ed iniziative volte a rendere consapevoli le studentesse e gli studenti sull'importanza di un corretto stile di vita;.

3.11. Sasso.

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: anche nelle ore pomeridiane, aggiungere le seguenti: avvalendosi del supporto di associazioni e società sportive,.

3.12. Lucaselli, Ciocchetti.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: enti locali, aggiungere le seguenti: le associazioni e società sportive, gli enti di promozione sportiva, nonché con atleti e personaggi del mondo dello sport,.

3.13. Lucaselli, Ciocchetti.

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e del sovrappeso.

3.14. Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro, Quartini.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: sul tema con la seguente: periodico.

3.15. Zanella.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole: sul tema con le seguenti: in materia di obesità e di sovrappeso.

3.16. Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Incremento Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione dell'alimentazione)

1. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è finanziato con risorse pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.02. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) nel Piano nazionale delle cronicità)

1. Ai fini della prevenzione e della cura, lo Stato inserisce i DNA nel Piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 15 settembre 2016.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, nel rispetto del Piano nazionale della cronicità, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare i DNA.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti, oltre a quanto già previsto dall'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e):

a) alla prevenzione dei DNA e delle relative complicanze, nonché al miglioramento della cura delle persone con DNA;

b) ad agevolare l'inserimento delle persone affette da DNA nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;

c) all'educazione sulla corretta profilassi dei DNA;

d) alla formazione e aggiornamento sul tema degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dei DNA;

e) alla realizzazione di reti regionali per l'assistenza alla persona con DNA, attraverso il potenziamento dei centri di riferimento regionali per la cura dei DNA;

f) alla garanzia del pieno accesso alle cure e ai trattamenti nutrizionali, farmaceutici e chirurgici.

3.03. Bonetti, Ruffino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione della rete territoriale di assistenza per i soggetti affetti da obesità)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute emana un decreto volto a definire gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi ai Centri per la cura dell'obesità su tutto il territorio nazionale, in linea con gli obiettivi del PNRR.

3.04. Benigni, Patriarca.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Osservatorio per lo studio dell'obesità)

1. È istituito, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO).

2. L'Osservatorio, di cui al comma 1, è composto dal direttore generale dell'Agenas, che lo presiede, i direttori generali della prevenzione e della programmazione sanitaria del Ministero della salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS), il presidente della Conferenza delle regioni e il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), o loro delegati.

3. L'Osservatorio invia annualmente al Ministro della salute una relazione sull'attività effettuata di monitoraggio epidemiologico attraverso l'utilizzo dei dati del fascicolo sanitario elettronico, nel rispetto della normativa per la *privacy* dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196, e di definizione ed implementazione di Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali – PDTA, nazionali e regionali, per il contrasto all'obesità.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione all'Agenas, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.2. Benigni, Patriarca.

Al comma 1, dopo le parole: È istituito, aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.

4.3. Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO) con le seguenti: Osservatorio per lo studio e la prevenzione dell'obesità (OSPO).

Conseguentemente:

a) *al comma 2, e ovunque ricorra, sostituire la parola: OSO con la seguente: OSPO.*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione dell'Osservatorio per lo studio e la prevenzione dell'obesità.*

4.4. Lucaselli, Ciocchetti.

Sostituire i commi 2 e 3, con i seguenti:

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce la composizione dell'Osservatorio, assicurando la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di nutrizione e di alimentazione.

3. L'Osservatorio contribuisce alla stesura del Piano di cui all'articolo 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel Piano stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4.5. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce la composizione dell'Osservatorio, assicurando la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche mag-

giormente rappresentative in materia di nutrizione e di alimentazione.

4.7. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

Al comma 2, sostituire le parole da: tre funzionari fino alla fine del comma con le seguenti: tre rappresentanti del Ministero della salute, un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), un rappresentante dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS), nominati con decreto del Ministro della salute, ha compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana e opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: di concerto con l'Agenas, l'AIFA e l'Istituto superiore di sanità,.*

b) *al comma 4, dopo le parole: diagnostico-terapeutici aggiungere le seguenti: ed economico-sanitari.*

4.8. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

Al comma 2, dopo le parole: compiti di monitoraggio aggiungere le seguenti: dell'attuazione delle azioni e dei programmi nel Piano nazionale delle cronicità relativi all'obesità, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano,.

4.9. Zanella.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. L'Osservatorio contribuisce alla stesura del Piano di cui all'articolo 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel Piano stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge

compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti.

4.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

Al comma 4, dopo le parole: acquisiti dall'OSO aggiungere le seguenti: sulle eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del Piano di cui all'articolo 3.

4.11. Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Istituzione dell'Osservatorio per lo studio e il monitoraggio dei DNA).

1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale per lo studio e il monitoraggio dei DNA (OSMODNA).

2. L'Osservatorio, composto da tre funzionari nominati con decreto del Ministro della salute, ha compiti di monitoraggio, studio e diffusione dei DNA e opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce annualmente gli obiettivi dell'Osservatorio.

4. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati acquisiti dall'Osservatorio e sulle nuove conoscenze scientifiche in tema di DNA.

5. L'Osservatorio redige il Piano nazionale dei disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, di durata triennale, promuove la raccolta di dati statistici ed effettuare studi epidemiologici sulle patologie afferenti ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali, al fine di individuare aree prioritarie d'intervento verso cui indirizzare azioni e iniziative, anche di natura normativa, per la prevenzione e per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione.

6. Per soddisfare il crescente fabbisogno di prestazioni, la dotazione del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. L'Osservatorio, nell'ambito delle prerogative di cui al comma 5, monitora le prestazioni richieste e fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a contrasto dei DNA.

7. Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, all'esito della attività di monitoraggio che l'Osservatorio è tenuto a pubblicare annualmente entro il 31 dicembre, il Ministero della salute può rimodulare le predette risorse da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

4.01. Bonetti, Ruffino.

ART. 5.

Sopprimere i commi 1 e 2.

5.1. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo, Scarpa.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I grandi obesi e gli obesi con gravi complicazioni cardiovascolari, polmonari o metaboliche, sono muniti di una tessera personale che, sulla base di una certificazione del medico curante, attesta l'esistenza della malattia.

2. I possessori della tessera di cui al comma 1 hanno diritto, dietro presentazione della relativa prescrizione medica, alla fornitura gratuita dei farmaci, dei presidi diagnostici e correlati all'obesità e alle relative complicanze accertate.

5.2. Faraone.

ART. 9.

Sopprimerlo.

* **9.1.** Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone.

* **9.2.** Ciocchetti, Morgante, Ciancitto.

* **9.3.** Faraone.

* **9.4.** Il Relatore.

ART. 10.

Sopprimerlo.

* **10.1.** Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone.

* **10.2.** Ciocchetti, Morgante, Ciancitto.

* **10.3.** Faraone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

(Istituzione del Tavolo tecnico presso il Ministero della salute)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero della salute, un tavolo tecnico-scientifico per la prevenzione e il contrasto dell'obesità. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante delle regioni, ricercatori e tecnici del settore, rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei produttori di alimenti e bevande e dei settori coinvolti dalle misure di cui alla presente legge.

2. Il tavolo è finalizzato allo studio, all'individuazione e alla definizione di interventi volti a mitigare gli eventuali effetti sulla diffusione dell'obesità e delle patologie correlate degli alimenti e delle sostanze che consumate in eccesso possono contri-

buire alla prevalenza dell'obesità. A tale scopo, il tavolo si riunisce periodicamente per monitorare l'avanzamento della tecnologia e delle nuove evidenze scientifiche.

3. Le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1 sono demandate a un decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

4. Ai partecipanti al Tavolo di cui al comma 1 non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

10.4. Il Relatore.

Al comma 1, dopo le parole: in luoghi pubblici aggiungere le seguenti: e nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado,.

10.5. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Etichettatura)

1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di garantire la correttezza e l'immediatezza delle informazioni presenti nelle etichette dei prodotti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce un sistema di etichettatura che permetta di individuare in modo chiaro la salubrità di un prodotto, attraverso una scala cromatica che indichi il rapporto tra la qualità nutrizionale complessiva dell'alimento e il suo valore energetico, nonché la presenza all'interno del prodotto, in rapporto al rispettivo fabbisogno giornaliero, dei seguenti macronutrienti: proteine, carboidrati, zuccheri ag-

giunti, acidi grassi mono e polinsaturi e sali liberi.

10.01. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Divieto di pubblicità televisiva)

1. Nelle reti televisive pubbliche e private è vietata la pubblicità degli alimenti e delle bevande sconsigliati, individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, nel corso di trasmissioni televisive rivolte ai minori e nelle fasce orarie destinate al consumo dei pasti.

10.02. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

ART. 11.

Al comma 1, dopo le parole: gli istituti scolastici, aggiungere le seguenti: le associazioni e società sportive, gli enti di promozione sportiva, atleti e personaggi del mondo dello sport,.

11.1. Lucaselli, Ciocchetti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.01. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.

(Fondo per il contrasto dell'obesità e per la promozione e la valorizzazione di stili di vita attivi)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per il contrasto dell'obesità e per la promozione e la valorizzazione di stili di vita attivi, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato al cofinanziamento di:

a) progetti degli enti locali per promuovere e diffondere la pratica dell'esercizio fisico nonché le proposte di gioco e di movimento negli spazi verdi comunali;

b) programmi di formazione motoria e sportiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado volti al miglioramento delle competenze motorie e degli stili di vita degli studenti;

c) progetti multidisciplinari di educazione alimentare e di promozione di stili di vita sani, promossi dalle aziende sanitarie locali con il coinvolgimento attivo degli insegnanti, degli studenti e dei genitori;

d) contributi dei comuni alle famiglie in stato di disagio sociale o economico per l'iscrizione dei figli minori ad attività sportive.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, di accertamento e di verifica della sussistenza dei requisiti prescritti per la loro concessione nonché di riparto dei medesimi contributi.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si prov-

vede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.02. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.

(Fondo per il contrasto dell'obesità)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per il contrasto dell'obesità, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato al cofinanziamento di:

a) interventi relativi alla cura dell'obesità inseriti nei piani regionali della cronicità;

b) progetti degli enti locali anche in collaborazione con le aziende sanitarie territoriali per promuovere la prevenzione dell'obesità;

c) programmi per diffondere la pratica della attività motoria amatoriale nelle palestre e negli spazi verdi comunali;

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1.

11.03. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Scarpa.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.

(Fondo per il contrasto all'obesità)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il contrasto all'obesità con una dotazione a decorrere dall'anno 2024 di 25 milioni di euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute di intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito, con decreto, previo parere della Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Agli oneri di cui alla presente legge a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-

pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.04. Zanella.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.

(Identificazione dei soggetti obesi)

1. È inserita all'interno delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie dei servizi l'identificazione dei soggetti obesi attraverso la misurazione dell'indice massa corporea (BMI – *Body Mass Index*), con relativi oneri a carico del Servizio sanitario nazionale secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Sono inseriti l'identificazione e il trattamento dei soggetti obesi tra gli obiettivi definiti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

11.05. Benigni, Patriarca.

ALLEGATO 6

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e
C. 1509 Quartini.**

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dei disturbi dell'alimentazione.

1.50. Il Relatore.

Al comma 2, sostituire le parole: malattia cronica di interesse sociale con le seguenti: malattia cronica, progressiva e recidivante.

1.51. Il Relatore.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente: Al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.

2.50. Il Relatore.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5.50. Il Relatore.

ART. 6.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 8.

6.50. Il Relatore.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.50. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: e di educazione con le seguenti: , sensibilizzazione e di educazione.

11.50. Il Relatore.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 12.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

11.050. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 14.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	154
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	154
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	160

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») COM(2024) 132 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 maggio 2024. – Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che, per il gruppo Misto, è entrato a far parte della Commissione il deputato Lorenzo CESA.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

C. 30 Brambilla e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore on. Pisano, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che la questione della tutela degli animali si sta facendo sempre più strada nel panorama giuridico internazionale ed europeo. A tale proposito, richiama in primo luogo la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia del 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che ha aggravato le pene per alcune fattispecie di reato contro gli animali e ne ha introdotte di nuove. In secondo luogo, evidenzia l'importanza dello stesso Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che all'articolo 13 sancisce il pieno riconoscimento degli animali come esseri senzienti, vincolando gli Stati membri a tenerne conto nella formulazione ed attuazione delle politiche dell'UE.

A livello nazionale, sottolinea inoltre la recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione, effettuata con legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, introducendo tra i principi fondamentali proprio la tutela degli animali secondo le forme e i modi disciplinati dalla legge statale.

Nel quadro normativo testé ricordato, rileva come la proposta di legge in titolo, che consta di quindici articoli, prevede un inasprimento delle pene attualmente vigenti per i reati commessi contro gli animali. A tale fine, la proposta, adottata come testo base dalla Commissione di merito per il seguito dell'esame, nella seduta di martedì 12 marzo, interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale.

Passando ad esaminare l'articolato, rileva che l'articolo 1 modifica la rubrica del titolo IX-*bis* del codice penale, con la sostituzione dell'attuale: « *Dei delitti contro il sentimento per gli animali* » con la seguente: « *Dei delitti contro gli animali* ». In tal modo si intende considerare gli animali come esseri viventi suscettibili di tutela diretta e non più indiretta in quanto oggetto dei sentimenti nutriti dall'uomo nei loro confronti.

Gli articoli 2 e 3 prevedono un inasprimento delle pene relative alle fattispecie di reato di cui agli articoli 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati) e 544-*quinquies* (divieto di combattimenti tra animali) del codice penale e ne estendono l'ambito di applicabilità alla condotta della mera partecipazione alle feste popolari che comportano sevizie nonché ai combattimenti clandestini tra animali.

Evidenzia che con l'articolo 4 si prevedono nuove ipotesi di applicazione della previsione sulla confisca degli animali, estendendo tale misura accessoria anche ai casi di conclusione del procedimento penale con il decreto penale di condanna. È altresì prevista la pena accessoria dell'interdizione perpetua dalla detenzione di animali di affezione in caso di condanna per i delitti contro gli animali e sono ampliate le fattispecie di sospensione di titoli abilitativi

all'esercizio di attività commerciali o ludiche che comportano l'utilizzo di animali.

Fa presente che l'articolo 5 introduce le fattispecie colpose dei reati di uccisione e maltrattamento nonché una serie di circostanze aggravanti, mentre l'articolo 6 reca ulteriori necessarie modifiche al codice penale, escludendo in particolare la non punibilità per particolare tenuità del fatto per i delitti di maltrattamento di animali, di spettacoli vietati e di violazione del divieto di combattimento tra animali e traffico illecito di animali da compagnia.

Segnala che gli articoli 7 e 8 apportano modifiche, rispettivamente, alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e del codice di procedura penale. In particolare, l'articolo 7 stabilisce che tali disposizioni non si applichino: ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali; alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

L'articolo 8 interviene invece sulle disposizioni relative al sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato, introducendo il nuovo articolo 260-*bis*, che reca una disciplina speciale per la custodia giudiziaria di animali vivi, in ragione della loro natura di esseri senzienti vittime e oggetto di reato.

Constata che disposizioni relative alla tutela degli animali nell'ambito di procedimenti giudiziari sono previste anche dall'articolo 9, che introduce il divieto di abbattimento degli animali o di alienazione degli stessi a terzi nel corso delle indagini o durante il dibattimento volti ad accertare la sussistenza di un reato nei confronti di animali.

L'articolo 10 introduce il nuovo articolo 25-*undecies* nel decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, degli enti e delle società, al fine di stabilire le sanzioni applicabili come conseguenza della commissione di taluni reati contro gli animali.

Sottolinea poi che l'articolo 11 reca una serie di disposizioni che regolano le attività di polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto dei reati contro gli animali. A titolo esemplificativo, nel medesimo articolo è prevista l'istituzione di una apposita sezione per i reati ai danni degli animali nella banca dati delle forze di polizia.

Osserva che con l'articolo 12 è previsto che lo Stato istituisca nel territorio nazionale centri di accoglienza per animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.

L'articolo 13 rende invece obbligatorio e non più meramente facoltativo l'impegno dello Stato e degli enti regionali nel promuovere e realizzare, con frequenza annuale, percorsi formativi sulla tutela degli animali, con l'intento di prevenire la commissione di delitti nei loro confronti.

Rileva inoltre come l'articolo 14 sia volto a punire varie fattispecie di reato connesse ad attività illecite nei confronti di esemplari di fauna protetta. Ai fini della definizione di specie di fauna protetta, il terzo comma dell'articolo contiene un rinvio residuale a « tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela in forza di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali ». Il medesimo articolo contiene inoltre disposizioni in materia di tutela dei siti protetti.

Evidenzia infine che hanno infine natura di norme di coordinamento le disposizioni contenute nell'articolo 15.

Propone pertanto la presentazione di un parere favorevole dal momento che il progetto di legge appare pienamente conforme al diritto dell'UE che, nel corso di oltre quarant'anni, ha promosso il benessere degli animali, fissando standard che sono tra i più alti al mondo (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini »).

COM(2024) 132 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione della relatrice on. Rossello, impossibilitata a partecipare alla seduta, segnala che la proposta di direttiva al nostro esame è volta a garantire condizioni di lavoro di qualità per i tirocinanti e a contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini.

Per « tirocinio » si intende, come precisato dall'articolo 2 della proposta, un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, con una componente di apprendimento e di formazione significativa, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso l'accesso a una professione o verso un rapporto di lavoro regolare.

Ricorda, in via preliminare, che l'intervento legislativo ha, secondo la Commissione europea, l'obiettivo generale di migliorare l'utilizzo, la qualità e l'accesso ai tirocini in tutta l'UE e 5 obiettivi specifici ad esso direttamente riconducibili: 1) facilitare e rafforzare l'attuazione della legislazione applicabile e supportare i tirocinanti nell'accesso ai propri diritti lavorativi; 2) prevenire il ricorso problematico ai tirocini; 3) sostenere condizioni di lavoro eque per i tirocini, compresi la retribu-

zione e l'accesso alla protezione sociale; 4) migliorare la componente di apprendimento dei tirocini; 5) promuovere l'inclusione e migliorare l'accesso alle opportunità di tirocinio.

Ricorda, inoltre, che a giugno 2023 una risoluzione adottata dal Parlamento europeo ha sollecitato la Commissione ad effettuare un aggiornamento della raccomandazione del Consiglio del 2014 sul quadro di qualità per i tirocini, in particolare allo scopo di trasformarla in uno strumento legislativo più forte. A ciò si aggiunga il fatto, importante, che l'iniziativa è accompagnata da una proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini.

Prima di illustrare i principali contenuti della proposta al nostro esame, ritiene utile riportare, in estrema sintesi, alcune informazioni di contesto e le motivazioni della Commissione alla base dell'iniziativa.

Stiamo parlando di una tematica molto importante, considerato che, secondo le stime della Commissione, nel 2019 nell'UE vi erano 3,1 milioni di tirocinanti, di cui 1,6 milioni retribuiti e 1,5 milioni non retribuiti, e che il numero di tirocinanti è destinato a crescere nei prossimi anni, anche per quanto riguarda quelli che partecipano a tirocini transfrontalieri. Inoltre, i tirocini rappresentano un importante strumento per formare i giovani e favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro e, pertanto, possono contribuire a ridurre il tasso di disoccupazione giovanile, che rimane ancora molto alto nell'UE, nonché a ridurre il numero dei cd. NEET, ossia dei giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo.

La Commissione ha valutato la citata raccomandazione del 2014, evidenziandone l'impatto positivo, ma rilevandone anche i possibili margini di miglioramento circa l'applicazione, il monitoraggio e il rispetto dei principi di qualità del quadro. In particolare, ha riscontrato due situazioni problematiche presenti in tutti i tirocini nell'UE.

La prima è costituita dai tirocini utilizzati per le finalità formative previste, ma non conformi alla legislazione nazionale o

dell'UE applicabile. In questi casi, i tirocini risultano spesso di scarsa qualità, non retribuiti o con remunerazioni ingiustificatamente basse.

La seconda ricorre nel caso in cui il tirocinio venga utilizzato come strumento sostitutivo di rapporti di lavoro regolari, con la conseguenza che i lavoratori risultano privati dei diritti sanciti dal diritto UE, dal diritto nazionale o dai contratti collettivi.

A giudizio della Commissione, l'uso distorto e illegale dei tirocini pregiudica anzitutto le condizioni di lavoro tanto dei tirocinanti quanto dei lavoratori regolari e rischia di nuocere l'equità sociale; inoltre, può creare condizioni di disparità tra i soggetti promotori dei tirocini, il che rappresenta un problema per le imprese, soprattutto per le PMI. Infine, vi è il rischio di una concorrenza sleale sul mercato e di uno squilibrio tra domanda e offerta di competenze, che possono ostacolare la competitività dell'UE.

Anche per queste ragioni, la Commissione considera necessario un intervento normativo a livello UE che affronti i suddetti problemi.

Ciò premesso, passa ad una sintetica illustrazione del contenuto della proposta, rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dall'Ufficio RUE.

In via preliminare, la proposta al nostro esame definisce l'ambito di applicazione della direttiva, riferibile ai tirocinanti dell'UE che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. Si applicherebbe, in sostanza, secondo la Commissione, ai tirocini nel libero mercato e ai tirocini associati a politiche attive del mercato del lavoro, ma non anche a quelli che sono parte integrante di programmi di istruzione e formazione formale e a quelli obbligatori per accedere a professioni specifiche.

In attesa che il Governo trasmetta la relazione tecnica, ritiene che nel corso dell'esame sarà utile approfondire la que-

stione dell'impatto che la direttiva potrà avere sull'ordinamento interno, che distingue tra tirocini curriculari ed extracurriculari e che, in particolare, prevede, per quanto riguarda quest'ultimi, una durata massima non superiore a 12 mesi e una durata minima non inferiore a 2 mesi, e un'indennità riconosciuta al tirocinante – di importo non inferiore a 300 euro mensili – da erogare per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile.

Anzitutto, la Commissione propone misure volte a introdurre il principio di non discriminazione per i tirocinanti al fine di garantire che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, essi non ricevano di norma un trattamento meno favorevole di quello dei lavoratori stabilmente alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, a meno che non sussistano motivi oggettivi di trattamento differenziato.

La proposta introduce altresì misure finalizzate a garantire che i tirocini non servano per nascondere posti di lavoro stabili. Le autorità competenti potranno effettuare controlli e ispezioni e chiedere alle imprese di comunicare il numero, la durata e le condizioni di lavoro dei tirocini. In particolare, al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti sono chiamate ad effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti e, segnatamente, dei seguenti:

a) l'assenza di una componente significativa di apprendimento o formazione nel presunto tirocinio;

b) la durata eccessiva del presunto tirocinio o dei presunti tirocini multipli e/o consecutivi presso lo stesso datore di lavoro da parte della stessa persona;

c) livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per i presunti tirocinanti e per i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro;

d) il requisito di un'esperienza lavorativa precedente per i candidati al tiroci-

nio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo in assenza di una giustificazione adeguata;

e) una percentuale elevata di presunti tirocini rispetto ai rapporti di lavoro regolari presso lo stesso datore di lavoro;

f) un numero significativo di presunti tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro che hanno completato due o più tirocini o hanno avuto rapporti di lavoro regolari nello stesso settore di attività o in un settore analogo prima dello svolgimento del presunto tirocinio.

Gli Stati membri dovranno inoltre fissare un limite che indichi la durata eccessiva dei tirocini e che servirà come possibile parametro di valutazione per le autorità competenti.

La proposta prevede altresì la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori di impegnarsi per conto dei tirocinanti a tutela dei loro diritti e obbliga gli Stati membri a garantire la presenza di canali attraverso i quali i tirocinanti possano denunciare pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro.

Sottolinea poi che la valutazione d'impatto condotta dalla Commissione illustra i benefici della proposta e ne segnala anche i costi. Gli effetti positivi sono riconducibili alla riduzione dei tirocini di scarsa qualità e di durata eccessiva, alla garanzia di una retribuzione più equa, ad un più ampio accesso alla protezione sociale e a migliori opportunità di apprendimento. I costi sono principalmente connessi all'aumento del costo del lavoro e delle procedure e sanzioni amministrative o giudiziarie nonché alla necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni e di fornire (su richiesta) informazioni sui tirocinanti e sui loro contratti alle autorità competenti.

Rileva anche che la Commissione informa di aver consultato le parti sociali europee, conformemente all'art. 154 TFUE, e che dalla consultazione è emersa l'impossibilità di raggiungere un accordo tra le stesse sul contenuto della proposta. In generale, è importante riportarlo, i sindacati

hanno accolto con favore la proposta, sottolineando la necessità di definire norme minime vincolanti per i tirocini nell'UE, mentre le organizzazioni dei datori di lavoro, pur concordando con l'obiettivo generale dell'iniziativa, hanno espresso una preferenza per un'azione non legislativa, finalizzata all'attuazione e al monitoraggio del quadro di qualità per i tirocini del 2014. In aggiunta, i datori di lavoro hanno sottolineato l'assenza di dati (in particolare sui tirocini sul libero mercato) nonché il legame tra la retribuzione e la qualità dei tirocini.

Sarebbe utile valutare approfonditamente, nel corso dell'esame della proposta, le posizioni divergenti delle parti sociali europee sull'iniziativa.

Passando agli aspetti relativi al rispetto dei principi in materia di riparto di competenze previsti dai Trattati, rileva anzitutto che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 153, paragrafo 2, lettera b) del TFUE che prevede la possibilità di adottare direttive finalizzate a stabilire prescrizioni minime applicabili tra l'altro alle « condizioni di lavoro » di cui all'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro ed evitando di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di PMI.

Per quanto riguarda la conformità al principio di sussidiarietà, la Commissione motiva la necessità di intervenire in quanto soltanto un'iniziativa dell'Unione può coordinare gli Stati membri nell'adozione di misure in grado di affrontare i problemi specifici individuati in tutti i tipi di tirocini, dal momento che in tutti gli Stati membri permangono sfide significative riguardo all'utilizzo, alla qualità e all'accesso ai tirocini. L'azione dei soli Stati membri non garantirebbe, a giudizio della Commissione, lo stesso livello di protezione in termini di trasparenza e prevedibilità, rischiando di aumentare le divergenze, men-

tre un'iniziativa dell'UE favorirebbe la convergenza sociale verso l'alto e una migliore applicazione dei diritti del lavoro esistenti. Oltre a evidenziare che la proposta contribuirebbe a migliorare la parità di condizioni per i tirocinanti e i soggetti promotori dei tirocini nell'UE, la Commissione sottolinea il carattere di completamento e sostegno dell'iniziativa rispetto alle azioni degli Stati, in linea con l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE. La proposta, infine, nel prevedere un'armonizzazione minima dei sistemi nazionali, riconosce la possibilità di affidare l'attuazione della direttiva alle parti sociali.

Per quanto riguarda, invece, la conformità della proposta al principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che le misure prospettate introducono prescrizioni minime per conseguire gli obiettivi, permettendo agli Stati di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli.

Prima di concludere, ricorda che la proposta segue la procedura legislativa ordinaria di codecisione e che l'esame dell'atto risulta avviato da parte dei parlamenti di Belgio (Camera dei rappresentanti), Germania (*Bundesrat*), Danimarca, Finlandia, Lituania, Lettonia, Svezia e Slovacchia.

Tenendo conto che il termine per la verifica di sussidiarietà scade il 21 giugno 2024, propone, per meglio apprezzare i contenuti richiamati, di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo e delle parti sociali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 15 maggio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, la proposta di legge in titolo;
considerato che la proposta di legge contiene disposizioni penali in materia di tutela degli animali, allo scopo di adeguare il trattamento sanzionatorio dei reati con-

tro gli animali alle esigenze di tutela derivanti da fonti internazionali ed europee;

ritenuto che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione Puglia sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione*) 161

AUDIZIONI

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del vicepresidente Andrea MASCARETTI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione Puglia sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Andrea MASCARETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Raffaele PIEMONTESE, *vicepresidente della Regione Puglia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la deputata Enrica ALIFANO (M5S) e la senatrice Vincenza ALOISIO (M5S).

Raffaele PIEMONTESE, *vicepresidente della Regione Puglia*, risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.

Andrea MASCARETTI, *presidente*, ringrazia Raffaele Piemontese, *vicepresidente della Regione Puglia*, per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione lavori.

Esame di domande per l'accesso e approvazione della relativa proposta di calendario 162

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza
della presidente Barbara FLORIDIA.*

Programmazione lavori.

**Esame di domande per l'accesso e approvazione della
relativa proposta di calendario.**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.05 alle 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VALUTE VIRTUALI	163
---	-----

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTA- FORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VA- LUTE VIRTUALI

Mercoledì 15 maggio 2024.

Il comitato X – Mafie e nuove tecnologie: utilizzo da parte della mafia di piattaforme di comunicazione criptata e valute virtuali, si è riunito dalle 8.30 alle 9.20.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto (*Svolgimento e conclusione*) 164

AUDIZIONI

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI. — Interviene il Ministro della difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 10.10.

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto.
(*Svolgimento e conclusione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto.

Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e Enrico BORGHI (IV-C-RE) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali risponde Guido CROSETTO, *Ministro della difesa*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Crosetto, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	165
Indagine conoscitiva sulla « Sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti » (<i>Deliberazione</i>)	165
ALLEGATO (<i>Programma</i>)	166

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Maurizio CASASCO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maurizio CASASCO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito.

Indagine conoscitiva sulla « Sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti ».

(Deliberazione).

Maurizio CASASCO, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla « Sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti », sulla base del programma predisposto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione del 23 aprile 2024, sul quale è stata acquisita la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal presidente.

La seduta termina alle 8.45.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla « Sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti ».**PROGRAMMA**

L'indagine è volta a verificare il complessivo funzionamento del sistema informativo della fiscalità, con specifico riferimento ai profili di sicurezza, alle modalità di accesso alle banche dati e alle garanzie di tutela e riservatezza dei dati dei contribuenti, attraverso il coinvolgimento di soggetti istituzionali e di esperti del mondo accademico e professionale.

La decisione di avviare una indagine in tale ambito si lega, altresì, al fatto che trattasi di profili che non sono stati oggetto di specifiche attività conoscitive della Commissione nelle precedenti legislature. Inoltre, l'indagine intende, anche alla luce delle recenti notizie di stampa su presunti diffusi accessi illegittimi ai dati dei contribuenti e dell'allarme sociale che ne è seguito, verificare l'attuazione della normativa vigente in materia, anche al fine di fornire al Parlamento indicazioni utili per eventuali iniziative legislative volte ad innalzare i livelli di sicurezza nella gestione delle banche dati e nell'accesso dei soggetti titolati, a tutela del diritto dei cittadini, costituzionalmente fondato (articolo 15 della Costituzione), alla riservatezza dei dati che li riguardano.

L'indagine si svolgerà nel termine di nove mesi.

Sono previste le seguenti audizioni:

Ministro dell'economia e delle finanze (o sottosegretario delegato);

Ministro della pubblica amministrazione (o sottosegretario delegato);

Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione tecnologica e transizione digitale;

Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze;

Guardia di finanza;

Agenzia delle entrate;

Agenzia del demanio;

Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Garante per la protezione dei dati personali;

Agenzia per l'Italia Digitale;

Sogei S.p.A.;

3-I S.p.A.;

Rappresentanti dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali;

Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp);

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Associazione Nazionale Comuni Italiani;

Associazione Nazionale Commercialisti;

Associazione Tributaristi Italiani;

Esperti informatici e di gestione banche dati;

Consulta Nazionale dei CAF;

Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro;

Consiglio Nazionale Forense;

Consiglio Nazionale del Notariato;

Soggetti informati e interessati a vario titolo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	167
Audizione del presidente di ASSOAMBIENTE, Chicco Testa, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante il sistema complessivo di gestione dei rifiuti della regione Lazio e di Roma Capitale	167
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	168
Comunicazioni del presidente	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	169

AUDIZIONI

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 8.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del presidente di ASSOAMBIENTE, Chicco Testa, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante il sistema complessivo di gestione dei rifiuti della regione Lazio e di Roma Capitale.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione del presidente di ASSOAMBIENTE, Chicco Testa.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Chicco TESTA, *presidente di ASSOAMBIENTE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luigi SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)), Andrea DE PRIAMO (FDI), Simona PETRUCCI (FDI), i deputati Marco SIMIANI (PD-IDP), Carmela AURIEMMA (M5S), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Chicco TESTA, *presidente di ASSOAMBIENTE*, replica ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 9, è ripresa alle 9.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, all'esito della riunione svolta in data odierna, ha convenuto di dare seguito al filone d'inchiesta relativo all'analisi dei traffici internazionali di rifiuti, con particolare riferimento a quelli in uscita verso altri Paesi, svolgendo un ciclo di audizioni con i principali soggetti che operano nei settori rientranti in questo ambito indagine, che la presidenza medesima procederà a individuare prossimamente, anche sulla base delle proposte dei gruppi. Eventualmente, se risulterà necessario, delle delegazioni della Commissione potranno altresì svolgere, in raccordo con le autorità competenti, delle missioni all'estero, presso i luoghi di destinazione dei traffici di rifiuti, per acquisire cognizione diretta delle modalità nelle quali si manifesta il fenomeno in questione. Saranno inoltre individuati, anche per questo filone, due commissari relatori, uno di maggioranza e uno di opposizione, analogamente a quanti già fatto per altri filoni d'inchiesta. Tali relatori saranno incaricati di seguire, con l'ausilio dei consulenti che saranno a ciò assegnati, la predisposizione della bozza di relazione tematica riguardante il relativo filone d'inchiesta, rife-

rendo poi alla Commissione in ordine all'andamento dei lavori.

Comunica altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di avviare un ulteriore filone d'inchiesta relativo alla diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Si tratta di prodotti chimici organici di sintesi, utilizzati da decenni in una varietà di settori industriali e manifatturieri (ad esempio, per i rivestimenti dei contenitori per cibo, nonché per i prodotti utilizzati per la pulizia degli ambienti e nelle vernici), di riconosciuta lesività per la salute umana e per l'ambiente. L'analisi dell'impatto di tali sostanze rientra nelle competenze attribuite alla Commissione dalla relativa legge istitutiva, sotto tre distinti profili: lo smaltimento delle stesse come rifiuto, la loro già rilevata presenza nelle acque superficiali attraverso gli scarichi civili e industriali, con il correlato rischio per l'ambiente, e infine la loro presumibile diffusione nel ciclo agroalimentare. Le citate sostanze sono, tra l'altro, già state oggetto dell'attività d'indagine della Commissione nelle precedenti legislature, portando alla redazione di due relazioni tematiche nella XVII legislatura e di una ulteriore relazione tematica nella XVIII legislatura, con particolare riguardo alle regioni di localizzazione dei siti di produzione di tali sostanze in Italia, ovvero il Piemonte e il Veneto, anche se la Commissione ha accertato che la diffusione dei PFAS si riscontra in tutto il territorio nazionale. Trattandosi di un tema che non ha ancora trovato una compiuta soluzione normativa, si avvierà l'attività d'inchiesta della Commissione al riguardo, attualizzando e innovando il lavoro già svolto nelle precedenti legislature, anche alla luce dei relativi progressi scientifici. Anche in tal caso, si comincerà svolgendo delle audizioni con i principali soggetti che operano nel suddetto ambito di indagine, che la presidenza procederà a individuare prossimamente, anche sulla base delle proposte dei gruppi, per poi procedere a svolgere, eventualmente, delle missioni nei territori interessati. Infine, si procederà a individuare, anche per questo filone, i due commissari

relatori, uno di maggioranza e uno di opposizione.

Comunica, inoltre, che è pervenuta la relazione che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, aveva deliberato di richiedere al commissario unico del Governo, cui è stato attribuito il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, in merito all'impiego dei finanziamenti stanziati per il sito in questione, nonché alla gestione delle relative procedure di appalto. Al riguardo, essendo emersa l'esigenza di ulteriori approfondimenti, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che il medesimo soggetto venga audito dalla Commissione, in una prossima seduta da fissare tramite contatti tra i rispettivi uffici.

Comunica, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di organizzare, in collaborazione con l'AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), un evento nelle giornate del 14 e 15 giugno prossimi, a Milano Marittima, nel Comune di Cervia. La Commissione tratterà in tale sede, in appositi panel tematici che potranno vedere la partecipazione, oltre che dei membri della Commissione stessa, anche di esperti universitari e di magistrati, delle prospettive di riforma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla responsabilità amministrativa degli enti, sotto il profilo della relativa efficacia in termini di prevenzione e repressione degli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti e, in senso più ampio, degli illeciti ambientali. Si tratta di un tema che, oltre a rientrare nelle competenze della Commissione, presenta profili di estremo interesse e attualità, soprattutto nell'ottica della formulazione di proposte normative. Dagli approfondimenti fin qui svolti e, in particolare, dalle audizioni effettuate, è infatti emerso

in tutta evidenza il legame tra la criminalità legata al ciclo dei rifiuti, nonché la criminalità ambientale in senso lato, e l'attività imprenditoriale in forma societaria, con la conseguente esigenza di interventi correttivi della disciplina vigente. Al riguardo, un confronto con i principali interlocutori ed esperti del settore non potrà che risultare proficuo per il prosieguo dell'attività della Commissione. La presidenza procederà quindi a instaurare appositi contatti per l'organizzazione del suddetto evento. Si riferirà in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in merito ai relativi sviluppi, fornendo informazioni più dettagliate circa le modalità di svolgimento e partecipazione.

Interviene il deputato Marco SIMIANI (PD-IDP), a sostegno alla decisione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di avviare un filone di approfondimento relativo alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS), in considerazione della particolare rilevanza e attualità del tema.

Jacopo MORRONE, *presidente*, non essendovi altri interventi, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	170
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione di Filippo Nasca, Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	170

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 15 maggio 2024. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione di Filippo Nasca, Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che il Presidente Nasca è

accompagnato dall'Ing. Anna Sidoti, responsabile dell'ufficio stampa del Consorzio per le Autostrade Siciliane. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Filippo NASCA, *Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene a più riprese per porre domande e formulare osservazioni, Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Filippo NASCA, *Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare il Presidente Nasca per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che l'eventuale documentazione che sarà presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO.

Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo (Parere alla Commissione IV) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
Sui lavori del Comitato	4

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XII)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle tendenze demografiche nazionali e sui loro effetti economici e sociali. Doc. XXII, n. 23 Bonetti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
<i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i>	9

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi. Atto n. 149 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>)	13
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i>	15

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati dell'impresa. C. 1573 d'iniziativa popolare, C. 300 Cirielli, C. 1184 Molinari, C. 1299 Faraone, C. 1310 Mollicone e C. 1617 Foti (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	18

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. C. 1084 Centemero (<i>Esame e rinvio</i>)	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	46

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta, detto Sovrano Militare Ordine di Malta – SMOM, fatto a Roma il 23 ottobre 2023. C. 1703 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	54
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. C. 1804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	55
Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. C. 1763, approvata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	56
Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz. C. 1764, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	57

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Francesco Maria Chelli a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Nomina n. 49 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	53

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	58
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate dalla relatrice e relativi subemendamenti</i>)	63
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. C. 1718 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione del Presidente del Centro Studi Internazionali (CeSI), Andrea Margelletti (*Svolgimento e conclusione*) 65

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 66

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 67

ERRATA CORRIGE 67

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori 69

Audizione di rappresentanti di Fastweb S.p.A. (*Svolgimento e conclusione*) 69

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 69

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Atto n. 150 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 71

ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 86

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione. Atto n. 152 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 75

SEDE CONSULTIVA:

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero. C. 960 (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 75

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022. C. 1586 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 76

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022. C. 1804 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 77

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. C. 1763, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 78

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *Pistoia Blues Festival* e per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*.

C. 1764, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	79
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. C. 1665 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	90
5-02358 Manzi: Sui compiti della Commissione ministeriale per la revisione delle Indicazioni nazionali delle linee guida relative al primo e secondo ciclo di istruzione.	
5-02359 Piccolotti: Sui compiti della Commissione ministeriale per la revisione delle Indicazioni nazionali delle linee guida relative al primo e secondo ciclo di istruzione	90
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	92
5-002360 Caso: Sui ritardi nell'aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali di conferimento delle supplenze con particolare riguardo all'eventuale ammissione di docenti privi di abilitazione	91
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	93

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sulla situazione riguardante il fenomeno del bradisismo e il rischio sismico nell'area dei Campi Flegrei	95
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02369 Bonelli: Iniziative per il riordino del quadro normativo e regolamentare in materia di energie rinnovabili	95
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	101
5-02364 Lampis: Rimozione di una boa spiaggiata nel comune di Arbus di proprietà dell'area marina protetta del Sinis	95
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	103
5-02365 Montemagni: Attività ispettive volte a verificare l'idoneità della discarica Cava Fornace (MS) in relazione alla recente fuoriuscita di liquami a seguito del crollo della parete avvenuto il 6 marzo scorso	95
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	105
5-02366 Simiani: Revisione dei criteri di assegnazione degli pneumatici fuori uso (pfu) prevedendo la pubblicità dei dati di raccolta da parte dei soggetti autorizzati	96
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	107
5-02367 Cortelazzo: Valutazione degli impatti ambientali conseguenti all'ampliamento della discarica La Chianca (TA)	96
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	109
5-02368 Ilaria Fontana: Chiarimenti, anche di carattere normativo, in merito alle modalità di gestione dei residui di manutenzione del verde	96
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	111

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e la ricostruzione <i>post-calamità</i> . C. 589 Trancassini, C. 647 Braga e C. 1632 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	97
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc. XXII, n. 31 Bicchielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	98
ALLEGATO 7 (<i>Emendamento 2.104 della relatrice e relativo subemendamento</i>)	112
ALLEGATO 8 (<i>Emendamento 6.100 della relatrice</i>)	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale. C. 788 Caretta e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	115

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Italia Digitale, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro	117
Audizione di rappresentanti di Intesa Sanpaolo, di EssilorLuxottica e di Automobili Lamborghini nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recanti disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro	117

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	117
Audizione di rappresentanti di Gruppo Pellegrini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale per l'Industria e il Terziario (ANPIT) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
AVVERTENZA	118

XII Affari sociali

RISOLUZIONI:

7-00183 Loizzo, 7-00187 Girelli e 7-00194 Quartini, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni nn. 8-00053, 8-00054 e 8-00055</i>)	119
ALLEGATO 1 (<i>Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i>)	124
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i>)	128
ALLEGATO 3 (<i>Nuovo testo della risoluzione approvato dalla Commissione</i>)	131

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria. C. 1305, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative</i>)	140
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 Pella e C. 1509 Quartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	121
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative</i>)	141
ALLEGATO 6 (<i>Nuovi emendamenti del relatore</i>)	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123
AVVERTENZA	123

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	153
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	154
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	154
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	160

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (« direttiva sui tirocini ») COM(2024) 132 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	156
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della Regione Puglia sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	161
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione lavori.	
Esame di domande per l'accesso e approvazione della relativa proposta di calendario	162

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

X COMITATO – MAFIE E NUOVE TECNOLOGIE: UTILIZZO DA PARTE DELLA MAFIA DI PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE CRIPTATA E VALUTE VIRTUALI	163
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della difesa, Guido Crosetto (*Svolgimento e conclusione*) 164

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 165

Indagine conoscitiva sulla « Sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti » (*Deliberazione*) 165

ALLEGATO (Programma) 166

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 167

Audizione del presidente di ASSOAMBIENTE, Chicco Testa, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante il sistema complessivo di gestione dei rifiuti della regione Lazio e di Roma Capitale 167

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 168

Comunicazioni del presidente 168

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 169

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 170

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione di Filippo Nasca, Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio per le Autostrade Siciliane (*Svolgimento e conclusione*) 170

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



19SMC0090890